

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 294



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
12 agosto 2016

Sommario

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2014-2015

Sedute dal 15 al 18 dicembre 2014

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 63 del 18.2.2016.

TESTI APPROVATI 1

I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Mercoledì 17 dicembre 2014

2016/C 294/01	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sul progetto di regolamento della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (D034120/02 — 2014/2859(RPS))	2
2016/C 294/02	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sul rinnovo della strategia di sicurezza interna dell'UE (2014/2918(RSP))	5
2016/C 294/03	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sul riconoscimento dello Stato di Palestina (2014/2964(RSP))	9
2016/C 294/04	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sul settore siderurgico nell'UE: tutela dei lavoratori e dell'industria (2014/2976(RSP))	11
2016/C 294/05	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni (2014/2907(RSP))	18

IT

Giovedì 18 dicembre 2014

2016/C 294/06	Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2014 sulla persecuzione dell'opposizione democratica in Venezuela (2014/2998(RSP))	21
2016/C 294/07	Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2014 sulla Mauritania, in particolare il caso di Biram Dah Abeid (2014/2999(RSP))	25
2016/C 294/08	Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2014 sul Sudan: il caso del dottor Amin Mekki Medani (2014/3000(RSP))	28
2016/C 294/09	Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (09827/2014 — C8-0129/2014 — 2014/0086(NLE) — 2014/2816(INI))	31

III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 16 dicembre 2014

2016/C 294/10	Decisione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 sull'elezione del Mediatore europeo (2014/2092(INS))	39
2016/C 294/11	P8_TA(2014)0074 Esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (COM(2014)0246 — C8-0005/2014 — 2014/0132(COD)) P8_TC1-COD(2014)0132 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2014 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 93/5/CEE del Consiglio concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari	40
2016/C 294/12	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio sull'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (09412/2014 — C8-0042/2014 — 2013/0418(NLE))	41
2016/C 294/13	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco (10437/2014 — C8-0108/2014 — 2013/0414(NLE))	42
2016/C 294/14	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (11047/2014 — C8-0114/2014 — 2014/0154(NLE))	43

2016/C 294/15	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, e di tre relativi accordi (06698/2014 — C8-0002/2014 — 2014/0047(NLE))	44
2016/C 294/16	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi (COM(2014)0666 — C8-0242/2014 — 2014/0308(CNS))	45
2016/C 294/17	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/010 IT/Whirpool, presentata dall'Italia) (COM(2014)0672 — C8-0231/2014 — 2014/2170(BUD))	46
2016/C 294/18	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., presentata dalla Polonia) (COM(2014)0699 — C8-0243/2014 — 2014/2181(BUD))	49
2016/C 294/19	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/013 EL/Odysssefs Fokas, presentata dalla Grecia) (COM(2014)0702 — C8-0245/2014 — 2014/2183(BUD))	53
2016/C 294/20	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/014 FR/Air France, presentata dalla Francia) (COM(2014)0701 — C8-0247/2014 — 2014/2185(BUD))	57
2016/C 294/21	Decisione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 sulla proposta della Commissione concernente la nomina del presidente, del vicepresidente e di membri del Comitato di risoluzione unico (C(2014) 9456 — C8-0284/2014 — 2014/0901(NLE))	60

Mercoledì 17 dicembre 2014

2016/C 294/22	Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 14 novembre 2014 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono o portano ad istituire accordi di partenariato economico (C(2014)08355 — 2014/2954(DEA))	62
---------------	--	----

2016/C 294/23	<p>P8_TA(2014)0086</p> <p>Preferenze commerciali autonome per la Repubblica di Moldova ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova (COM(2014)0542 — C8-0128/2014 — 2014/0250(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2014)0250</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica di Moldova</p>	63
2016/C 294/24	<p>P8_TA(2014)0087</p> <p>Trattamento tariffario delle merci originarie dell'Ecuador ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trattamento tariffario delle merci originarie dell'Ecuador (COM(2014)0585 — C8-0172/2014 — 2014/0287(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2014)0287</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sul trattamento tariffario delle merci originarie dell'Ecuador</p>	64
2016/C 294/25	<p>Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti, in conformità del punto 14 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (COM(2014)0328 — C8-0020/2014 — 2014/2037(BUD))</p>	65
2016/C 294/26	<p>Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014 dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione III — Commissione (16740/2014 — C8-0289/2014 — 2014/2036(BUD))</p>	67
2016/C 294/27	<p>Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2014 dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione III — Commissione (16741/2014 — C8-0290/2014 — 2014/2053(BUD))</p>	70
2016/C 294/28	<p>Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 11 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (inondazioni in Italia, terremoto in Grecia, tempeste di ghiaccio in Slovenia e tempeste di ghiaccio e inondazioni in Croazia) (COM(2014)0565 — C8-0137/2014 — 2014/2072(BUD))</p>	72
2016/C 294/29	<p>Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2014 dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione III — Commissione (16742/2014 — C8-0291/2014 — 2014/2073(BUD))</p>	73
2016/C 294/30	<p>Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2014 dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione III — Commissione (16743/2014 — C8-0288/2014 — 2014/2162(BUD))</p>	75
2016/C 294/31	<p>Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 11 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (Inondazioni in Serbia, Croazia e Bulgaria) (COM(2014)0648 — C8-0223/2014 — 2014/2161(BUD))</p>	77

2016/C 294/32	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2014 dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione III — Commissione (16744/2014 — C8-0292/2014 — 2014/2163(BUD))	78
2016/C 294/33	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 8/2014 dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione III — Commissione (16745/2014 — C8-0293/2014 — 2014/2225(BUD))	80
2016/C 294/34	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (COM(2014)0704 — C8-0250/2014 — 2014/0332(NLE))	82
2016/C 294/35	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 11 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (COM(2014)0348 — C8-0021/2014 — 2014/2038(BUD))	85
2016/C 294/36	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione dello strumento di flessibilità in conformità del punto 12 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (COM(2014)0349 — C8-0022/2014 — 2014/2039(BUD))	86
2016/C 294/37	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 relativa alla posizione del Consiglio sul nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 (16739/2014 — C8-0287/2014 — 2014/2224(BUD))	88

Giovedì 18 dicembre 2014

2016/C 294/38	Decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2014 di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 21 ottobre 2014 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (C(2014)07674 — 2014/2923(DEA))	109
2016/C 294/39	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (09827/2014 — C8-0129/2014 — 2014/0086(NLE))	111

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria, prima lettura
***II	Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura
***III	Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2014-2015

Sedute dal 15 al 18 dicembre 2014

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 63 del 18.2.2016.

TESTI APPROVATI

Mercoledì 17 dicembre 2014

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2014)0101

Classificazione di infrazioni gravi nel trasporto stradale

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sul progetto di regolamento della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (D034120/02 — 2014/2859(RPS))

(2016/C 294/01)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di regolamento della Commissione (D034120/02),
 - visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
 - vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE ⁽²⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
 - visto il parere reso il 30 giugno 2014 dal comitato di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 ⁽³⁾,
 - visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾,
 - visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del suo regolamento,
- A. considerando che l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1071/2009 è realizzare un mercato interno dei trasporti su strada caratterizzato da condizioni eque di concorrenza, per il quale è necessaria l'applicazione uniforme di norme comuni per autorizzare l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci o di persone;
- B. considerando che tali norme comuni contribuiranno a raggiungere un livello più elevato di qualificazione professionale per i trasportatori su strada, a razionalizzare il mercato, a migliorare la qualità del servizio, nell'interesse dei trasportatori su strada, dei loro clienti e dell'economia in generale, e a migliorare la sicurezza stradale;

⁽¹⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 102 del 15.3.2006, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Mercoledì 17 dicembre 2014

- C. considerando che all'articolo 6 figura un elenco non esaustivo di norme dell'UE pertinenti ai fini della valutazione dell'onorabilità, tra cui norme sui tempi di guida e l'orario di lavoro dei conducenti, l'uso di tachigrafi, i pesi massimi e le dimensioni massime dei veicoli commerciali nel traffico internazionale, la qualificazione e la formazione dei conducenti, l'idoneità a viaggiare su strada dei veicoli commerciali, l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada ovvero l'accesso al mercato del trasporto di persone su strada, la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada, l'installazione e l'uso di limitatori di velocità, le patenti di guida, l'accesso alla professione e il trasporto di animali;
- D. considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009, la Commissione è tenuta a stilare un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi alle norme dell'Unione che, oltre a quelli di cui all'allegato IV, possono comportare la perdita dell'onorabilità;
- E. considerando che, nello stabilire le priorità per i controlli a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, gli Stati membri devono tenere conto delle informazioni su tali infrazioni, comprese le informazioni ricevute da altri Stati membri;
- F. considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1071/2009, la Commissione, nell'elaborare le misure del caso, deve stabilire le categorie e i tipi di infrazione che sono riscontrati con maggiore frequenza;
- G. considerando che, in base all'esame dell'atto giuridico di base, era logico attendersi che la misura adottata dalla Commissione avrebbe incluso un elenco completo non soltanto di infrazioni armonizzate, ma anche di livelli di gravità armonizzati che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada;
- H. considerando che la Commissione, nell'elaborare le misure in questione, deve definire il livello di gravità delle infrazioni in base ai potenziali rischi per la vita o ai rischi di lesioni gravi che esse comportano;
- I. considerando che l'elenco da preparare a cura della Commissione poteva prendere in considerazione unicamente le infrazioni suscettibili di comportare rischi per la vita o lesioni gravi, mentre le infrazioni gravi al regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada⁽¹⁾, hanno un notevole impatto sulle condizioni di lavoro e di vita, tale da presentare senza dubbio un potenziale rischio elevato per la vita o in termini di lesioni gravi;
- J. considerando che l'elenco non comprende un elenco completo di infrazioni gravi al regolamento (CE) n. 1072/2009, dato che al punto 10 dell'allegato 1 del progetto di regolamento della Commissione non figura il cabotaggio illegale, che invece, in ragione del suo impatto negativo sui conducenti, dovrebbe essere chiaramente considerato un'infrazione grave;
- K. considerato che dovrebbero essere incluse nell'elenco, in qualità di infrazioni gravi, anche altre norme relative al cabotaggio illegale, ad esempio correlate all'esecuzione dei trasporti di cabotaggio con modalità non conformi ai requisiti nazionali previsti dalle disposizioni in materia sociale applicabili al contratto, visti i potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi che esse comportano;
- L. considerando che l'elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi che è stato aggiunto utilizza una terminologia molto comune, quale ad esempio «conformemente a» oppure «valido», e che ciò complica ulteriormente l'interpretazione, da parte delle autorità competenti, dei tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi;
- M. considerando che i regolamenti esistenti includono già chiare disposizioni relative alla responsabilità dei trasportatori, dei conducenti e dell'azienda interessati nel trasporto di merci pericolose;
- N. considerando che le competenze e le responsabilità dei diversi attori con riferimento al trasporto di merci pericolose possono essere compromesse, per quanto concerne il gruppo di infrazioni alla direttiva 2008/68/CE figurante al punto 9 dell'allegato 1 della misura proposta;

⁽¹⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72.

Mercoledì 17 dicembre 2014

O. considerando che, pertanto, il progetto di misura presentato dalla Commissione non dovrebbe essere considerato compatibile con la finalità o il contenuto dell'atto giuridico di base;

1. si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione;
 2. ritiene che il progetto di regolamento della Commissione non sia compatibile con la finalità e il contenuto del regolamento (CE) n. 1071/2009;
 3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento e di presentare al comitato un nuovo elenco di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Mercoledì 17 dicembre 2014

P8_TA(2014)0102

Rinnovare la strategia di sicurezza interna (SSI) dell'UE**Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sul rinnovo della strategia di sicurezza interna dell'UE (2014/2918(RSP))**

(2016/C 294/02)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2, 3, 6, 7 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 6, 7, 8, l'articolo 10, paragrafo 1, e gli articoli 11, 12, 21, 47-50, 52 e 53,
- vista la comunicazione della Commissione del 20 giugno 2014 «Relazione finale sull'attuazione della strategia di sicurezza interna dell'UE per il periodo 2010-2014» (COM(2014)0365),
- visto il documento di Europol «EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT)» (relazione sulla situazione e le tendenze del terrorismo nell'UE) per il 2014,
- visto il documento di Europol «Internet Organised Crime Threat Assessment (iOCTA)» (valutazione della minaccia della criminalità organizzata su Internet) per il 2014,
- visto il documento di Europol «EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA)» (valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità nell'UE) per il 2013,
- visto il parere 01/2014 del Gruppo dell'articolo 29 per la tutela dei dati, sull'applicazione dei principi di necessità e proporzionalità e la protezione dei dati nell'azione di contrasto,
- vista la risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 24 settembre 2014 sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti terroristici (risoluzione 2178 (2014)),
- vista la sua risoluzione del 2 aprile 2014 sulla revisione intermedia del programma di Stoccolma ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2012) ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulla seconda relazione sull'attuazione della strategia di sicurezza interna dell'UE ⁽⁴⁾,
- vista la strategia di sicurezza interna dell'Unione europea adottata dal Consiglio il 25 febbraio 2010,
- viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sul rinnovo della strategia di sicurezza interna dell'UE (O-000089/2014 — B8-0044/2014 e O-000090/2014 — B8-0045/2014),
- visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0276.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0230.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0173.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0384.

Mercoledì 17 dicembre 2014

- A. considerando che il trattato di Lisbona ha posto le fondamenta per lo sviluppo di una politica di sicurezza dell'UE strettamente condivisa dall'UE e dai suoi Stati membri, basata sullo Stato di diritto, il rispetto dei diritti fondamentali e la solidarietà, e soggetta al controllo democratico a livello europeo e nazionale, confermando nel contempo il principio di sussidiarietà; considerando che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha reso il Parlamento un attore a pieno titolo nel campo della politica di sicurezza così da garantire il controllo democratico, conferendogli in tal modo il potere di partecipare attivamente alla definizione delle priorità in questo settore e di interagire con tutti i soggetti pertinenti a livello unionale e nazionale al fine di realizzare una politica di sicurezza dell'UE globale, mirata ed efficace;
- B. considerando che negli ultimi anni la situazione della sicurezza in Europa è cambiata radicalmente a causa di nuovi conflitti e sconvolgimenti nel vicinato immediato dell'UE, del rapido sviluppo delle nuove tecnologie e della crescente radicalizzazione che sfocia nella violenza e nel terrorismo; considerando che molte delle odierne sfide per la sicurezza hanno carattere transfrontaliero e trasettoriale, superando la capacità di qualunque singolo Stato membro di rispondervi efficacemente, e che ciò richiede un approccio comune europeo;
- C. considerando che l'UE e gli Stati membri hanno la responsabilità comune di garantire la sicurezza e la libertà dei cittadini europei; che libertà, sicurezza e giustizia sono obiettivi che vanno perseguiti in parallelo e che, al fine di conseguire libertà e giustizia, le misure di sicurezza dovrebbero quindi fondarsi sempre su fatti provati, conformemente ai principi di necessità, proporzionalità e rispetto dei diritti fondamentali e sulla base di un adeguato controllo democratico e di un appropriato obbligo di rendiconto;
- D. considerando che particolare attenzione dev'essere rivolta a sostenere e proteggere tutte le vittime della criminalità in tutta l'UE;
- E. considerando che la strategia di sicurezza interna (SSI) per il periodo 2010-2014 sta per concludersi e che è in corso di preparazione una nuova SSI per il periodo 2015-2019;
1. valuta positivamente la preparazione di una nuova SSI per i prossimi quattro anni; rileva che dopo l'istituzione dell'attuale SSI sono emerse nuove minacce alla sicurezza, mentre altre richiedono una risposta politica diversa; ribadisce inoltre che con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona la Carta dei diritti fondamentali dell'UE è stata incorporata nel diritto dell'Unione; ritiene pertanto che l'attuale SSI debba essere accuratamente valutata, aggiornata e rinnovata;
 2. ritiene che fra i presupposti essenziali per una SSI efficace vi sia un'analisi approfondita delle minacce alla sicurezza da affrontare, che dev'essere compiuta da Europol in stretta collaborazione con gli altri organismi unionali pertinenti e con gli Stati membri;
 3. si duole del fatto che la comunicazione della Commissione non contenga una valutazione degli strumenti attuali e una corrispondente analisi delle lacune ancora presenti; invita con urgenza la Commissione a compiere tale valutazione e analisi e a concentrare i suoi sforzi sulla corretta applicazione e su un uso migliore della legislazione e degli strumenti esistenti, prima di proporre la creazione di norme e strumenti nuovi; in particolare invita il Consiglio, in cooperazione con la Commissione, a valutare globalmente l'attuazione delle misure adottate in materia di sicurezza interna prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 70 TFUE;
 4. chiede che la nuova SSI sia lungimirante e strategica, e facilmente adattabile all'evolvere delle situazioni, incentrandosi non solo sulle minacce alla sicurezza esistenti ma anche su quelle emergenti e applicando un approccio integrato, globale e olistico a settori prioritari quali la sicurezza informatica, la tratta di esseri umani e la lotta al terrorismo e a problemi interconnessi come la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e la corruzione;

Mercoledì 17 dicembre 2014

5. osserva con preoccupazione il numero in rapida crescita di cittadini dell'UE che si recano in aree di conflitto per unirsi a organizzazioni terroristiche e successivamente tornano nel territorio dell'UE, fenomeno che crea rischi di nuovo tipo per la sicurezza interna dell'Unione; intende affrontare questa preoccupante tendenza con un approccio multidimensionale, che comprenda i seguenti versanti d'intervento: (i) agire in modo complessivo su fattori di fondo, quali la radicalizzazione, l'intolleranza e la discriminazione, promuovendo la tolleranza politica e religiosa, sviluppando la coesione e l'inclusività sociale e facilitando il reinserimento, (ii) analizzare e controbilanciare l'incitamento a compiere atti terroristici motivati dall'estremismo e a partire per aderire a organizzazioni terroristiche, (iii) prevenire e contrastare il reclutamento e la partecipazione ai conflitti, anche impedendo il viaggio stesso dei combattenti stranieri verso le zone di conflitto, nell'ambito degli appropriati quadri giuridici, (iv) smantellare le vie di finanziamento delle organizzazioni terroristiche e degli individui che si propongono di aderirvi, e (v) assicurare, ove appropriato, il perseguimento penale;

6. rileva che rispetto al passato le minacce alla sicurezza sono oggi più diversificate, internazionali, molteplici e asimmetriche, rendendo necessaria una più stretta cooperazione transfrontaliera e tra agenzie; chiede una cooperazione operativa più efficace tra gli Stati membri attraverso una maggiore utilizzazione dei validi strumenti esistenti, come le squadre investigative comuni, e una condivisione più rapida ed efficiente di dati e informazioni pertinenti, fatte salve le garanzie appropriate in materia di protezione dei dati e della sfera privata; in tale contesto, sottolinea l'estrema importanza della rapida adozione della proposta di direttiva sulla protezione dei dati, in modo da disporre di un quadro giuridico completo per la condivisione dei dati nell'ambito delle attività di contrasto; sottolinea che, al fine di promuovere ulteriormente la cooperazione operativa fra gli Stati membri, sono necessarie ancora altre misure volte a rafforzare la fiducia; sostiene pertanto il rafforzamento dei programmi europei di formazione e di scambio per gli operatori nazionali, al fine di promuovere maggiormente una cultura europea in materia di attività di contrasto;

7. ricorda al Consiglio europeo l'obbligo, che gli deriva dall'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di valutare regolarmente le minacce per l'Unione, e invita la Commissione a presentare proposte concrete su come attuare nel modo migliore tale obbligo, riunendo le valutazioni delle minacce e dei rischi compiute a livello unionale e nazionale, attualmente troppo frammentate e caratterizzate da un'ottica troppo ristretta;

8. invita a cercare il giusto equilibrio tra politiche di prevenzione e misure repressive al fine di preservare la libertà, la sicurezza e la giustizia; sottolinea che le misure di sicurezza dovrebbero essere sempre attuate in conformità dei principi dello Stato di diritto e della tutela di tutti i diritti fondamentali; invita pertanto la Commissione, in sede di elaborazione e attuazione della nuova SSI, a tenere debito conto della recente pronuncia sulla direttiva riguardante la conservazione dei dati con cui la Corte di giustizia stabilisce che tutti gli strumenti devono essere conformi ai principi di proporzionalità, necessità e legalità e devono includere le appropriate garanzie in materia di obbligo di rendiconto e di ricorso giurisdizionale;

9. si duole che la SSI manchi tuttora di un'appropriata «dimensione di giustizia»; ricorda che, in linea col programma di Stoccolma, la fiducia reciproca va rafforzata sviluppando progressivamente una cultura giudiziaria europea basata sulla diversità dei sistemi e delle tradizioni giuridiche, attraverso la cooperazione e la legislazione europee in questo settore e, in particolare, attraverso lo sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia penale;

10. rileva che è di fondamentale importanza la corretta attuazione della nuova SSI, che è necessaria una chiara divisione dei compiti tra il livello unionale e quello nazionale, e che sia il Parlamento europeo sia i parlamenti nazionali devono partecipare a questo processo di monitoraggio; intende perciò effettuare, in stretta collaborazione con i parlamenti nazionali, regolari attività di monitoraggio della corretta attuazione della SSI;

11. sottolinea l'importanza della coerenza tra gli aspetti interni e quelli esterni della sicurezza; ritiene che vadano portate al massimo grado le sinergie tra gli strumenti della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e quelli del settore giustizia e affari interni (GAI), tra cui lo scambio di informazioni e la cooperazione giudiziaria e di polizia con i paesi terzi, specialmente mediante il ricorso ad accordi sulla mutua assistenza giudiziaria, nel pieno rispetto dei principi stabiliti agli articoli 2, 3, 6 e 21 del TUE; sottolinea in questo contesto che tutti gli attori pertinenti, tra cui il coordinatore antiterrorismo dell'UE e il coordinatore anti-tratta dell'UE, devono operare in stretta collaborazione, integrando gli aspetti interni ed esterni;

Mercoledì 17 dicembre 2014

12. sottolinea la necessità di assicurare risorse finanziarie adeguate per la corretta attuazione delle misure enunciate nella SSI, e in particolare di garantire che le agenzie dell'UE come Europol ed Eurojust siano sufficientemente attrezzate per svolgere i compiti loro assegnati; riconosce, a questo proposito, l'importante ruolo che possono svolgere la ricerca e l'innovazione per lo sviluppo di strumenti utili a fronteggiare il terrorismo, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità;
 13. rileva che, nella pratica, la SSI ha ripercussioni anche sulla definizione delle priorità nelle attività delle agenzie europee e nei finanziamenti europei nel settore GAI, in cui il Parlamento è colegislatore; esorta pertanto il Consiglio a tenere debitamente conto del contributo del Parlamento alla nuova SSI prima di adottare la nuova strategia;
 14. intende elaborare ulteriormente la propria posizione sulle priorità e le azioni nel campo della sicurezza interna, anche sulla base della prevista comunicazione della Commissione sulla nuova SSI, e intavolare su questo tema un dialogo proficuo con il Consiglio e la Commissione nello spirito del trattato di Lisbona;
 15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai parlamenti degli Stati membri.
-

Mercoledì 17 dicembre 2014

P8_TA(2014)0103

Riconoscimento dello Stato palestinese**Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sul riconoscimento dello Stato di Palestina (2014/2964(RSP))**

(2016/C 294/03)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sul processo di pace in Medio Oriente,
 - viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 17 novembre 2014 sul processo di pace in Medio Oriente,
 - viste le dichiarazioni dell'alto rappresentante/vicepresidente sull'attentato alla sinagoga di Har Nof, del 18 novembre 2014, sull'attentato terroristico a Gerusalemme, del 5 novembre 2014, nonché la dichiarazione del portavoce dell'alto rappresentante dell'UE sugli ultimi sviluppi in Medio Oriente, del 10 novembre 2014,
 - visti l'annuncio del governo svedese relativo al riconoscimento dello Stato di Palestina, del 30 ottobre 2014, nonché il precedente riconoscimento da parte di altri Stati membri prima della loro adesione all'Unione europea,
 - viste le mozioni sul riconoscimento dello Stato di Palestina approvate dalla Camera dei Comuni del Regno Unito il 13 ottobre 2014, dal Senato irlandese il 22 ottobre 2014, dal Parlamento spagnolo il 18 novembre 2014, dall'Assemblea nazionale francese il 2 dicembre 2014 e dall'Assemblea portoghese il 12 dicembre 2014,
 - visto il diritto internazionale,
 - visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l'Unione europea ha confermato a più riprese il proprio sostegno a favore della soluzione a due Stati basata sui confini del 1967, che prevede Gerusalemme come capitale di entrambi gli Stati e la coesistenza, all'insegna della pace e della sicurezza, di uno Stato di Israele sicuro e di uno Stato di Palestina indipendente, democratico, territorialmente continuo e capace di esistenza autonoma, e ha sollecitato la ripresa dei colloqui di pace diretti tra Israele e l'Autorità palestinese;
- B. considerando che il conseguimento di una pace giusta e duratura tra israeliani e palestinesi rappresenta da oltre mezzo secolo una delle principali preoccupazioni della comunità internazionale, inclusa l'Unione europea;
- C. considerando che i colloqui di pace diretti tra le parti sono in una fase di stallo; che l'UE ha chiesto alle parti di adoperarsi per favorire l'instaurazione di un clima di fiducia necessario ad assicurare negoziati significativi, di astenersi dal compiere azioni che pregiudichino la credibilità del processo e di evitare le provocazioni;
- D. considerando che nella sua risoluzione del 22 novembre 2012 il Parlamento europeo ha sottolineato che l'unico modo per giungere a una pace giusta e duratura tra israeliani e palestinesi consiste nel ricorrere a mezzi pacifici e non violenti, ha chiesto che siano create le condizioni per la ripresa di colloqui di pace diretti tra le due parti, ha sostenuto, a tale proposito, la domanda della Palestina per diventare uno Stato non membro osservatore delle Nazioni Unite, ritenendolo un passo importante al fine di conferire maggiore visibilità, solidità ed efficacia alle richieste della Palestina, e ha invitato gli Stati membri dell'UE e la comunità internazionale, a tale riguardo, a trovare un accordo in questo senso;
- E. considerando che il 29 novembre 2012 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso di concedere alla Palestina lo status di Stato non membro osservatore in seno alle Nazioni Unite;
- F. considerando che il riconoscimento dello Stato di Palestina rientra nelle competenze degli Stati membri;
- G. ricordando l'impegno dell'OLP a riconoscere lo Stato di Israele dal 1993;
1. sostiene in linea di principio il riconoscimento dello Stato palestinese e la soluzione a due Stati, e ritiene che ciò debba andare di pari passo con lo sviluppo dei colloqui di pace, che occorre far avanzare;

Mercoledì 17 dicembre 2014

2. sostiene gli sforzi del presidente Abbas e del governo di consenso nazionale palestinese; sottolinea ancora una volta l'importanza di consolidare l'autorità del governo di consenso palestinese e della sua amministrazione nella Striscia di Gaza; esorta tutte le fazioni palestinesi, incluso Hamas, ad accettare gli impegni assunti dall'OLP e a porre fine alle divisioni interne; chiede all'Unione di continuare a garantire sostegno e assistenza al rafforzamento delle capacità istituzionali palestinesi;
 3. esprime grave preoccupazione per la crescente tensione e l'intensificarsi della violenza nella regione; condanna con la massima fermezza tutti gli atti di terrorismo o di violenza e manifesta il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime; mette in guardia circa i rischi di un'ulteriore recrudescenza della violenza che coinvolga i luoghi sacri, il che potrebbe trasformare il conflitto israelo-palestinese in un conflitto religioso; invita i leader politici di tutte le parti a lavorare insieme con azioni visibili per una distensione della situazione e sottolinea che l'unico modo per giungere a una soluzione sostenibile e a una pace giusta e duratura tra israeliani e palestinesi consiste nel ricorrere a mezzi non violenti e al rispetto delle norme internazionali sui diritti umani e del diritto umanitario internazionale; evidenzia che gli atti di violenza possono soltanto alimentare l'estremismo da ambo le parti; esorta tutte le parti ad astenersi da azioni che, con istigazioni, provocazioni, uso eccessivo della forza o ritorsioni, inasprirebbero la situazione;
 4. sottolinea inoltre che le azioni che mettono in dubbio gli impegni assunti a favore di una soluzione negoziata devono essere evitate; pone in evidenza che gli insediamenti sono illegali in forza del diritto internazionale; invita entrambe le parti ad astenersi da qualsiasi azione suscettibile di compromettere la fattibilità e le prospettive di una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati;
 5. ribadisce il proprio fermo sostegno a favore della soluzione a due Stati basata sui confini del 1967, con Gerusalemme come capitale di entrambi gli Stati e con uno Stato di Israele sicuro e uno Stato di Palestina indipendente, democratico, territorialmente continuo e capace di esistenza autonoma, che vivano fianco a fianco in condizioni di pace e sicurezza, sulla base del diritto all'autodeterminazione e del pieno rispetto del diritto internazionale;
 6. plaude alla recente visita del vicepresidente/alto rappresentante in Israele e in Palestina, nonché alla sua intenzione di impegnarsi proattivamente a favore di un processo positivo inteso a spezzare il circolo vizioso del conflitto e a creare le condizioni politiche per il conseguimento di effettivi progressi nel processo di pace; ritiene che l'Unione europea debba assumersi le proprie responsabilità e diventare un vero e proprio attore e facilitatore nel processo di pace in Medio Oriente, anche alla luce della necessità di riaprire i colloqui di pace, e anche mediante un approccio comune e una strategia globale per una soluzione del conflitto israelo-palestinese; ribadisce la necessità di un approccio diplomatico sotto l'egida del Quartetto per il Medio Oriente e ricorda l'importanza dell'iniziativa di pace araba;
 7. invita il VP/AR ad agevolare il raggiungimento di una posizione comune dell'UE a tal riguardo;
 8. sottolinea la necessità di una pace globale, che ponga fine a tutte le rivendicazioni e che soddisfi le legittime aspirazioni di entrambe le parti, incluse quelle degli israeliani alla sicurezza e quelle dei palestinesi alla sovranità; pone in evidenza che l'unica soluzione possibile al conflitto è la coesistenza di due Stati, Israele e Palestina;
 9. decide di avviare un'iniziativa dal titolo «Parlamentari per la pace» volta a riunire parlamentari europei, israeliani e palestinesi di vari partiti per contribuire a far progredire un'agenda di pace e integrare gli sforzi diplomatici dell'UE;
 10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'inviato del Quartetto per il Medio Oriente, alla Knesset e al governo di Israele, al Presidente dell'Autorità palestinese e al Consiglio legislativo palestinese.
-

Mercoledì 17 dicembre 2014

P8_TA(2014)0104

Settore dell'acciaio nell'Unione europea: proteggere lavoratori e industrie**Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sul settore siderurgico nell'UE: tutela dei lavoratori e dell'industria (2014/2976(RSP))**

(2016/C 294/04)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che rappresenta la base del trattato sull'Unione europea,
- vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2011 intitolata «Politica industriale: rafforzare la competitività» (COM(2011)0642),
- vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 intitolata «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica — Aggiornamento della comunicazione sulla politica industriale» (COM(2012)0582),
- vista la comunicazione della Commissione dell'11 giugno 2013 intitolata «Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile» (COM(2013)0407),
- vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sul piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile ⁽¹⁾,
- viste le sue precedenti risoluzioni sull'industria siderurgica e sulla ristrutturazione, il trasferimento e la chiusura di imprese nell'UE,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2014 sugli aspetti occupazionali e sociali della strategia Europa 2020 ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni ⁽³⁾,
- vista l'interrogazione alla Commissione sull'acciaieria Acciai Speciali Terni (AST) (O-000087/2014),
- visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4 del suo regolamento,

Sfide generali

- A. considerando che il settore siderurgico europeo ha svolto un ruolo di notevole importanza storica nel processo di integrazione europea e costituisce la base del valore aggiunto industriale in Europa;
- B. considerando che il settore siderurgico riveste una funzione essenziale nell'economia e nell'industria europee ed è attualmente soggetto a un calo sostanziale della domanda, dal quale deriva una perdita continua di posti di lavoro e di competitività che non è di buon auspicio per la necessaria ripresa dell'economia europea;
- C. considerando che l'Unione europea dovrebbe promuovere una politica di sviluppo della produzione industriale in tutti gli Stati membri allo scopo di salvaguardare posti di lavoro al suo interno e dovrebbe adoperarsi per conseguire entro il 2020 l'obiettivo indicativo di portare almeno al 20 % la quota di PIL derivante dall'industria;
- D. considerando che tra gli obiettivi dell'UE rientra quello di sostenere l'industria siderurgica, di eliminare ostacoli e minacce alla sua competitività e di far sì che essa sia in grado di adeguarsi all'evoluzione dei mercati sia europei che extraeuropei;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0069.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0060.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0005.

Mercoledì 17 dicembre 2014

- E. considerando che negli ultimi anni l'industria siderurgica ha dovuto affrontare importanti sfide non solo in termini di ristrutturazioni e fusioni industriali, con i conseguenti costi sociali, ma anche in termini di nuovi requisiti per conseguire gli obiettivi climatici dell'UE;
- F. considerando che numerosi grandi produttori di acciaio hanno intrapreso strategie incentrate sui rendimenti finanziari a breve termine a danno dell'innovazione, degli investimenti in ricerca e sviluppo, dell'occupazione e dell'aggiornamento delle competenze;
- G. considerando che l'industria siderurgica europea si trova di fronte a una crisi degli investimenti che rischia di comprometterne il futuro, ma che al tempo stesso si prevede che i materiali in acciaio svolgeranno un ruolo fondamentale nell'offrire soluzioni industriali sostenibili in relazione all'urbanizzazione, alla mobilità e ai cambiamenti demografici;
- H. considerando che, con un aumento limitato della domanda, l'Europa da esportatore netto diverrà importatore netto di acciaio, soprattutto per quanto riguarda i prodotti piani e i prodotti ad elevato valore aggiunto;
- I. considerando che secondo la Commissione la chiusura di impianti ha causato la perdita di 60 000 posti di lavoro dal 2007 a oggi e un calo della produzione, che dal 2007 al 2013 è passata da 210 a 166 milioni di tonnellate ⁽¹⁾;

Competitività e commercio

- J. considerando che conciliare la necessità di elevate prestazioni ambientali con una maggiore competitività a livello mondiale, alleviando nel contempo le preoccupazioni riguardanti la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e migliorando l'accesso alle materie prime, continua a costituire una sfida fondamentale per il settore siderurgico, tenuto conto dell'eterogeneità delle norme cui sono vincolati i vari concorrenti;
- K. considerando che in un approccio globale all'industria siderurgica vanno presi in considerazione i costi energetici e che per i consumatori industriali nell'UE i prezzi dell'energia potrebbero avere un impatto diretto sulla competitività;
- L. considerando che ulteriori miglioramenti in termini di efficienza nell'uso dell'energia e delle risorse potrebbero corrispondere a ulteriori riduzioni dei costi e delle emissioni per l'industria;
- M. considerando che la domanda da parte del settore automobilistico è limitata a causa della sovraccapacità strutturale, mentre altri settori, come le energie rinnovabili e le infrastrutture energetiche, rappresentano reali opportunità per il settore (ad esempio, una turbina eolica da 3MW rappresenta l'equivalente di 500 automobili);

Aspetti sociali

- N. considerando che gli elevati tassi di disoccupazione nell'UE sono correlati alla contrazione della sua base produttiva industriale e manifatturiera e che la crisi in corso ha generato un profondo disagio sociale per le regioni e i lavoratori colpiti;
- O. considerando che l'industria siderurgica dell'UE è una fonte occupazionale importante, cui sono attribuibili oltre 350 000 posti di lavoro diretti e vari altri milioni di posti di lavoro nell'indotto, che include la filiera del riciclaggio;
- P. considerando che la situazione di alcune acciaierie in Europa è fonte di grave preoccupazione per i lavoratori e le autorità nazionali e locali;
- Q. considerando che le imprese che attuano ristrutturazioni dovrebbero agire in modo socialmente responsabile, poiché l'esperienza dimostra che non è possibile realizzare una ristrutturazione sostenibile sul piano sociale ed economico senza un sufficiente dialogo sociale che punti in particolare a informare e consultare i lavoratori, come delineato nella citata risoluzione del Parlamento del 15 gennaio 2013;

⁽¹⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2014)0215) concernente lo stato di attuazione della comunicazione della Commissione dell'11 giugno 2013 su un piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile (COM(2013) 0407).

Mercoledì 17 dicembre 2014

- R. considerando che il pieno coinvolgimento delle parti sociali a tutti i livelli e il rafforzamento del dialogo sociale a livello di Unione sono essenziali al fine di salvaguardare gli interessi sia delle imprese siderurgiche che dei lavoratori;
- S. considerando che numerosi impianti, per una capacità complessiva di 20 milioni di tonnellate, sono a riposo a titolo temporaneo da oltre tre anni; che al tempo stesso la manodopera in molti stabilimenti in Europa è caratterizzata da lavoratori qualificati in età avanzata che hanno quasi raggiunto l'età pensionabile;

Ricerca e sviluppo/tecnologia

- T. considerando che le industrie ad alta tecnologia — ad esempio nel settore siderurgico — sono considerate un modello di know-how tecnologico che va tutelato e che è necessario agire immediatamente per impedire che tali imprese siano delocalizzate al di fuori dell'Unione;
- U. considerando che la ricerca e lo sviluppo sono elementi strategici per un'industria che deve trovare il modo di ridurre le proprie emissioni, soprattutto (ma non solo) quelle di CO₂;

Sfide

1. sottolinea che la ripresa economica dell'Europa dipende altamente da una forte industria manifatturiera, nell'ambito della quale l'industria siderurgica svolge un ruolo essenziale, e che la produzione manifatturiera dipende dalla domanda interna e dalla crescita;
2. ribadisce la necessità di preservare le competenze e il know-how acquisiti in importanti distretti industriali in modo da garantire la diversificazione, le salvaguardie ambientali, l'innovazione dei prodotti;
3. esorta la Commissione ad accelerare la preparazione della tabella di marcia per la politica industriale prevista per la prima parte del 2015 in modo da rilanciare l'industria europea sul mercato mondiale, al fine di garantire un'effettiva parità di condizioni assicurando al contempo norme sociali e ambientali elevate nell'UE e operando ai fini della reciprocità nei paesi terzi;
4. ritiene che un approccio ambizioso alla reindustrializzazione nell'ambito della revisione intermedia della strategia Europa 2020 rivesta un'importanza fondamentale per conseguire un'autentica politica industriale dell'Unione e rilanciare la sua competitività industriale a livello mondiale;
5. esorta la Commissione a studiare la posizione strategica dell'industria siderurgica europea nel mondo, giacché la produzione di acciaio è considerata un elemento strategico in numerosi paesi, nonché a elaborare una tabella di marcia specifica e chiara per le iniziative a medio e lungo termine che intende proporre a sostegno dell'industria siderurgica in Europa; sottolinea la necessità che tale tabella di marcia preveda il coinvolgimento tempestivo e totale delle parti sociali a tutti i livelli; ritiene opportuno, dato il perdurare della crisi, che venga presentata anche una relazione annuale sull'attuazione del piano d'azione per la siderurgia, al fine di consolidare i risultati positivi conseguiti nell'ultimo anno e di non perdere lo slancio acquisito;
6. chiede alla Commissione di istituire uno strumento di analisi approfondita del mercato siderurgico in grado di fornire informazioni precise sull'equilibrio tra domanda e offerta di acciaio a livello europeo e mondiale, distinguendo tra elementi strutturali e ciclici dello sviluppo del mercato in questione; ritiene che il monitoraggio del mercato siderurgico possa contribuire in modo significativo alla trasparenza dei mercati dell'acciaio e dei rottami e fornire un prezioso contributo alla definizione di misure correttive e proattive, rese inevitabili dalla natura ciclica dell'industria siderurgica; chiede alla Commissione di utilizzare tale strumento di analisi del mercato per anticipare i rischi ed esaminare il modo in cui la chiusura degli stabilimenti incida sulla ripresa del settore;
7. chiede alla Commissione di fornire, a breve termine, una relazione sulle principali sfide che l'industria siderurgica in Europa si trova ad affrontare, tenendo conto anche degli aspetti sociali, economici e ambientali; ricorda a tale proposito che, in seguito alla scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), la Commissione ha facoltà di affrontare le ripercussioni sul piano economico e sociale degli sviluppi nell'industria siderurgica europea; invita la Commissione a tenere conto delle esperienze positive acquisite, in particolare per quanto concerne le riflessioni strategiche tripartite e la ricerca;

Mercoledì 17 dicembre 2014

8. chiede che sia ripristinato con urgenza il gruppo ad alto livello sull'acciaio nel quadro del collegio dei commissari eletto di recente, assicurando il pieno coinvolgimento del Parlamento, e che sia organizzata una riunione in tale contesto per informare i soggetti interessati in merito ai progressi conseguiti nell'attuazione delle 40 azioni delineate nel piano d'azione per la siderurgia della Commissione; invita la Commissione a tenere, ove opportuno o possibile, le riunioni del gruppo ad alto livello in date adeguate in modo che i suoi lavori possano alimentare le discussioni in seno al Consiglio «Competitività»; invita la Commissione a organizzare annualmente riunioni tematiche con altri comparti industriali ad alta intensità energetica, sulle politiche in materia di concorrenza, commercio, energia o clima, dal momento che alcuni dei problemi del settore siderurgico riguardano anche altre industrie ad alta intensità energetica;

9. ritiene indispensabile il coinvolgimento diretto delle autorità regionali e locali nonché dei sindacati che rappresentano le regioni in cui si trovano gli stabilimenti siderurgici, al fine di promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni e di migliori prassi tra i principali soggetti interessati negli Stati membri;

10. sottolinea la necessità di valutare come sia possibile affrontare la crisi degli investimenti allo scopo di trasformare l'industria europea in un settore sostenibile e redditizio, tenendo conto del fatto che gli investimenti nel settore siderurgico sono caratterizzati da rendimenti a lungo termine; esorta pertanto la Commissione a valutare l'opportunità di destinare una parte del suo pacchetto di investimenti a progetti realizzabili a lungo termine nel campo delle infrastrutture e a progetti industriali su grande scala incentrati sull'innovazione, tra cui progetti in materia di efficienza energetica e basse emissioni di carbonio, che potrebbero rilanciare in misura significativa la domanda di acciaio nell'UE;

11. incoraggia inoltre il ricorso ad altri strumenti finanziari innovativi, quali i meccanismi di finanziamento con ripartizione dei rischi, che attribuiscono la priorità alle industrie siderurgiche in crisi; invita la Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a elaborare un quadro di finanziamento a lungo termine per i progetti siderurgici;

12. sottolinea che è essenziale fornire sostegno al settore siderurgico, anche attraverso lo sviluppo strategico di nuovi settori chiave utilizzatori di acciaio, ad esempio nell'ambito del settore energetico (produzione e distribuzione delle energie rinnovabili), del settore dei trasporti e dei progetti edili efficienti sotto il profilo delle risorse, creando in tal modo incentivi per processi di produzione efficienti, rafforzando il mercato interno e incentivando lo sviluppo di competenze;

13. chiede l'applicazione dell'approccio basato sulla «valutazione del ciclo di vita» onde valutare gli effetti ambientali e l'uso ridotto delle risorse in tutti gli stadi del ciclo di vita, tra cui l'estrazione e la conversione delle materie prime, seguita dalla fabbricazione e dalla distribuzione fino all'utilizzazione e/o al consumo, al fine di favorire la riutilizzazione, il riciclaggio di materiali e il recupero di energia e ridurre lo smaltimento finale;

14. invita la Commissione a verificare se l'applicazione delle norme sulla concorrenza abbia portato a soluzioni ingiuste nel mercato siderurgico europeo che potrebbero avere effetti negativi sulla sua efficienza e, in tal caso, esorta la Commissione a presentare misure correttive nonché a impedire che situazioni simili si ripresentino in futuro; sottolinea che le decisioni e le misure correttive della Commissione nell'ambito del diritto della concorrenza non dovrebbero compromettere la redditività economica dei singoli stabilimenti siderurgici, soprattutto in un contesto di accresciuta concorrenza mondiale; aggiunge che la Commissione dovrebbe adoperarsi altresì per proteggere le principali infrastrutture industriali e la capacità di produzione dalle imprese che praticano l'«asset-stripping» (spoliazione delle attività);

15. esorta la Commissione a garantire che l'attuale regime di aiuti di Stato per le industrie ad alta intensità energetica non crei distorsioni nel mercato interno, assicurando in tal modo condizioni di parità per le imprese; è del parere che le industrie ad alta intensità energetica necessitino di un quadro stabile per gli investimenti al fine di garantire un elevato livello di occupazione;

Commercio e competitività

16. esorta la Commissione ad attribuire maggiore importanza alla politica industriale adottando misure atte a consentire un rilancio della competitività dell'industria europea nel mercato globale, e a garantire un'effettiva parità di condizioni per tutti gli operatori economici;

Mercoledì 17 dicembre 2014

17. invita la Commissione a occuparsi in modo tempestivo ed efficace delle importazioni di acciaio nel mercato dell'UE che sono state oggetto di dumping e sovvenzioni illegali e ad avvalersi, ove opportuno, degli strumenti di difesa commerciale dell'UE conformemente alla normativa vigente dell'Unione;

18. chiede alla Commissione di esaminare la fattibilità di un adeguamento del carbonio alla frontiera (pagamento delle quote ETS per l'acciaio proveniente da paesi terzi) al fine di creare parità di condizioni in termini di emissioni di CO₂, ponendo in tal modo fine al fenomeno della rilocalizzazione delle emissioni di CO₂;

19. invita la Commissione a garantire che i futuri accordi commerciali prevedano disposizioni volte a migliorare in maniera significativa le opportunità di esportazione e l'accesso ai mercati per l'acciaio e i prodotti siderurgici europei; sottolinea che vi può essere un commercio equo dei prodotti siderurgici soltanto rispettando i diritti fondamentali dei lavoratori e le norme ambientali, e osserva che le importazioni a prezzi di dumping danno origine a una concorrenza sleale, soprattutto nei confronti dei produttori di acciaio inossidabile in Europa; evidenzia l'urgente necessità di modernizzare gli strumenti di difesa commerciale dell'Unione e invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri affinché intraprendano azioni concrete per portare avanti tale processo di modernizzazione, assicurando in tal modo una concorrenza leale e consentendo all'UE di adottare misure tempestive e proporzionate nella lotta contro le pratiche commerciali sleali;

20. ritiene che le misure positive proposte consentirebbero all'industria siderurgica di accrescere la propria competitività a livello internazionale, dimostrando che i prodotti siderurgici dell'UE rispettano norme sociali, ambientali ed economiche più elevate rispetto a quelli di paesi terzi e mettendo in evidenza la qualità dei produttori di acciaio dell'Unione, cosa che al tempo stesso migliorerebbe la percezione dei consumatori;

21. sottolinea che le elevate norme europee in materia di protezione ambientale e del clima potrebbero diventare norme internazionali, garantendo in tal modo condizioni di concorrenza eque;

22. prende atto delle difficoltà in cui versa il settore siderurgico in molti Stati membri, causate in parte da un significativo calo della domanda globale e da un aumento dei costi energetici e della delocalizzazione dell'attività manifatturiera europea; invita la Commissione, quindi, a dare piena attuazione alla tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (COM(2011)0571) e alle raccomandazioni strategiche della Piattaforma europea sull'efficienza nell'impiego delle risorse;

23. ritiene che la legislazione in materia di rifiuti debba essere migliorata per sostenere il funzionamento del mercato dei rottami di acciaio dell'UE, ad esempio mediante una revisione della direttiva sui veicoli fuori uso; ricorda l'importanza del buon funzionamento del mercato dei rottami, che dovrebbe essere ulteriormente rafforzato e stimolato alla luce della strategia per un'economia circolare nell'UE al fine di evitare aumenti eccessivi dei prezzi dovuti alla presenza di industrie di paesi terzi nel mercato dell'Unione; invita la Commissione, a tale riguardo, a considerare l'applicazione di dazi all'esportazione nel mercato dei rottami dell'UE al fine di evitare il dumping ambientale che si verifica normalmente;

Aspetti sociali

24. ricorda la necessità di investire nell'istruzione e nella formazione dei lavoratori e sottolinea l'importanza di un attento monitoraggio degli sviluppi in corso da parte della Commissione al fine di salvaguardare il patrimonio industriale e i lavoratori interessati;

25. chiede alla Commissione di adoperarsi per evitare rivalità tra gli Stati membri nel caso in cui un grande produttore di acciaio che gestisce impianti in diversi paesi annunci una ristrutturazione; chiede inoltre, data l'importanza del coordinamento delle politiche per garantire un'industria siderurgica sostenibile, efficiente in termini di risorse e competitiva, in grado di rispondere alle mutevoli condizioni del mercato europeo ed extraeuropeo, una soluzione paneuropea che porti al mantenimento e alla creazione di posti di lavoro di qualità e dell'attività industriale nelle regioni europee;

26. sottolinea che è necessario che l'industria, i partner sociali e le autorità locali anticipino i requisiti di formazione derivanti dalla possibile riapertura degli stabilimenti temporaneamente chiusi;

Mercoledì 17 dicembre 2014

27. è favorevole alla promozione di un programma di trasferimento del know-how per consentire ai lavoratori qualificati più anziani di trasmettere le loro conoscenze e competenze ai nuovi assunti negli stabilimenti siderurgici europei;
28. sottolinea che le imprese europee dovrebbero applicare le norme dell'Unione in materia di responsabilità sociale delle imprese e partecipazione dei lavoratori anche nei paesi terzi;
29. evidenzia che il coinvolgimento dei lavoratori nelle misure di innovazione e ristrutturazione è fondamentale per il successo economico e invita pertanto la Commissione a creare una piattaforma, con la partecipazione delle parti sociali, per fornire consulenza in merito al piano d'azione europeo per la siderurgia nonché provvedere all'attuazione e al monitoraggio dello stesso;
30. chiede che le parti sociali degli impianti siderurgici che si trovano in una situazione economica critica considerino le opzioni per ridurre collettivamente l'orario di lavoro, al fine di rispondere alle situazioni di crisi ed evitare i licenziamenti e le perdite di posti di lavoro;
31. invita la Commissione a razionalizzare l'utilizzo dei pertinenti fondi dell'UE, quali il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) e il Fondo sociale europeo (FSE), e degli strumenti politici dell'Unione per attenuare i costi sociali dell'adeguamento e garantire che le competenze pertinenti siano mantenute e sviluppate ai fini della futura competitività del settore;
32. propone che i proventi della vendita delle quote gratuite delle imprese siano interamente reinvestiti nell'economia a basse emissioni di carbonio (attrezzature, tecnologie, ricerca e sviluppo, formazione dei lavoratori);
33. reputa opportuno prevedere le future profonde mutazioni nel settore siderurgico e in altri settori industriali; ritiene a tal proposito che gli Stati membri dovrebbero adeguare maggiormente le politiche di istruzione e formazione alle esigenze del mercato del lavoro in modo da poter far fronte a situazioni simili e promuovere l'attrattiva dei campi tecnici e scientifici, onde garantire la presenza nel settore siderurgico di professionisti specializzati in grado di guidare l'innovazione;
34. sottolinea la necessità di persone qualificate e competenti per far fronte alla transizione verso prodotti e processi produttivi più sostenibili e invita a sviluppare una strategia europea in materia di formazione e istruzione; accoglie con favore il progetto di istruzione e formazione professionale «Greening Technical» per il settore siderurgico, nell'ambito del quale le imprese siderurgiche, gli istituti di ricerca e le parti sociali hanno esaminato congiuntamente il fabbisogno di competenze per la sostenibilità ambientale; invita la Commissione a sostenere ulteriormente l'attuazione dei risultati del progetto;

Ricerca e sviluppo/tecnologia

35. riconosce la necessità di sviluppare e diffondere le migliori tecniche disponibili in tutta l'UE, sostenendo — ove possibile — la sostituzione dei minerali con rottami ferrosi, nonché incrementando l'uso di forni elettrici ad arco (FEA) e sostituendo il carbone da coke con il gas;
36. chiede che gli investimenti siano orientati verso tecnologie che massimizzano l'utilizzo di apporto energetico, ad esempio ottimizzando l'uso di gas di lavorazione e calore di scarto per la produzione di vapore ed energia elettrica;
37. esorta gli Stati membri a garantire, mediante la legislazione o contratti collettivi, una protezione sociale e condizioni di lavoro adeguate, salari dignitosi nonché una tutela efficace contro il licenziamento senza giusta causa;
38. evidenzia la necessità di investire nella ricerca e nell'innovazione, in quanto elementi essenziali per il rilancio e il rinnovamento dell'economia europea in generale e dell'industria siderurgica in particolare, che è basata su lunghi cicli di vita e un grande potenziale in termini di riciclaggio; accenna, in tale contesto, alle attuali e nuove tecnologie di riduzione del minerale di ferro basate sull'idrogeno, che sono potenzialmente in grado di ridurre o eliminare una grande quantità di emissioni di anidride carbonica; chiede l'istituzione e la promozione di un marchio distintivo per i prodotti siderurgici equi «made in Europe»;

Mercoledì 17 dicembre 2014

39. ritiene che gli sforzi di ricerca e sviluppo congiunti promuoveranno una produzione di acciaio caratterizzata da basse emissioni di carbonio e basso impatto, favorendo in tal modo un'industria più sostenibile e competitiva;

40. sottolinea, a tale proposito, l'importanza fondamentale dei programmi Orizzonte 2020 e SPIRE (Processi industriali sostenibili attraverso l'uso efficiente delle risorse e l'efficienza energetica), unitamente alla necessità che la Banca europea per gli investimenti e il futuro strumento NER400 finanzino i programmi in materia di ricerca e innovazione più rischiosi;

41. invita la Commissione ad attuare una politica di innovazione ambiziosa, che consenta lo sviluppo di prodotti e processi innovativi di elevata qualità e ad alta efficienza energetica e permetta all'Unione di affermarsi nell'ambito della crescente concorrenza internazionale; sottolinea che l'innovazione nei nuovi prodotti, come i prodotti in acciaio di massa, tra cui le lamiere di acciaio ad alta resistenza per la produzione automobilistica nonché l'acciaio alto legato caratterizzato da diverse proprietà fisiche e chimiche, come pure nei nuovi processi produttivi, in particolare la tecnologia a idrogeno e la rifusione, è essenziale ai fini del miglioramento della competitività dell'industria siderurgica europea rispetto ai fornitori di paesi terzi, e che tale ambito dovrebbe essere oggetto di un sostegno particolare;

42. ricorda che l'innovazione deve essere incoraggiata sostenendo non solo ricerca e sviluppo e il trasferimento di conoscenze, ma anche l'introduzione sul mercato e gli aggregati innovativi, attraverso la promozione di partenariati pubblico-privato in settori strategici come l'industria siderurgica al fine di mobilitare più capitali privati;

43. sostiene il finanziamento dei progetti pilota industriali destinati a ridurre le emissioni di CO₂ al fine di soddisfare l'urgente necessità di una transizione verso un'economia sostenibile e decarbonizzata basata sull'efficienza energetica, sulle energie rinnovabili e su infrastrutture intelligenti, e a trasformare la tecnologia di produzione di acciaio a emissioni di CO₂ ultraridotte (ULCOS) in uno strumento di politica industriale efficiente sul piano energetico e ambientale;

44. ritiene che le opzioni di riduzione, in particolare per i settori dell'industria siderurgica, dipenderanno in misura considerevole dalle nuove tecnologie, e sottolinea pertanto l'importanza del ruolo che i programmi di ricerca e di innovazione finanziati dall'UE potrebbero svolgere nel rilanciare l'economia europea attraverso Orizzonte 2020 nonché nel garantire la competitività del settore siderurgico europeo e l'elevata qualità della sua produzione; ricorda che la ricerca e l'innovazione sono importanti forze trainanti per la crescita economica e un'industria competitiva;

45. invita la Commissione ad attuare quanto prima l'iniziativa SustSteel proposta nel piano d'azione per la siderurgia e pienamente sostenuta dal Parlamento, dal Comitato economico e sociale e dal Comitato delle regioni;

o

o o

46. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Mercoledì 17 dicembre 2014

P8_TA(2014)0105

Situazione nel Mediterraneo e necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni (2014/2907(RSP))

(2016/C 294/05)

Il Parlamento europeo,

- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
- visti la Convenzione di Ginevra del 1951 e i relativi protocolli aggiuntivi,
- vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2013 sulle misure adottate dall'UE e dagli Stati membri per affrontare il flusso di rifugiati a seguito del conflitto in Siria ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sui flussi migratori nel Mediterraneo, con particolare attenzione ai tragici eventi al largo di Lampedusa ⁽²⁾,
- visto il discorso pronunciato dal Presidente del Parlamento europeo nel corso della visita effettuata a Lampedusa il 2 e 3 ottobre 2014 in occasione dell'anniversario della tragedia del 3 ottobre 2013,
- viste le relazioni della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni concernenti le visite effettuate dalle sue delegazioni a Lampedusa nel novembre 2011, in Giordania nel febbraio 2013 in relazione ai rifugiati siriani e in Bulgaria nel gennaio 2014 in relazione alla situazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo provenienti in particolare dalla Siria,
- viste le discussioni tenutesi durante la sua seduta plenaria del 9 ottobre 2013 in merito alle politiche migratorie dell'UE nel Mediterraneo, con particolare attenzione ai tragici eventi al largo di Lampedusa,
- viste le discussioni tenutesi sin dall'inizio dell'attuale legislatura: il 22 luglio 2014 in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni in merito all'attuazione della comunicazione relativa all'attività della Task Force «Mediterraneo»; il 4 settembre 2014 in merito alle attività di Frontex nel Mediterraneo e alla Task Force «Mediterraneo»; il 24 settembre 2014 in merito alla quinta relazione annuale della Commissione sull'immigrazione e l'asilo (2013) ⁽³⁾ e alla relazione annuale dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) sulla situazione riguardante l'asilo nell'Unione europea (2013),
- vista la comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2013 sull'attività della Task Force «Mediterraneo» ⁽⁴⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 20 dicembre 2013,
- visto il documento di lavoro della Commissione del 22 maggio 2014 sull'attuazione della comunicazione relativa all'attività della Task Force «Mediterraneo» ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0414.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0448.

⁽³⁾ COM(2014)0288.

⁽⁴⁾ COM(2013)0869.

⁽⁵⁾ SWD(2014)0173, parti 1 e 2.

Mercoledì 17 dicembre 2014

- viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella sua riunione del 26 e 27 giugno 2014, in cui ha definito gli orientamenti strategici della pianificazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per gli anni a venire ⁽¹⁾,
 - visti gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea, illustrati dal Presidente Juncker il 15 luglio 2014 durante la seduta plenaria del Parlamento,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 settembre 2014 sulle politiche europee di immigrazione ⁽²⁾,
 - visti gli impegni assunti dal commissario responsabile per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, Dimitris Avramopoulos, in occasione della sua audizione del 30 settembre 2014 dinanzi alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 10 ottobre 2014 sul tema «Adoperarsi per una migliore gestione dei flussi migratori»,
 - vista la relazione elaborata nell'aprile 2012 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) sul tema «Perdita di vite umane nel Mediterraneo»,
 - viste le relazioni annuali del relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani dei migranti, in particolare quella dell'aprile 2013 sulla gestione delle frontiere esterne dell'UE e il relativo impatto sui diritti umani dei migranti e quella dell'aprile 2014 sullo sfruttamento lavorativo dei migranti,
 - vista l'allocuzione di Sua Santità Papa Francesco in occasione della visita al Parlamento del 25 novembre 2014,
 - viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni (O-000078/2014 — B8-0037/2014 e O-000079/2014 — B8-0038/2014),
 - vista la discussione sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni tenutasi al Parlamento il 25 novembre 2014,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
 - visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che, secondo i dati dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni ⁽³⁾, nei primi nove mesi del 2014 sono morte almeno 3 072 persone nel Mediterraneo, a ulteriore riprova della necessità di compiere ogni sforzo possibile per salvare la vita delle persone in pericolo e di garantire che gli Stati membri rispettino i propri obblighi internazionali in materia di soccorso in mare;
- B. considerando che circa 500 migranti sarebbero stati uccisi dopo che l'imbarcazione che li trasportava dall'Egitto all'Unione europea è stata presumibilmente speronata e affondata di proposito dai trafficanti; che i responsabili del traffico di migranti e della tratta di esseri umani sfruttano la migrazione irregolare e che queste reti mettono in serio pericolo la vita dei migranti e rappresentano un grave problema per l'UE;
- C. considerando che l'operazione «Mare Nostrum» per le azioni di pattugliamento, soccorso e sorveglianza, avviata dall'Italia per rafforzare le attività di soccorso umanitario nel Mediterraneo, ha prestato soccorso a 150 810 migranti in 364 giorni ⁽⁴⁾; che il governo italiano ha annunciato l'intenzione di mettere gradualmente fine all'operazione «Mare Nostrum»;
- D. considerando che l'operazione congiunta «Triton», coordinata da Frontex, è diventata pienamente operativa il 1° novembre 2014, ma non è chiaro quali saranno i contributi apportati dagli Stati membri in futuro;

⁽¹⁾ EUCO 79/14.

⁽²⁾ REX/414.

⁽³⁾ «Fatal Journeys: Tracking Lives Lost during Migration», IOM, 2014.

⁽⁴⁾ <http://www.marina.difesa.it/EN/operations/Pagine/MareNostrum.aspx>

Mercoledì 17 dicembre 2014

1. riconosce l'importanza di sviluppare un approccio globale alle migrazioni;
 2. ribadisce che l'UE deve rafforzare l'equa ripartizione delle responsabilità e la solidarietà nei confronti degli Stati membri che accolgono il maggior numero di rifugiati e richiedenti asilo in termini assoluti o relativi, conformemente all'articolo 80 TFUE; ricorda gli obblighi derivanti dagli articoli 78 e 79 TFUE;
 3. si rammarica per la tragica perdita di vite umane nel Mediterraneo; esorta l'UE e gli Stati membri a compiere ogni sforzo possibile per scongiurare nuove tragedie in mare; è consapevole della necessità di garantire che gli obblighi di ricerca e soccorso siano effettivamente rispettati e di destinare pertanto opportuni finanziamenti a tal fine nel medio e lungo periodo;
 4. reputa necessario riflettere sul rafforzamento della politica e della sicurezza delle frontiere, nonché sulle possibili soluzioni per migliorare il ruolo futuro di Frontex e dell'EASO; invita gli Stati membri a continuare a dare prova di solidarietà e impegno contribuendo in misura sufficiente al bilancio e alle operazioni di tali agenzie;
 5. ricorda che gli Stati membri dovrebbero stabilire severe sanzioni penali contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, sia verso l'Unione europea che al suo interno, nonché contro le persone o i gruppi che sfruttano i migranti vulnerabili nell'UE, e che dovrebbero altresì realizzare ampie campagne di informazione e sensibilizzazione in merito ai rischi in cui incorrono le persone che si affidano ai trafficanti e le vittime della tratta di esseri umani;
 6. reputa necessario trovare nuovi canali di migrazione legale;
 7. considera la necessità di esplorare nuove iniziative basate su esempi positivi di reinsediamento, quali il programma di reinsediamento volontario previsto all'articolo 17 del regolamento che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione; ricorda che gli Stati membri che intendono attuare programmi di reinsediamento possono beneficiare di un finanziamento dell'UE;
 8. sottolinea la necessità di esaminare la strategia globale di cooperazione con i paesi terzi, in particolare quelli dell'Africa subsahariana, del Nord Africa e del Medio Oriente, per quanto concerne l'assistenza umanitaria, finanziaria e politica, anche nell'ambito dell'applicazione della legge, se del caso; chiede altresì chiarimenti circa il ruolo delle politiche in materia di protezione regionale, reinsediamento e rimpatrio, inclusi gli accordi di gestione della migrazione dei paesi di origine e di transito, per far fronte alle cause profonde della migrazione; sottolinea la necessità che i paesi terzi rispettino il diritto internazionale per quanto riguarda il salvataggio di vite umane in mare e garantiscano la protezione dei rifugiati nonché il rispetto dei diritti fondamentali;
 9. dovrebbe considerare la possibilità di provvedere al trattamento rapido delle domande, in collaborazione con i paesi terzi di transito e di origine, e al rimpatrio dei migranti che non soddisfano i requisiti per ottenere asilo e protezione nell'UE, così da garantire un utilizzo ottimale delle risorse a vantaggio delle persone che necessitano realmente di protezione; sottolinea la necessità di incoraggiare le politiche di rimpatrio volontario garantendo nel contempo la protezione dei diritti di tutti i migranti e l'accesso sicuro e legale al sistema di asilo dell'UE;
 10. ritiene che dovrebbe essere condotta un'analisi di come sono spesi in questo contesto i fondi destinati agli affari interni, compresi i fondi di emergenza, in particolare per le azioni concernenti la migrazione e l'asilo, il controllo delle frontiere, la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e il rimpatrio, nonché i fondi relativi alla politica estera e di sviluppo dell'UE;
 11. esprime preoccupazione circa le modalità con cui assicurare l'efficace attuazione del sistema europeo comune di asilo — incluso, ove necessario e se richiesto, l'avvio del meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi (articolo 33 del regolamento (UE) n. 604/2013) o mediante procedure di infrazione in caso di scorretta applicazione della legislazione dell'UE — e le modalità con cui garantire norme comuni efficaci in materia di accoglienza, procedure e qualifiche in tutta l'UE, proteggendo i soggetti più vulnerabili e incoraggiando l'inclusione sociale dei rifugiati;
 12. incarica la sua commissione competente di valutare le varie politiche interessate utilizzando risorse aggiuntive, quali risorse per condurre audizioni e inviare delegazioni ad hoc, nonché di elaborare una serie di raccomandazioni e di presentare una relazione di iniziativa strategica in Aula entro la fine del 2015;
 13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Giovedì 18 dicembre 2014

P8_TA(2014)0106

Venezuela: persecuzione dell'opposizione democratica**Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2014 sulla persecuzione dell'opposizione democratica in Venezuela (2014/2998(RSP))**

(2016/C 294/06)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Venezuela, comprese quelle del 24 maggio 2007 sull'emittente «Radio Caracas TV» in Venezuela ⁽¹⁾, del 23 ottobre 2008 sulle interdizioni politiche in Venezuela ⁽²⁾, del 7 maggio 2009 sul Venezuela: il caso di Manuel Rosales ⁽³⁾, dell'11 febbraio 2010 sul Venezuela ⁽⁴⁾, dell'8 luglio 2010 sul Venezuela, segnatamente il caso di Maria Lourdes Afiuni ⁽⁵⁾, del 24 maggio 2012 sul possibile ritiro del Venezuela dalla Commissione interamericana per i diritti umani ⁽⁶⁾ e del 27 febbraio 2014 sulla situazione politica in Venezuela ⁽⁷⁾,
 - viste le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal portavoce del vicepresidente/alto rappresentante dell'UE Catherine Ashton il 28 marzo 2014 e il 15 aprile 2014 sulla situazione in Venezuela,
 - visto il parere del gruppo di lavoro sulle detenzioni arbitrarie della commissione per i diritti umani dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 26 agosto 2014,
 - vista la dichiarazione dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 20 ottobre 2014, sulla detenzione di manifestanti e politici in Venezuela,
 - visto il patto internazionale sui diritti civili e politici, cui il Venezuela ha aderito,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
 - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che la crisi economica, gli elevati tassi di corruzione, la carenza cronica di beni essenziali, la violenza e le divisioni politiche hanno dato origine dal febbraio 2014 a proteste pacifiche, tuttora in corso, contro il governo del presidente Nicolás Maduro; che i manifestanti sono stati oggetto di un uso sproporzionato della forza e della violenza da parte della polizia, di membri della Guardia nazionale e di gruppi armati filogovernativi fuori controllo; che, stando a quanto riferito da organizzazioni locali e internazionali, oltre 1 700 manifestanti sono detenuti in attesa di processo, più di 69 sono tuttora in carcere e almeno 40 persone sono state uccise durante le proteste, mentre i loro assassini non sono ancora stati assicurati alla giustizia; che l'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani conferma di avere ricevuto segnalazioni di oltre 150 casi di maltrattamenti durante la detenzione, compresi casi di tortura; che, stando a diverse fonti, la persecuzione dell'opposizione democratica da parte delle forze di sicurezza è tuttora in atto;
- B. considerando che la libertà di espressione e il diritto di partecipare a manifestazioni pacifiche sono elementi fondamentali della democrazia e sono riconosciuti dalla Costituzione venezuelana; che l'uguaglianza e la giustizia per tutti sono impossibili senza il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali di tutti i cittadini; che numerose segnalazioni confermano che i mezzi d'informazione sono sempre più spesso oggetto di censura e intimidazioni; che nel corso della 70^a assemblea generale della Società interamericana della stampa (IAPA) a Santiago (Cile), l'organizzazione ha dichiarato che il Venezuela sta esercitando una forte pressione sui mezzi d'informazione indipendenti e ha esortato il paese a rispettare la libertà di espressione, denunciando un'ulteriore perdita delle libertà democratiche;

⁽¹⁾ GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 484.

⁽²⁾ GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 85.

⁽³⁾ GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 113.

⁽⁴⁾ GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 69.

⁽⁵⁾ GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 130.

⁽⁶⁾ GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 88.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0176.

Giovedì 18 dicembre 2014

- C. considerando che il leader dell'opposizione Leopoldo López è stato arbitrariamente incarcerato il 18 febbraio 2014 con l'accusa di cospirazione, istigazione di manifestazioni violente, incendio doloso e danni alla proprietà; che dalla sua incarcerazione ha subito torture fisiche e psicologiche ed è stato detenuto in isolamento; che i sindaci dell'opposizione Daniel Ceballos e Vicencio Scarano, così come il funzionario di polizia Salvatore Lucchese, sono stati arrestati per non aver posto fine alle proteste e alla ribellione civile nelle rispettive città, e sono stati condannati a diversi anni di carcere; che Juan Carlos Caldera, Ismael García e Richard Mardo, esponenti dell'opposizione e membri del Congresso, sono attualmente sottoposti a indagini e procedimenti giudiziari finalizzati alla loro sospensione e squalifica dal Congresso;
- D. considerando che leader studenteschi come Sairam Rivas, presidente del centro studentesco della scuola di formazione per assistenti sociali dell'Università centrale del Venezuela, Cristian Gil e Manuel Cotiz sono stati ingiustamente detenuti in locali appartenenti ai servizi segreti bolivariani per oltre 120 giorni e sottoposti a torture e maltrattamenti in relazione alle proteste che hanno avuto luogo tra febbraio e maggio 2014, con le accuse di istigazione a delinquere e sfruttamento di minori per commettere reati;
- E. considerando che il 20 ottobre 2014 l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Zeid Ra'ad Al Hussein ha espresso preoccupazione per la detenzione di manifestanti e ha chiesto il rilascio di tutte le persone detenute per aver esercitato il proprio diritto a manifestare pacificamente; che l'8 ottobre 2014 il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle detenzioni arbitrarie ha dichiarato la detenzione di Leopoldo López illegale, arbitraria e motivata dalle sue opinioni politiche, e ha chiesto la sua liberazione, come pure quella di tutte le persone detenute arbitrariamente;
- F. considerando che il governo venezuelano ha la particolare responsabilità di rispettare lo Stato diritto e il diritto internazionale, tenendo conto del fatto che dal 16 ottobre 2014 è membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- G. considerando che le osservazioni formulate dalla commissione delle Nazioni Unite contro la tortura nel suo recente rapporto sulla Repubblica bolivariana del Venezuela esprimono esplicitamente preoccupazione per l'impunità imperante, la tortura e il maltrattamento dei prigionieri politici, l'uso eccessivo della forza, il tacito consenso e la complicità con le azioni dei gruppi armati filogovernativi, le detenzioni arbitrarie e l'assenza di garanzie procedurali fondamentali; che in tale rapporto si chiede l'immediata liberazione di tutte le persone detenute arbitrariamente, inclusi Leopoldo López e Daniel Ceballos, che sono stati arrestati per aver esercitato il proprio diritto di esprimersi e manifestare pacificamente, e si manifesta inoltre preoccupazione per gli attacchi rivolti ai giornalisti e agli attivisti dei diritti umani, le esecuzioni extragiudiziali e la completa mancanza di indipendenza della magistratura;
- H. considerando che José Miguel Insulza, segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS), ha chiesto la liberazione delle persone imprigionate per aver partecipato alle manifestazioni; che la commissione interamericana per i diritti umani ha espresso profonda preoccupazione per la situazione relativa alla libertà di associazione e alla libertà di espressione in Venezuela;
- I. considerando che il 10 settembre 2013 è entrata in vigore la decisione del Venezuela di ritirarsi dalla convenzione americana sui diritti umani; che, a seguito di tale azione, i cittadini e i residenti del Venezuela non possono adire la Corte interamericana dei diritti umani;
- J. considerando che nel marzo 2014 María Corina Machado — la parlamentare dell'Assemblea nazionale venezuelana ad aver raccolto il maggior numero di consensi popolari — è stata illegittimamente e arbitrariamente destituita, privata del mandato ed espulsa dal parlamento dal presidente dell'Assemblea nazionale, Diosdado Cabello, che l'ha accusata di tradimento per aver denunciato dinanzi al Consiglio permanente dell'OAS le massicce e sistematiche violazioni dei diritti umani perpetrate in Venezuela;
- K. considerando che, durante la sua attività politica e parlamentare, María Corina Machado è stata oggetto di una serie di procedimenti penali, persecuzioni politiche, minacce, intimidazioni e vessazioni ed è perfino stata aggredita all'interno dell'Aula dell'Assemblea nazionale da alcuni sostenitori del governo; che è stata recentemente incriminata con l'accusa di aver cercato di assassinare il presidente Maduro e rischia una condanna fino a 16 anni di carcere;

Giovedì 18 dicembre 2014

- L. considerando che la magistratura non opera quale ramo indipendente del governo; che non ci si può aspettare che un siffatto sistema giudiziario conduca indagini imparziali o pronunci sentenze eque sulle accuse rivolte contro l'opposizione;
- M. considerando che solo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e un dialogo costruttivo e rispettoso condotto in uno spirito di tolleranza possono aiutare il paese a uscire da questa grave crisi e a superare le future difficoltà;
- N. considerando che nell'aprile 2014 il governo e l'opposizione hanno avviato un negoziato in relazione alle proteste, noto come «Mesa de Diálogo», che purtroppo è stato interrotto un mese più tardi senza aver sortito alcun risultato;
- O. considerando che il Venezuela è il paese dell'America latina con le più vaste riserve energetiche; che il popolo venezuelano deve far fronte a una grave carenza di prodotti di base, i prezzi dei prodotti alimentari sono raddoppiati ed è stato introdotto un razionamento dei viveri; che i prezzi del petrolio continuano a diminuire sensibilmente, il che aggrava la crisi economica e minaccia la fragile economia del paese, che dipende dal settore petrolifero;
- P. considerando che l'incapacità dello Stato di garantire l'ordine pubblico ha reso il Venezuela uno dei paesi più violenti del mondo; che, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, la crisi politica ed economica in corso in Venezuela ha contribuito all'aumento vertiginoso del tasso di omicidi e a una mancanza di sicurezza per i cittadini;
1. esprime profonda preoccupazione per il deteriorarsi della situazione in Venezuela e condanna l'incarcerazione di manifestanti pacifici, studenti e leader dell'opposizione; sollecita il rilascio immediato dei prigionieri detenuti arbitrariamente, in linea con le richieste avanzate da diversi organismi delle Nazioni Unite e organizzazioni internazionali;
 2. condanna fermamente la persecuzione politica e la repressione dell'opposizione democratica, le violazioni della libertà di espressione e manifestazione come pure la censura dei mezzi di informazione e del web;
 3. deplora con forza l'uso della violenza contro i manifestanti; esprime il suo sincero cordoglio alle famiglie delle vittime; invita le autorità del Venezuela a indagare su tali crimini e a garantire che i responsabili rispondano pienamente delle proprie azioni, senza alcun margine di impunità;
 4. esorta tutte le parti a portare avanti un dialogo pacifico che coinvolga tutte le componenti della società venezuelana, con l'obiettivo di definire punti di convergenza e consentire agli attori politici di discutere dei problemi più gravi che il paese si trova ad affrontare; invita tutti i soggetti coinvolti a evitare un'ulteriore recrudescenza della violenza e ricorda al governo del Venezuela che non sarà possibile avviare un dialogo costruttivo finché i leader dell'opposizione continueranno ad essere arbitrariamente detenuti in carcere;
 5. chiede alle autorità venezuelane di procedere immediatamente al disarmo e allo scioglimento delle associazioni e dei gruppi armati filogovernativi fuori controllo, ponendo fine alla loro impunità;
 6. rammenta al governo del Venezuela la sua responsabilità di garantire la conformità di tutti i procedimenti giudiziari agli standard internazionali; ricorda che il rispetto del principio della separazione dei poteri è fondamentale in una democrazia e che il sistema giudiziario non può essere impiegato dalle autorità a fini di persecuzione politica e repressione dell'opposizione democratica; invita le autorità venezuelane a ritirare le accuse infondate e i mandati di arresto ingiustificati emessi nei confronti dei politici dell'opposizione come pure a garantire la sicurezza di tutti i cittadini del paese, a prescindere dalle loro opinioni o affiliazioni politiche;
 7. invita il governo del Venezuela a rispettare la propria Costituzione e a ottemperare ai propri obblighi internazionali in materia di indipendenza della magistratura, diritto alla libertà di espressione, associazione e riunione pacifica e pluralismo politico, che costituiscono gli elementi fondanti della democrazia, nonché ad assicurare che le persone non siano perseguite per aver esercitato i propri diritti di riunione pacifica e libertà di espressione;

Giovedì 18 dicembre 2014

8. invita il governo del Venezuela a rispettare i diritti umani, a condurre indagini efficaci in merito alle presunte violazioni degli stessi e a mettere i difensori dei diritti umani e le organizzazioni non governative indipendenti in condizione di svolgere le proprie legittime attività di promozione dei diritti umani e della democrazia;
 9. chiede al SEAE e alla delegazione dell'UE, come pure alle delegazioni degli Stati membri, di continuare a monitorare le indagini riguardanti i leader dell'opposizione e le udienze dei relativi processi;
 10. invita il governo del Venezuela ad avviare un dialogo risoluto e aperto con l'Unione europea sul tema dei diritti umani;
 11. sollecita l'UE, gli Stati membri e il vicepresidente/alto rappresentante Federica Mogherini a chiedere il rilascio immediato dei manifestanti arrestati arbitrariamente sin dall'inizio delle proteste;
 12. ricorda la sua richiesta di inviare una delegazione ad hoc del Parlamento europeo per valutare la situazione in Venezuela e avviare quanto prima un dialogo con tutte le parti coinvolte nel conflitto;
 13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo e all'Assemblea nazionale della Repubblica bolivariana del Venezuela, all'Assemblea parlamentare eurolatinoamericana e al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani.
-

Giovedì 18 dicembre 2014

P8_TA(2014)0107

Mauritania, in particolare il caso di Biram Dah Abeid**Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2014 sulla Mauritania, in particolare il caso di Biram Dah Abeid (2014/2999(RSP))**

(2016/C 294/07)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Mauritania, incluse quella del 14 giugno 2012 sui diritti umani e la situazione della sicurezza nella regione del Sahel ⁽¹⁾ e quella del 22 ottobre 2013 sulla situazione dei diritti umani nella regione del Sahel ⁽²⁾,
 - viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri», del 17 marzo 2014, sull'attuazione della strategia dell'UE per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel,
 - vista la dichiarazione rilasciata il 25 giugno 2014 del portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulle elezioni presidenziali nella Repubblica islamica di Mauritania,
 - visto l'articolo 1 della Costituzione della Mauritania, che garantisce l'uguaglianza di tutti i suoi cittadini dinanzi alla legge, senza distinzione di origine, razza, sesso o condizione sociale,
 - vista la Carta africana per i diritti dell'uomo e dei popoli (ratificata dalla Mauritania nel 1986) che, all'articolo 5, proibisce espressamente la schiavitù, e vista l'adesione della Mauritania a strumenti internazionali che vietano le forme contemporanee di schiavitù, segnatamente la Convenzione concernente la schiavitù, del 1926, e il relativo Protocollo recante modifica, nonché la Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, del 1956,
 - visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di Cotonou),
 - viste le osservazioni conclusive sulla Mauritania, del 24 luglio 2014, a cura del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne delle Nazioni Unite,
 - vista la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 105 concernente l'abolizione del lavoro forzato,
 - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che Biram Dah Abeid, figlio di schiavi liberati, è impegnato in una campagna di sensibilizzazione a favore dell'eliminazione della schiavitù; che nel 2008 ha fondato l'Iniziativa per la rinascita del movimento abolizionista (IRA — Initiative pour la Résurgence du Mouvement Abolitionniste); che questa organizzazione si propone di attirare l'attenzione sulla questione e di contribuire a promuovere casi specifici dinanzi al tribunale; che Biram Dah Abeid è stato insignito del Premio delle Nazioni Unite per i Diritti umani nel 2013;
- B. considerando che l'11 novembre 2014 Biram Dah Abeid, attivista leader del movimento contro la schiavitù in Mauritania e fondatore dell'Iniziativa per la rinascita del movimento abolizionista è stato arrestato a seguito di una marcia pacifica contro la schiavitù; che Biram Dah Abeid è stato accusato di aver organizzato una manifestazione, di aver partecipato a una manifestazione e di appartenere a un'organizzazione illegale, e che, secondo alcune fonti, rischierebbe la pena di morte; che la pena di morte è tuttora prevista dal codice penale della Mauritania, non si limita ai reati più gravi ed è inflitta a seguito di condanne basate su confessioni ottenute sotto tortura;

⁽¹⁾ GU C 322 E del 15.11.2013, pag. 94.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0431.

Giovedì 18 dicembre 2014

- C. considerando che anche altri militanti antischiavismo sono stati arrestati e incarcerati, facendo salire a 17 il numero totale degli attivisti dell'Iniziativa per la rinascita del movimento abolizionista della Mauritania in stato di detenzione; che durante gli arresti la gendarmeria della Mauritania avrebbe fatto un uso eccessivo della forza, ricorrendo tra l'altro a percosse con manganelli, trascinamenti e tecniche di umiliazione come quella di far spogliare i detenuti; che le guardie carcerarie sarebbero inoltre accusate di aver tentato di costringere alcuni degli attivisti a firmare confessioni;
- D. considerando che Biram Dah Abeid è stato il secondo candidato più votato alle elezioni presidenziali della Mauritania nel 2014; che la sua reputazione lo ha reso un obiettivo primario per le autorità della Mauritania; che il suo arresto e quello dei suoi colleghi rappresentano un giro di vite nei confronti dell'opposizione politica e della società civile;
- E. considerando che, sebbene abolita nel 1981 e qualificata come reato nel 2007, la pratica della schiavitù continua a esistere in Mauritania; che la Mauritania è al primo posto della classifica stilata in base all'indice globale della schiavitù 2014, con la proporzione più elevata della popolazione ridotta in schiavitù (fino al 4 %); che altre stime collocano la diffusione della schiavitù a una percentuale che arriva fino al 20 %; che l'Atto sulla schiavitù adottato di recente non contempla tutte le forme di schiavitù in Mauritania, escludendo ad esempio tutte le forme di servitù della gleba;
- F. considerando che la schiavitù in Mauritania ha un'esplicita connotazione razziale, laddove gli schiavi provengono quasi completamente dalla comunità (nera) haratin, che comprende tra il 40 e il 60 % della popolazione della Mauritania, nonché da altre comunità, come constatato dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulle forme contemporanee di schiavitù; che gli haratin, anche se non ridotti in schiavitù, si vedono spesso negare l'accesso ai lavori di rango più elevato e alle posizioni di rilievo nella vita pubblica;
- G. considerando che la schiavitù è solitamente ereditaria, e i bambini nati da donne ridotte in schiavitù sono spesso considerati proprietà della famiglia del padrone per tutta la loro vita; che le schiave sono abitualmente sottoposte a violenze sessuali; che alla maggior parte degli schiavi viene negata un'istruzione formale e insegnato che il loro destino appartiene ai loro padroni, perpetuando in questo modo la cosiddetta schiavitù psicologica; che le donne schiave necessitano del permesso del loro padrone per sposarsi; che molti degli schiavi sono nati da uno stupro; che persino gli schiavi messi in libertà hanno poche opportunità di trovare un'occupazione adeguata;
- H. considerando che la Mauritania ha ratificato convenzioni quali la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, così come l'accordo ACP-UE di Cotonou;
1. condanna fermamente l'arresto e la detenzione in corso di Biram Dah Abeid, attivista contro la schiavitù, e dei suoi compagni attivisti e ne chiede l'immediato rilascio; esprime preoccupazione per le segnalazioni di episodi di violenza a danno di taluni attivisti ed esorta le autorità mauritane a perseguire a termini di legge i funzionari coinvolti negli episodi di abuso e tortura nei confronti dei prigionieri;
 2. invita il governo mauritano a cessare l'uso della violenza nei confronti dei civili che partecipano a proteste pubbliche pacifiche e a campagne mediatiche a sostegno di Biram Dah Abeid, a porre fine alla repressione della società civile e dell'opposizione politica nonché a consentire agli attivisti contro la schiavitù di proseguire le loro attività non violente senza temere vessazioni o intimidazioni; esorta le autorità mauritane a consentire la libertà di parola e di riunione, conformemente alle convenzioni internazionali e al diritto interno della Mauritania;
 3. condanna fermamente ogni forma di schiavitù, e in particolare l'elevata diffusione di schiavitù riportata, le pratiche legate al fenomeno nonché la tratta di esseri umani all'interno della Mauritania; accoglie con favore la configurazione, da parte del governo mauritano, della schiavitù come reato, l'esistenza di un tribunale speciale per la schiavitù e l'annuncio dello stesso governo, nel mese di marzo 2014, relativo all'introduzione di una tabella di marcia per l'abolizione della schiavitù;

Giovedì 18 dicembre 2014

4. constata con rammarico che vi è stato un solo procedimento giudiziario per schiavitù; invita il governo mauritano a porre fine a tutte le forme di schiavitù, a promulgare leggi contro tale pratica e ad adottare una normativa intesa a modificare ovvero abrogare le norme discriminatorie, tra cui le disposizioni discriminatorie dei relativi codici penale, dello status personale e della cittadinanza; sottolinea che le accuse di schiavitù e di pratiche simili dovrebbero essere oggetto di indagini e azioni penali efficaci;
 5. invita le autorità mauritane a sensibilizzare circa i comportamenti e le convinzioni della popolazione riguardanti la schiavitù a tutti i livelli della società; incoraggia vivamente le autorità mauritane a prestare il proprio contributo affinché cambino gli atteggiamenti collettivi in tema di razza e schiavitù, in particolare per quanto riguarda la popolazione haratin; sottolinea che la discriminazione per motivi di origine etnica, in particolare nel campo dell'istruzione e dell'occupazione, andrebbe dichiarata illegale; invita inoltre le autorità della Mauritania a smantellare il sistema, basato su caste, di riduzione in schiavitù, in particolare nei confronti delle donne nell'attività domestica;
 6. sollecita lo sviluppo di un'istruzione formale universale, affinché gli ex schiavi e quelli attuali, così come i rispettivi figli, possano migliorare il loro livello di alfabetizzazione e disporre degli strumenti necessari a trovare un'occupazione adeguata; osserva che tutti i cittadini mauritani dovrebbero avere il diritto di possedere terreni, in particolare se li hanno occupati e coltivati per generazioni, un diritto che Biram Dah Abeid e l'Iniziativa per la rinascita del movimento abolizionista propongono in quanto strumento fondamentale per porre termine alla catena della schiavitù; incoraggia, a tale proposito, il governo mauritano a ratificare la convenzione n. 169 dell'OIL, che riconosce le forme di utilizzo dei suoli da parte delle popolazioni indigene;
 7. sottolinea l'importanza di un rapporto fruttuoso tra l'UE e la Mauritania, con l'obiettivo di contribuire alla democrazia, alla stabilità e allo sviluppo del paese; sottolinea che la Mauritania rappresenta un partner importante nel quadro della strategia dell'UE per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel;
 8. esorta il vicepresidente/alto rappresentante, il Servizio europeo per l'azione esterna e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi tesi a combattere la schiavitù in Mauritania, in particolare garantendo una politica estera e in materia di diritti umani che sia chiara e attuabile, in linea con il quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia, e promuovendo una dimensione dei diritti umani nel quadro della strategia dell'UE Sahel e dei dialoghi con il governo mauritano, anche nell'ambito di accordi bilaterali formali;
 9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, alle autorità mauritane, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, alla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, alla Lega araba e all'Unione africana.
-

Giovedì 18 dicembre 2014

P8_TA(2014)0108

Sudan, il caso del Dr. Amin Mekki Medani

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2014 sul Sudan: il caso del dottor Amin Mekki Medani (2014/3000(RSP))

(2016/C 294/08)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sul Sudan,
 - vista la relazione del 18 settembre 2013 dell'esperto indipendente del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Sudan,
 - vista la dichiarazione dell'UE del 15 luglio 2014 sul rilascio dei detenuti politici in Sudan,
 - viste le conclusioni sul Sudan del Consiglio Affari esteri dell'UE dell'11 novembre 2014,
 - vista la relazione del 4 settembre 2014 dell'esperto indipendente del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Sudan,
 - visti gli accordi sul dialogo nazionale e sul processo costituzionale firmati ad Addis Abeba il 4 settembre 2014,
 - vista la dichiarazione «Sudan Call» relativa all'istituzione di uno Stato di cittadinanza e democrazia,
 - visto il piano nazionale del Sudan sui diritti umani adottato nel 2013, che si fonda sui principi di universalità e di uguaglianza di tutte le persone,
 - vista la sua risoluzione del 25 novembre 2014 sull'UE e sul quadro di sviluppo globale post 2015 ⁽¹⁾,
 - vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
 - visto il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,
 - vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) del 18 dicembre 1979,
 - visti i principi di Johannesburg per la sicurezza nazionale, la libertà di espressione e l'accesso all'informazione, documento delle Nazioni Unite E/CN. 4/1996/39 (1996),
 - visto l'accordo globale di pace (CPA) in Sudan del 2005,
 - vista la carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,
 - visto l'accordo di Cotonou,
 - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che il 6 dicembre 2014 i servizi nazionali sudanesi di sicurezza e di intelligence (NISS) hanno arrestato il dottor Amin Mekki Medani, noto attivista per i diritti umani ed ex presidente dell'organizzazione sudanese per il monitoraggio dei diritti umani «Sudan Human Rights Monitor» (SHRM), prelevandolo dalla sua casa a Khartoum;
- B. considerando che si nutrono gravi preoccupazioni per la sicurezza del dottor Medani, che ha 76 anni e versa in cattive condizioni di salute; che i NISS avrebbero rifiutato di permettergli di portare con sé i suoi medicinali al momento dell'arresto;

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0059.

Giovedì 18 dicembre 2014

- C. considerando che il dottor Medani è simbolo di forte impegno per i diritti umani, l'umanitarismo e lo Stato di diritto, avendo ricoperto posizioni di alto livello all'interno di una variegata serie di istituzioni nazionali e internazionali, tra cui la magistratura sudanese, il governo di transizione democratica del Sudan (come ministro di gabinetto per la pace), e l'ONU; che ha rappresentato le vittime di violazioni e si è costantemente espresso contro gli abusi di potere, e nel 2013 si è aggiudicato il riconoscimento «Eroi per i diritti umani» da parte della delegazione UE in Sudan per gli sforzi che ha profuso a livello locale e internazionale nella promozione dei diritti umani;
- D. considerando che il dottor Medani è stato arrestato poco dopo il suo ritorno da Addis Abeba, dove aveva firmato la dichiarazione «Sudan Call» per conto di organizzazioni della società civile — un impegno a lavorare a favore della cessazione dei conflitti che imperversano in diverse regioni del Sudan e a favore di riforme giuridiche, istituzionali ed economiche; che Farouk Abu Issa, leader della coalizione d'opposizione Forum del consenso nazionale, e il dottor Farah Ibrahim Mohamed Alagar sono stati arrestati in modo analogo rispettivamente il 6 e 7 dicembre 2014 per la loro partecipazione al «Sudan Call»;
- E. considerando che la dichiarazione, che impegna i firmatari a porre fine a guerre e conflitti, è stata firmata dai rappresentanti dei partiti politici e di opposizione, tra cui il Partito nazionale Umma, le Forze di consenso nazionale e il Fronte rivoluzionario del Sudan (SRF); che tale dichiarazione è un'estensione della dichiarazione di Parigi dell'8 agosto 2014, firmata dal Fronte rivoluzionario del Sudan e dal Partito nazionale Umma, quest'ultimo rappresentato da Sadiq Al Mahdi;
- F. considerando che l'arresto del dottor Medani è rappresentativo delle politiche repressive esercitate dalle autorità sudanesi per impedire il pacifico e legittimo dibattito politico e per limitare la libertà di opinione, di espressione e di associazione, e rappresenta un ulteriore esempio di detenzione arbitraria illegale praticata dai NISS;
- G. considerando che i governi hanno la responsabilità primaria di dare risposta alle preoccupazioni politiche, economiche e sociali dei propri cittadini; che il conflitto tra governo e cittadini deve essere risolto mediante strumenti politici attraverso negoziati;
- H. considerando che il Sudan si trova in un momento critico del dialogo politico, per cui è più che mai necessario che figure come il dottor Medani apportino la loro esperienza al processo di riforma;
1. condanna fermamente l'arresto arbitrario e la detenzione del dottor Medani e di altri attivisti pacifici nonché l'interruzione illegale delle loro pacifiche e legittime attività politiche e di difesa dei diritti umani; chiede il loro rilascio immediato e incondizionato;
 2. rimane preoccupato per le detenzioni in corso e per la situazione in cui versano membri dei partiti di opposizione, giovani attivisti, difensori dei diritti umani e giornalisti in Sudan; esorta il governo del Sudan a garantire l'esercizio pacifico delle libertà di espressione, di associazione e di riunione; invita le autorità sudanesi a porre fine a tutti gli atti di molestie e intimidazioni nei confronti di difensori dei diritti umani e di attivisti politici e a conformarsi alle norme e agli standard internazionali pertinenti;
 3. invita le autorità sudanesi a ripristinare e rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali sanciti dal diritto internazionale, ivi compresi la libertà di espressione, la libertà di riunione, la libertà di religione, i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere; sottolinea l'importanza di un sistema giudiziario indipendente, imparziale e accessibile per promuovere il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali della popolazione;
 4. invita il governo sudanese a rivedere la propria legge sulla sicurezza nazionale, che consente la detenzione degli indagati per un periodo fino a quattro mesi e mezzo senza alcuna forma di riesame giudiziario, nonché a riformare il proprio ordinamento giuridico conformemente alle norme internazionali in materia di diritti umani;
 5. si compiace della firma degli accordi sul dialogo nazionale e sul processo costituzionale ed esorta tutti i gruppi a rinunciare alla violenza come mezzo di cambiamento politico e a impegnarsi senza indugio nel dialogo nazionale e nei negoziati; sottolinea l'importanza del processo di dialogo nazionale, quale migliore opportunità per compiere progressi verso la pace nel paese, la riconciliazione e la governance democratica in Sudan;

Giovedì 18 dicembre 2014

6. resta tuttavia fortemente preoccupato per i conflitti in corso in Sudan, segnatamente nel Darfur, nel Kordofan meridionale e nelle regioni del Nilo Azzurro, e per le violazioni del diritto umanitario e dei diritti umani che ne conseguono, nonché per la grave emergenza umanitaria, fattori che continuano a provocare enormi sofferenze umane e sfollamenti interni e a rappresentare un rischio per la stabilità regionale;
 7. ribadisce, in linea con il dialogo nazionale, che è opportuno avviare un dialogo costruttivo con la partecipazione dei partiti dell'opposizione e della società civile, compresi i gruppi di donne; sottolinea che il dialogo dovrebbe includere soggetti interessati provenienti da tutte le regioni del Sudan e rispecchiare la piena diversità etnica, religiosa e culturale del paese;
 8. incoraggia tutte le parti ad affrontare mediante il dialogo nazionale i conflitti interni del Sudan, questioni quali l'emarginazione socioeconomica, l'inequiva distribuzione delle risorse, l'esclusione politica e la mancanza di accesso ai servizi pubblici, non dimenticando l'identità e l'uguaglianza sociale di tutti i gruppi; sostiene in tale contesto la definizione di nuovi accordi di governance inclusivi, una costituzione definitiva e una tabella di marcia per lo svolgimento di elezioni nazionali;
 9. sottolinea che il dialogo nazionale avrà successo unicamente se sarà condotto in un contesto nel quale sono garantite le libertà di espressione, dei media, di associazione e di riunione; chiede pertanto il rilascio di tutti i prigionieri politici e la cessazione immediata delle pratiche di detenzione arbitraria; esorta il governo sudanese ad abolire la pena di morte, ancora in vigore, e a commutare le condanne alla pena capitale in sanzioni alternative adeguate;
 10. invita la Commissione e il SEAE a continuare a sostenere il dialogo tra il Sudan e il Sud Sudan e i paesi vicini, a garantire la piena attuazione dell'accordo globale di pace del 2005 e degli accordi di Addis Abeba del 2012, nonché ad affrontare le eventuali questioni in sospeso;
 11. invita la Commissione e il SEAE a sostenere il dialogo nazionale, il gruppo di attuazione ad alto livello dell'Unione africana (AUHIP) e il rappresentante speciale congiunto dell'ONU e dell'Unione africana nel Darfur ed elogia il presidente Mbeki per l'impegno volto a promuovere un autentico dialogo nazionale;
 12. esprime preoccupazione per la persistente e frequente violazione dei diritti delle donne in Sudan, in particolare dell'articolo 152 del codice penale; esorta le autorità sudanesi a firmare rapidamente e ratificare la convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne;
 13. invita il governo del Sudan, le forze di opposizione e i movimenti armati a sfruttare l'opportunità del dialogo nazionale per dimostrare la leadership necessaria a condurre il Sudan sulla via della pace, della prosperità e della giustizia; sottolinea nuovamente l'importanza della lotta all'impunità;
 14. esprime preoccupazione per il peggioramento della situazione umanitaria in diverse regioni del Sudan e in particolare per le limitazioni di accesso ancora imposte alle agenzie e organizzazioni umanitarie internazionali; rinnova il suo invito al governo del Sudan, come pure ai movimenti armati, ad assicurare alle agenzie umanitarie un accesso sicuro, tempestivo e senza restrizioni in tutte le zone, in particolare quelle interessate dal conflitto, in linea con i principi umanitari internazionali;
 15. denuncia il progetto di legge del governo sulle ONG, che limita la possibilità di queste ultime di fornire il soccorso umanitario quanto mai necessario in Sudan aggravando la situazione già difficile in cui operano le ONG nel paese (si registra una tendenza sempre più preoccupante di molestie e ingerenze nei confronti degli operatori umanitari nonché di repressione della società civile e delle libertà democratiche);
 16. invita l'UE e gli Stati membri a portare avanti l'impegno nel sostenere il Sudan e il popolo sudanese nella transizione verso una democrazia riformata dall'interno;
 17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo del Sudan, all'Unione Africana, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al parlamento panafricano.
-

Giovedì 18 dicembre 2014

P8_TA(2014)0110

Conclusione di un accordo di associazione con la Georgia

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (09827/2014 — C8-0129/2014 — 2014/0086(NLE) — 2014/2816(INI))

(2016/C 294/09)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (09827/2014),
- visto l'accordo di associazione (in appresso l'accordo) del 27 giugno 2014 tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia dall'altra (17901/2013),
- vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), paragrafo 7 e paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0129/2014),
- visti l'accordo per il cessate il fuoco del 12 agosto 2008, firmato dalla Georgia e dalla Federazione russa con la mediazione dell'UE, e l'accordo di attuazione dell'8 settembre 2008,
- vista la dichiarazione comune del vertice sul partenariato orientale svoltosi a Praga il 7 maggio 2009, del vertice sul partenariato orientale svoltosi a Varsavia il 30 settembre 2011 e del vertice sul partenariato orientale svoltosi a Vilnius il 29 novembre 2013,
- visti gli accordi UE-Georgia in materia di facilitazione del visto e di riammissione, entrati in vigore il 1º marzo 2011,
- vista la sua risoluzione del 17 novembre 2011 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sui negoziati tra l'UE e la Georgia sull'accordo di associazione ⁽¹⁾,
- visto il documento di lavoro congiunto dei servizi sull'attuazione della politica europea di vicinato in Georgia — progressi compiuti nel 2013 e raccomandazioni d'azione (relazione annuale sullo stato di avanzamento), pubblicata il 27 marzo 2014 (SWD(2014)0072),
- vista la sua posizione in prima lettura, dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 aprile 2014 sulla pressione esercitata dalla Russia sui paesi del partenariato orientale, in particolare la destabilizzazione dell'Ucraina orientale ⁽³⁾,
- vista la risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla valutazione e definizione di priorità nell'ambito delle relazioni dell'UE con i paesi del partenariato orientale ⁽⁴⁾,
- vista la relazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 5 settembre 2014 sul funzionamento delle istituzioni democratiche in Georgia,

⁽¹⁾ GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 137.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0567.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0457.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0229.

Giovedì 18 dicembre 2014

- visto il lavoro svolto da Thomas Hammarberg in qualità di consigliere speciale dell'UE per le riforme costituzionali e giuridiche e i diritti umani in Georgia, e la sua relazione recante raccomandazioni, dal titolo «Georgia in transition. Report on the human rights dimension: background, steps taken and remaining challenges», del settembre 2013, nonché la relazione del 10 luglio 2014 sulla missione di controllo,
 - vista la sua posizione del 16 aprile 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione ⁽¹⁾,
 - vista l'agenda di associazione (in appresso l'agenda), che sostituirà il piano d'azione PEV,
 - visto l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea,
 - vista la sua risoluzione legislativa del 18 dicembre 2014 sul progetto di decisione ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 99, paragrafo 1, secondo comma, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A8-0042/2014),
- A. considerando che vi è, in Georgia, un forte consenso a livello nazionale e trasversale tra gli schieramenti politici a favore dell'integrazione con l'occidente, ivi comprese l'UE e la NATO; che, stando a un recente studio a cura del National Democratic Institute for International Affairs, il 69 % della popolazione georgiana approva la firma di un accordo di associazione con l'Unione europea; e che tale consenso dovrebbe agevolare l'attenuazione dell'attuale polarizzazione del panorama politico e creare le condizioni necessarie per un dialogo costruttivo tra le forze di maggioranza e di minoranza;
- B. considerando che le elezioni politiche del 2012 e le elezioni presidenziali del 2013 in Georgia si sono svolte senza difficoltà e in linea con le norme europee; che il passaggio di potere pacifico e democratico seguito a tali elezioni non ha precedenti nella storia recente della Georgia e potrebbe fungere da esempio per l'intera regione;
- C. considerando che l'Europa dovrebbe dimostrare la propria solidarietà nei confronti dei paesi che hanno riconquistato l'indipendenza dopo il crollo dell'Unione sovietica e il proprio sostegno alla loro sovranità;
- D. considerando che la Russia continua a occupare i territori georgiani dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia meridionale, in violazione delle norme e dei principi fondamentali del diritto internazionale; che si sono verificati fenomeni di pulizia etnica e cambiamenti demografici forzati nelle zone effettivamente controllate dalle forze occupanti, che sono responsabili di violazioni dei diritti umani in tali zone, compreso il diritto alla libera circolazione, ai contatti interpersonali e all'istruzione nella propria lingua madre;
- E. considerando che, dalla rivoluzione delle rose, la Georgia ha compiuto notevoli progressi sul piano delle riforme e nel rafforzamento delle relazioni con l'UE; che, grazie ai progressi realizzati in relazione alle riforme per la promozione dei diritti umani e della democrazia, la Georgia ha beneficiato di un'ulteriore dotazione finanziaria nel quadro del programma di integrazione e cooperazione del partenariato orientale; e che la firma dell'accordo di associazione rappresenta un forte riconoscimento di tali progressi, nonché dell'ambizione e dell'impegno della Georgia verso un cammino europeo;
- F. considerando che gli accordi di associazione tra l'Unione europea e la Georgia, la Repubblica di Moldova e l'Ucraina sono stati firmati il 27 giugno 2014 in occasione della riunione del Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles; che la ratifica dell'accordo di associazione con la Georgia da parte del Parlamento europeo, che segue quella degli accordi conclusi con la Repubblica di Moldova e con l'Ucraina, rappresenta la conclusione di un processo, ma anche l'apertura di un nuovo capitolo per quanto concerne l'intenzione e la determinazione di tali paesi di avvicinarsi all'Unione europea;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0404.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0111.

Giovedì 18 dicembre 2014

- G. considerando che, nell'ambito della PEV, il Partenariato orientale ha creato un quadro politico propizio all'approfondimento delle relazioni, all'accelerazione dell'associazione politica e alla promozione di una maggiore integrazione economica tra l'UE e la Georgia, che sono accomunate da forti legami geografici, storici e culturali, sostenendo le riforme politiche e socioeconomiche e facilitando l'avvicinamento all'UE;
- H. considerando che i quadri regionali, tra cui l'Assemblea parlamentare Euronest e la Sinergia UE Mar Nero, costituiscono un ulteriore consesso in cui condividere esperienze, informazioni e migliori prassi sull'attuazione dell'agenda di associazione;
- I. considerando che l'UE pone l'accento sul diritto della Georgia ad aderire a qualsiasi organizzazione o alleanza internazionale, nel rispetto del diritto internazionale, ribadendo di credere fermamente nel principio per cui nessun paese terzo ha diritto di veto sulle decisioni sovrane di un altro paese in merito a simili questioni;
- J. considerando che il Parlamento è pienamente favorevole alla liberalizzazione dei visti per la Georgia quale segnale immediato di più strette relazioni tra l'UE e la Georgia e a beneficio diretto della popolazione;
- K. considerando che la conclusione dell'accordo di associazione non è fine a sé stessa, ma fa parte di un più ampio processo volto a integrare il paese nella corrente maggioritaria europea sul piano giuridico, economico, politico e sociale e che, a tal fine, è essenziale che l'accordo sia messo in atto;
- L. considerando che l'accordo di associazione UE-Georgia, in particolare la sezione commerciale negoziata nel quadro del partenariato orientale nel 2012 e 2013, costituisce, tra l'altro, uno dei più ambiziosi accordi di libero scambio che l'UE abbia mai negoziato con un paese terzo;
- M. considerando che la creazione di una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) tra l'UE e la Georgia rappresenta uno dei più significativi vantaggi reciproci dell'accordo; che l'importanza del commercio ai fini della crescita, della creazione di posti di lavoro, della prosperità e della stabilità è indiscutibile;
- N. considerando che a seguito dell'istituzione di una DCFTA con l'UE, la Georgia, al fine di aumentare il proprio accesso al mercato dell'Unione, dovrà assumere impegni vincolanti in relazione all'adeguamento delle sue leggi e norme, in modo da rispettare disposizioni e valori comuni;
- O. considerando che l'UE beneficerà di flussi commerciali più agevoli e di migliori condizioni di investimento in Georgia;
- P. considerando che la DCFTA comprende varie disposizioni volte a riformare il diritto e le politiche commerciali georgiani, basandosi sull'acquis dell'UE e in linea con quest'ultimo, e che ciò porterà alla modernizzazione dell'economia del paese nonché a un ambiente imprenditoriale migliore e più prevedibile, anche per le piccole e medie imprese (PMI);
- Q. considerando che, con la concessione delle preferenze SPG+ alla Georgia, l'UE ha offerto notevoli benefici all'economia del paese;
- R. considerando che l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione, a partire dal 1° settembre 2014, contribuisce a una più rapida attuazione dell'agenda di associazione;
- S. considerando che la partecipazione attiva della Georgia e l'impegno per valori e principi condivisi, quali la libertà, l'uguaglianza, la democrazia, il pluralismo, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani, improntati ad una visione comune del valore unico di ciascun individuo, sono essenziali per far avanzare questo processo, per portare a termine con successo l'attuazione dell'accordo e per garantire che esso abbia un impatto sostenibile sullo sviluppo del paese;

Giovedì 18 dicembre 2014

- T. considerando che legami politici ed economici più forti porteranno maggiore stabilità, sicurezza e prosperità all'intero continente europeo; che legami più forti con l'UE non dovrebbero escludere o allontanare la Georgia dai propri legami tradizionali, storici, politici ed economici con altri paesi della regione, bensì creare la condizioni affinché il paese possa sfruttare pienamente il proprio potenziale;
- U. considerando che la Georgia rappresenta un anello importante nella catena di approvvigionamento del mercato comune dell'energia, facendo transitare le risorse energetiche dalla regione del Mar Caspio all'UE;
1. accoglie molto favorevolmente la firma dell'accordo di associazione che ritiene costituisca un passo avanti significativo nelle relazioni UE-Georgia e concretizzi l'impegno verso l'associazione politica e l'integrazione economica; si compiace dell'assistenza finanziaria concessa alla Georgia nel 2014 secondo il principio «più aiuti per più riforme»; sottolinea che la ratifica dell'accordo non costituisce, di per sé, un obiettivo finale e che è fondamentale una sua piena e quanto più rapida possibile attuazione;
 2. accoglie con favore la tempestiva e unanime ratifica dell'accordo da parte del parlamento georgiano e invita anche gli Stati membri dell'UE a procedere rapidamente alla sua ratifica;
 3. rileva che, ai sensi dell'articolo 49 del TUE, la Georgia, come qualsiasi altro Stato europeo, ha una prospettiva europea e può presentare domanda di adesione all'Unione, purché si attenga ai principi democratici, rispetti le libertà fondamentali e i diritti umani e delle minoranze e garantisca lo Stato di diritto;
 4. evidenzia che l'accordo interessa tutto il territorio della Georgia riconosciuto a livello internazionale, e che è mirato a beneficiare tutta la popolazione georgiana e funge da quadro per lo sviluppo sostenibile e la democrazia in Georgia;
 5. esorta la Georgia ad assicurare che le riforme siano profondamente ancorate e radicate nel quadro istituzionale al fine di costruire una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e della parità tra donne e uomini;
 6. sottolinea, a tale proposito, l'importanza di un dialogo costruttivo trasversale tra i partiti al fine di approvare le riforme e gli obblighi basilari derivanti dall'accordo di associazione, in uno spirito di scelta consensuale a favore dell'Europa; invita le forze politiche georgiane ad evitare di seguire ancora una volta l'approccio del «chi vince prende tutto» che aveva caratterizzato i governi precedenti, onde superare la perdurante polarizzazione della società georgiana;
 7. accoglie positivamente l'agenda di associazione che crea un sistema concreto per raggiungere gli obiettivi generali dell'accordo e che dovrebbe costituire il quadro di riferimento per lo sviluppo delle relazioni UE-Georgia;
 8. sottolinea che sia la Georgia che l'UE dovrebbero partecipare all'attuazione dell'agenda, e che le priorità in essa definite dovrebbero ricevere un congruo sostegno tecnico e finanziario, affinché la Georgia disponga delle risorse necessarie per portare avanti le riforme democratiche ed economiche; invita la Commissione e gli Stati membri a coordinare la loro assistenza e a fare delle priorità dell'agenda dei principi guida in sede di programmazione dei finanziamenti a favore della Georgia;
 9. invita le parti a identificare il fabbisogno in termini di formazione per garantire che la Georgia sia in grado di soddisfare gli obblighi che le incombono a titolo dell'accordo e dell'agenda;
 10. ribadisce il proprio sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale della Georgia e chiede che siano garantiti l'applicabilità e i vantaggi dell'accordo in tutto il territorio della Georgia riconosciuto a livello internazionale; chiede, a tale proposito, che l'UE continui ad impegnarsi attivamente per la risoluzione dei conflitti tramite il Rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia, co-presiedendo i negoziati di Ginevra, e attraverso la missione di vigilanza dell'UE (EUMM); esorta ad adoperarsi maggiormente per rivedere gli elementi restrittivi della legge sui territori occupati al fine di ottimizzare i vantaggi offerti dall'accordo e dal DCFTA;

Giovedì 18 dicembre 2014

11. invita la Russia a rispettare pienamente la sovranità e l'integrità territoriale della Georgia, nonché l'inviolabilità delle frontiere georgiane riconosciute a livello internazionale, a revocare il riconoscimento della separazione dei territori dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia meridionale e a porre fine all'occupazione di questi territori, nonché a ricambiare l'impegno ad astenersi dal ricorso alla forza contro la Georgia; condanna, a tale proposito, la conclusione del trattato di «alleanza e partenariato strategico» tra il territorio occupato dell'Abkhazia e la Russia; reputa che ciò rappresenti una misura adottata dalla Russia per portare a termine la piena annessione dell'Abkhazia; esprime inoltre la preoccupazione che un «trattato» analogo possa essere concluso anche con il territorio occupato della regione di Tskhinvali/Ossezia meridionale; chiede, a tale proposito, alla Federazione russa di ritirare il cosiddetto «trattato» e di ottemperare ai propri obblighi ai sensi dell'accordo sul cessate il fuoco del 12 agosto 2008;

12. accoglie con favore le riforme introdotte recentemente dalle autorità georgiane per rafforzare ulteriormente la stabilità, l'indipendenza e l'efficacia delle istituzioni responsabili di garantire la democrazia (in particolare quella delle istituzioni giudiziarie), lo Stato di diritto e il buon governo, nonché per quanto riguarda il consolidamento del sistema di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali; ricorda l'importanza di assicurare che i tre poteri restino separati; chiede che il sistema di controlli ed equilibri sia applicato in modo efficace e sia accompagnato da meccanismi di vigilanza;

13. prende atto degli sforzi intrapresi dalle autorità georgiane nel campo delle riforme democratiche, anche per quanto concerne la riforma del sistema giudiziario e la necessità di indagare con dovizia di particolari su tutte le accuse di violazione dei diritti umani; ribadisce che la riforma del settore della giustizia in Georgia rimane una priorità sia per la Georgia sia per l'Unione europea; riconosce il principio fondamentale di uguaglianza dinanzi alla legge e della garanzia del rispetto dei diritti procedurali; pone l'accento sulla necessità di mettere a punto un registro relativo all'applicazione di procedimenti giudiziari e condanne, in base al quale si possano misurare i progressi realizzati; chiede l'armonizzazione della giurisprudenza al fine di assicurare la prevedibilità del sistema giudiziario e la fiducia dei cittadini; ricorda che è necessario continuare ad applicare in modo efficace la strategia per la riforma della giustizia;

14. sottolinea che tutti i procedimenti devono essere trasparenti, proporzionati ed esenti da motivazioni politiche, e che dovrebbero attenersi rigorosamente all'imparzialità delle indagini e delle procedure ed essere condotti nel pieno rispetto dei principi del giusto processo quali riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; continua a nutrire preoccupazione per il fatto che la procura non debba rispondere del proprio operato e per la scarsa chiarezza dei criteri applicati per la nomina di pubblici ministeri e inquirenti; rammenta che sono l'integrità e la professionalità a dover rappresentare i criteri fondamentali per l'attribuzione di tali cariche;

15. ribadisce la necessità che le autorità georgiane si adoperino per una riconciliazione nazionale; esprime preoccupazione per il fatto che numerosi funzionari che hanno servito sotto il governo precedente e alcuni esponenti delle forze attualmente all'opposizione siano stati accusati di reati penali e arrestati o sottoposti a carcerazione preventiva; è altresì preoccupato per il potenziale utilizzo del sistema giudiziario per combattere gli oppositori politici, che potrebbe pregiudicare il percorso europeo della Georgia e gli sforzi profusi dalle autorità georgiane nell'ambito delle riforme democratiche; ricorda che la presenza di una valida opposizione politica è imprescindibile per creare il sistema politico equilibrato e maturo cui la Georgia aspira;

16. riconosce che le denunce di casi di cosiddetta giustizia selettiva hanno avuto un impatto negativo; chiede alle autorità georgiane di astenersi da strumentalizzazioni del sistema giudiziario a fini di vendetta politica; invita le forze politiche georgiane a cercare di evitare con tutti i mezzi il ripetersi di siffatte accuse in futuro, e a portare avanti con determinazione la lotta finalizzata all'eliminazione della corruzione e degli abusi d'ufficio;

17. Accoglie con favore la risoluzione «relazione sul controllo dei processi Georgia» dell'OSCE/ODIHR del 9 dicembre 2014 e invita il governo georgiano a intraprendere con serietà gli sforzi necessari per rimediare alle carenze in essa individuate;

18. plaude al lavoro svolto da Thomas Hammarberg in qualità di consigliere speciale dell'UE, e alla sua relazione dal titolo «Georgia in transition» nonché alla relazione del 10 luglio 2014 sulla missione di controllo; invita le autorità georgiane a dare piena attuazione alle raccomandazioni contenute nelle relazioni;

19. sottolinea che la missione di osservazione elettorale dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (OSCE/ODIHR) ha ritenuto molto positive le elezioni presidenziali svoltesi nell'ottobre 2013, che hanno rafforzato gli incoraggianti progressi già ottenuti nelle elezioni politiche del 2012, definendole come le migliori della storia della Georgia dopo l'indipendenza; prende atto, a tale proposito, della partecipazione della delegazione di osservazione elettorale del Parlamento europeo;

Giovedì 18 dicembre 2014

20. incoraggia l'Unione europea ad assicurare sinergie tra le varie possibilità di sostegno offerte dal Fondo europeo per la democrazia, dallo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, dallo strumento per la stabilità e dal meccanismo per la società civile, al fine di consolidare il processo democratico in Georgia;

21. chiede alle autorità georgiane di portare avanti la lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione, la frode e il riciclaggio di denaro a tutti i livelli e in tutti gli ambiti della vita pubblica e di sviluppare una magistratura pienamente funzionante, dotata del personale necessario e indipendente, anche al fine di potenziare la fiducia pubblica nel sistema giudiziario e di difendere l'economia legale; sottolinea, inoltre, l'importanza di una depoliticizzazione della pubblica amministrazione al fine di renderla più efficiente ed esente da interferenze politiche;

22. riconosce la determinazione e i successi della Georgia nella costruzione di una società libera basata sullo Stato di diritto, la democrazia e il pluralismo sociale; attira l'attenzione sul forte sostegno a favore di tale processo in seno alla società georgiana; sottolinea l'importanza della legislazione antidiscriminazione al fine di garantire la parità dei diritti e la tutela di tutte le minoranze, in particolare delle minoranze etniche, religiose e LGBT; accoglie con favore l'adozione della legge antidiscriminazione da parte del parlamento georgiano e ne chiede il pieno rispetto e la piena attuazione nella lettera e nello spirito della legislazione dell'UE e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; osserva che si tratta di una tappa importante nel processo di liberalizzazione del regime dei visti; incoraggia le autorità georgiane ad avviare campagne d'informazione in materia;

23. prende atto delle misure adottate dalla Georgia contro l'islamofobia e l'omofobia, conformemente ai suoi impegni internazionali; sottolinea, tuttavia, la necessità che i responsabili di atti violenti di islamofobia e omofobia siano assicurati con efficacia alla giustizia;

24. accoglie con favore il lavoro svolto dalla Georgia nell'attuazione degli accordi di facilitazione del rilascio dei visti e di riammissione; plaude inoltre ai considerevoli progressi compiuti nel dialogo in materia di visti; è favorevole alla tempestiva introduzione di un regime di esenzione dal visto per la Georgia non appena saranno soddisfatte tutte le condizioni, quale sviluppo positivo tangibile a beneficio dei cittadini georgiani;

25. chiede al governo georgiano di creare un ambiente propizio alla libertà di stampa, che promuova la libertà di espressione e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nonché di consentire ai media di riferire in maniera indipendente e obiettiva, senza pressioni economiche o politiche; chiede, a tale proposito, la piena applicazione della legge sulla trasparenza della proprietà dei mezzi di comunicazione;

26. incoraggia il governo a portare avanti i progressi per quanto riguarda lo Stato di diritto e l'accesso alla giustizia, approvando il nuovo codice di giustizia minorile in linea con le norme internazionali al fine di promuovere l'accesso alla giustizia di tutti i minori; sottolinea la necessità di riformare urgentemente il sistema di protezione sociale per ridurre le crescenti disuguaglianze sociali, che colpiscono in particolare i minori, come dimostrato dall'aumento della percentuale di minori che vive al di sotto della soglia di povertà nazionale (il 27 % nel 2013, rispetto al 25 % nel 2011) e della povertà estrema (il 6 % rispetto al 3,9 % della popolazione generale), sopravvivendo con meno di 1,25 USD al giorno;

27. prende atto con soddisfazione dell'adozione del nuovo codice del lavoro e pone in evidenza la necessità di attuarlo e di continuare a migliorare le norme sul lavoro e il dialogo sociale al fine di ottemperare ai diritti e alle norme del lavoro stabiliti dall'Organizzazione internazionale del lavoro;

28. elogia la determinazione della Georgia a perseguire più stretti legami economici con l'UE, intraprendendo riforme economiche approfondite e complesse;

29. si congratula con la Georgia per aver saputo sopportare la pressione esterna, esercitata, tra l'altro, dalla Russia, e riorientare le proprie esportazioni verso nuovi mercati, e la esorta a proseguire su questa linea anche in futuro; condanna la politica basata su pressioni economiche attuata dalla Russia nei confronti della Georgia prima e dopo la firma dell'accordo relativo alla DCFTA nel giugno 2014;

30. è fermamente convinto che la DCFTA avrà un effetto positivo a lungo termine sull'economia georgiana e contribuirà così a migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini;

Giovedì 18 dicembre 2014

31. prende atto con soddisfazione della ratifica dell'accordo da parte del parlamento georgiano il 18 luglio 2014, che ha determinato l'applicazione provvisoria della DCFTA dal 1° settembre 2014;
32. invita i parlamenti degli Stati membri a ratificare quanto prima l'accordo di associazione comprensivo della DCFTA, in modo che tutte le disposizioni economiche e commerciali dell'accordo possano entrare pienamente in vigore senza indugio;
33. sottolinea che il successo della DCFTA sarà subordinato alla piena attuazione, da entrambe le parti, degli impegni stabiliti nell'accordo; invita in tale contesto l'UE a fornire alla Georgia tutta l'assistenza necessaria, anche allo scopo di ridurre i costi a breve termine per il paese; chiede agli Stati membri di condividere con la Georgia le loro conoscenze in materia di riforme economiche e ravvicinamento delle legislazioni;
34. ritiene che il controllo parlamentare costituisca una condizione fondamentale per il sostegno democratico alle politiche dell'UE; esorta pertanto la Commissione ad agevolare un monitoraggio regolare e rigoroso dell'attuazione della DCFTA da parte del Parlamento europeo in modo tempestivo;
35. invita la Commissione a monitorare da vicino l'applicazione dell'accordo di libero scambio globale e approfondito onde evitare un eventuale dumping sociale e ambientale, soprattutto durante il periodo transitorio previsto per alcuni settori;
36. invita la Commissione a incrementare l'assistenza e la consulenza alle organizzazioni della società civile in Georgia onde consentire loro di assicurare un monitoraggio interno e una maggiore assunzione di responsabilità per quanto riguarda le riforme e gli impegni intrapresi dal governo, in particolare nell'ambito dell'accordo e dell'agenda;
37. invita il governo georgiano a collaborare con le organizzazioni della società civile e con le ONG attraverso un dialogo coerente;
38. plaude alla partecipazione attiva della Georgia alle operazioni di gestione delle crisi condotte nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE ed esorta il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a invitare la Georgia alle esercitazioni e alle formazioni pertinenti;
39. sottolinea il ruolo fondamentale del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia e dell'EUMM nel contribuire a garantire la sicurezza e la stabilità nelle zone limitrofe alle regioni dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale e chiede la proroga del suo mandato oltre il 2016; invita inoltre l'UE a dotarla di un congruo bilancio affinché possa svolgere detto mandato;
40. ritiene deplorabile, a tale proposito, la mancanza di progressi sostanziali nei negoziati di Ginevra, nonostante gli sforzi delle autorità georgiane per impegnarsi in modo costruttivo nella risoluzione dei problemi umanitari e di sicurezza nelle zone di conflitto; chiede che l'UE svolga un ruolo più efficace in tale processo; condanna il processo di cosiddetta «frontierizzazione» lungo la linea di confine amministrativo con l'Abkhazia e con la regione di Tskhinvali/Ossezia meridionale, che ha condotto all'espansione dell'area dei territori occupati a scapito della Georgia, ha comportato conseguenze devastanti per la popolazione locale sul piano umanitario e sta ostacolando la creazione di fiducia;
41. sostiene le iniziative positive intraprese dal governo georgiano per migliorare le relazioni con la Russia; invita la Russia, in quanto attore di rilievo nella regione, a partecipare in modo costruttivo alla risoluzione pacifica dei conflitti, segnatamente mediante i negoziati di Ginevra, il cui mandato è di monitorare l'applicazione dell'accordo di cessate il fuoco del 12 agosto 2008 tra la Russia e la Georgia; è d'avviso che tutte le disposizioni dell'accordo di cessate il fuoco debbano essere pienamente rispettate da entrambe le parti, in particolare l'impegno della Russia a ritirare tutte le sue forze militari e la disposizione secondo cui la Russia deve garantire all'EUMM un accesso senza restrizioni ai territori secessionisti dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia meridionale; sottolinea la necessità che i rifugiati e gli sfollati interni possano fare ritorno al luogo dove risiedono permanentemente in condizioni di sicurezza e dignità;
42. sottolinea l'importanza di potenziare i contatti interpersonali a tutti i livelli nelle zone di conflitto, al fine di creare le condizioni per un dialogo sostenuto e promuovere ulteriormente la creazione di fiducia in vista di un'accelerazione del processo di pace e del raggiungimento della riconciliazione tra le parti;

Giovedì 18 dicembre 2014

43. ribadisce la propria convinzione che il processo di associazione non rappresenta una minaccia per gli interessi politici ed economici della Russia e deplora che i vertici russi lo considerino invece tale; precisa che ogni paese è pienamente legittimato a effettuare le proprie scelte politiche, ma che l'impegno dell'UE nei confronti dei partner orientali è volto a diffondere la prosperità e ad accrescere la stabilità politica e sociale, aspetti di cui beneficranno tutti i paesi della regione;
44. osserva che l'entrata in vigore dell'accordo di associazione tra l'UE e la Georgia e la probabile inclusione dell'Armenia nell'unione doganale, e il fatto che l'Azerbaijan rimane escluso dai principali blocchi economici, compresa l'OMC, potrebbe sconvolgere le tradizionali relazioni economiche nella regione; appoggia pienamente la progressiva differenziazione operata nel quadro del partenariato orientale, onde riflettere i vari livelli di ambizione e di capacità dei paesi partner, ma ritiene comunque che un approccio regionale sia essenziale affinché l'UE contribuisca in modo efficace alla stabilità e allo sviluppo economico del Caucaso meridionale; invita pertanto la Commissione ad assistere i paesi della regione nell'affrontare i problemi che potrebbero emergere da tale situazione e ad aiutare la Georgia a compiere ulteriori sforzi per promuovere nuove forme di cooperazione nel Caucaso meridionale;
45. richiama l'attenzione sulla posizione cruciale occupata dalla Georgia per quanto riguarda lo sviluppo del corridoio meridionale e il transito di oleodotti e gasdotti che potrebbero essere di importanza strategica per la sicurezza energetica europea; esorta, a tal proposito, a rispettare pienamente le norme ambientali dell'UE nella costruzione delle infrastrutture energetiche; sottolinea, inoltre, l'importanza di diversificare le fonti energetiche, soprattutto per quanto riguarda le energie rinnovabili, e di allineare le politiche e gli obiettivi nel campo dei cambiamenti climatici a quelli dell'UE;
46. invita la Commissione ad assistere e a controllare da vicino le autorità georgiane nel loro programma di investimento per la costruzione, il ripristino e la ricostruzione di centrali idroelettriche, e ad esortarle a rispettare pienamente le norme e le disposizioni dell'UE, soprattutto in riferimento alla valutazione d'impatto ambientale delle centrali di maggiori dimensioni;
47. sottolinea l'importanza della propria cooperazione con il parlamento della Georgia come modalità per sorvegliare l'attuazione dell'accordo e dell'agenda; è del parere che l'entrata in vigore dell'accordo e la creazione di un nuovo quadro istituzionale per la cooperazione, comprendente il Consiglio di associazione, richiedano un corrispondente aggiornamento della situazione a livello parlamentare; ritiene pertanto necessaria l'istituzione di una commissione parlamentare di associazione UE-Georgia specifica, considerando la diversità della portata delle relazioni con l'Armenia e l'Azerbaijan;
48. invita la Georgia a fornire alla società georgiana informazioni esaustive sull'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, anche nei territori dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale, in collaborazione con il rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia e l'EUMM;
49. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Georgia.
-

Martedì 16 dicembre 2014

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2014)0073

Elezione del Mediatore europeo

Decisione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 sull'elezione del Mediatore europeo (2014/2092(INS))
(2016/C 294/10)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24, terzo comma, e l'articolo 228,
 - visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
 - vista la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 219 del suo regolamento,
 - visto l'invito a presentare candidature ⁽²⁾,
 - vista la votazione svoltasi nella seduta del 16 dicembre 2014,
1. elegge Emily O'REILLY alla carica di Mediatore europeo fino al termine della legislatura;
 2. invita Emily O'REILLY a prestare giuramento dinanzi alla Corte di giustizia;
 3. incarica il suo Presidente di pubblicare la decisione allegata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte di giustizia.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 16 dicembre 2014
sull'elezione del Mediatore europeo

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2014/949/UE, Euratom.)

⁽¹⁾ GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

⁽²⁾ GU C 293 del 2.9.2014, pag. 13.

Martedì 16 dicembre 2014

P8_TA(2014)0074

Esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (COM(2014)0246 — C8-0005/2014 — 2014/0132(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 294/11)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0246),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0005/2014),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 luglio 2014 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 novembre 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti l'articolo 59 e l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0059/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2014)0132

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2014 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 93/5/CEE del Consiglio concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2015/254.)

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Martedì 16 dicembre 2014

P8_TA(2014)0075

Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio sull'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (09412/2014 — C8-0042/2014 — 2013/0418(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 294/12)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (09412/2014),
 - vista la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 192, paragrafo 1, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0042/2014),
 - visti l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207 e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, l'articolo 108, paragrafo 7, e l'articolo 39 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0036/2014),
1. dà la sua approvazione all'adesione alla convenzione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Martedì 16 dicembre 2014

P8_TA(2014)0076

Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) con il Marocco ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco (10437/2014 — C8-0108/2014 — 2013/0414(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 294/13)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (10437/2014),
 - visto il progetto di accordo di cooperazione relativo ad un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco (10717/2006),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 172 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0108/2014),
 - visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, l'articolo 99, paragrafo 2, l'articolo 108, paragrafo 7, e l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0045/2014),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno del Marocco.

Martedì 16 dicembre 2014

P8_TA(2014)0077

Rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Ucraina ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (11047/2014 — C8-0114/2014 — 2014/0154(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 294/14)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (11047/2014),
 - visto l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina ⁽¹⁾,
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 186 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0114/2014),
 - visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, l'articolo 108, paragrafo 7, e l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0039/2014),
1. dà la sua approvazione al rinnovo dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Ucraina.

⁽¹⁾ GU L 36 del 12.2.2003, pag. 32.

Martedì 16 dicembre 2014

P8_TA(2014)0078

Partecipazione della Croazia allo Spazio economico europeo ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, e di tre relativi accordi (06698/2014 — C8-0002/2014 — 2014/0047(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 294/15)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (06698/2014),
 - visto l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo e i tre relativi accordi (06696/2014),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217, dell'articolo 218, paragrafo 6, e dell'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0002/2014),
 - visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0026/2014),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo e dei tre relativi accordi;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica d'Islanda, del Principato del Liechtenstein e del Regno di Norvegia.
-

Martedì 16 dicembre 2014

P8_TA(2014)0079

Regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi (COM(2014)0666 — C8-0242/2014 — 2014/0308(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2016/C 294/16)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2014)0666),
 - visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0242/2014),
 - visti l'articolo 59 e l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0054/2014),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
-

Martedì 16 dicembre 2014

P8_TA(2014)0080

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2014/010 IT/Whirlpool — Italia

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/010 IT/Whirlpool, presentata dall'Italia) (COM(2014)0672 — C8-0231/2014 — 2014/2170(BUD))

(2016/C 294/17)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0672 — C8-0231/2014),
 - visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾ (regolamento FEG),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽³⁾ (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
 - vista la procedura di trilogio prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0064/2014),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
- C. considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio, riducendo i tempi di valutazione e approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Martedì 16 dicembre 2014

D. considerando che le autorità italiane hanno presentato la domanda EGF/2014/010 IT/Whirlpool il 18 giugno 2014 in seguito al licenziamento di 608 lavoratori da parte di Whirlpool Europe S.r.l., un'impresa che operava nel settore economico classificato alla divisione 27 della NACE Rev. 2 («Fabbricazione di apparecchiature elettriche»), e di cinque fornitori e produttori a valle,

E. considerando che la domanda soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1. rileva che le autorità italiane hanno presentato la domanda a titolo del criterio di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori o la cessazione dell'attività di lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata presso i fornitori o i produttori a valle dell'impresa in questione; concorda con la Commissione che le condizioni stabilite dal regolamento sono soddisfatte e che, di conseguenza, l'Italia ha diritto a un contributo finanziario a norma di quel regolamento;

2. rileva che le autorità italiane hanno presentato la domanda di contributo finanziario a titolo del FEG il 18 giugno 2014 e che la Commissione ha comunicato la sua valutazione il 28 ottobre 2014; si compiace che la Commissione abbia rispettato il termine ravvicinato di dodici settimane previsto dal regolamento FEG;

3. prende atto delle argomentazioni delle autorità italiane, secondo cui la crisi economica e finanziaria mondiale ha avuto un profondo impatto sulle scelte in materia di consumi delle famiglie italiane, che hanno riconsiderato le loro decisioni d'acquisto, in particolare di beni durevoli, tra cui gli elettrodomestici;

4. sottolinea che a causa della crisi economica e finanziaria, con conseguente calo significativo dei consumi delle famiglie, il mercato italiano dei grandi elettrodomestici ha perso terreno, passando da 3 174 miliardi di EUR nel 2010 a 2 649 miliardi di EUR nel 2013, vale a dire un calo del 16,5 %;

5. conviene sul fatto che il forte calo della produzione di apparecchiature elettriche nel periodo 2008-2012 è legato alla crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, e che l'Italia ha pertanto diritto a un contributo finanziario a titolo del regolamento FEG;

6. constata che, ad oggi, il settore della «Fabbricazione di apparecchiature elettriche» è stato oggetto di altre due domande di intervento del FEG ⁽²⁾, anch'esse collegate alla crisi finanziaria ed economica mondiale;

7. rileva che gli esuberi in questione aggraveranno ulteriormente la situazione occupazionale nella provincia di Trento, dove il tasso di disoccupazione è raddoppiato dall'inizio della crisi, passando dal 2,9 % nel 2007 al 6,1 % nel 2013; sottolinea che il calo dell'occupazione ha colpito sia il settore della costruzione (- 10,3 %) sia l'industria (- 2,4 %), e che in Trentino il numero di disoccupati, secondo i dati ISTAT del primo trimestre 2014, ammonta a circa 18 700, mentre il numero degli iscritti agli uffici per l'impiego della provincia è pari a circa 41 800;

8. osserva che, oltre ai 502 lavoratori in esubero presso Whirlpool, ritenuta l'impresa principale, durante il periodo di riferimento, rientrano tra i beneficiari ammissibili anche 106 lavoratori collocati in esubero presso cinque fornitori e produttori a valle, per un totale di 608 persone, tutte considerate beneficiari interessati dalle misure a titolo del FEG;

9. rileva che i costi totali stimati sono pari a 3 150 000 EUR, di cui 126 000 EUR destinati all'esecuzione, e che il contributo finanziario a valere sul FEG ammonta a 1 890 000 EUR, pari al 60 % dei costi totali;

10. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità italiane abbiano deciso di avviare l'erogazione dei servizi personalizzati ai lavoratori interessati già il 4 febbraio 2014, in anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto e persino rispetto alla domanda di contributo finanziario a titolo del FEG;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26).

⁽²⁾ EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090.

Martedì 16 dicembre 2014

11. accoglie positivamente il fatto che le parti sociali siano state coinvolte nella negoziazione delle misure da sostenere; apprezza inoltre che i sindacati siano coinvolti nel monitoraggio dell'attuazione e dell'eventuale ridefinizione delle misure, nonché nella valutazione dei risultati; si compiace altresì del fatto che le misure programmate, il loro contenuto e gli aspetti pertinenti della loro attuazione (compresi i tempi) siano stati presentati e discussi con gli ex lavoratori Whirlpool dell'impianto di Spini di Gardolo nel corso di diverse riunioni (15 in totale) effettuate nel periodo di febbraio- marzo 2014 e che, di tutti i lavoratori partecipanti a tali riunioni, 393 si siano iscritti come partecipanti alle misure;
12. constata che i servizi personalizzati da erogare consistono delle seguenti misure: sessioni informative, accoglienza e registrazione, consulenza e orientamento, valutazione delle competenze, formazione generale e riconversione, formazione professionale, *coaching*, accompagnamento successivo al reinserimento professionale e all'imprenditorialità, indennità per la ricerca di occupazione, indennità di partecipazione e contributo alle spese di viaggio, nonché incentivi all'assunzione;
13. osserva che il 16,78 % dei beneficiari interessati sono cittadini non-UE; ritiene che alcuni elementi dell'azione di *coaching* possano essere particolarmente utili per aiutare tali beneficiari a reintegrarsi nel mercato del lavoro;
14. auspica una valutazione dei risultati concreti delle azioni di formazione, riconversione e formazione professionale fornite ai partecipanti, al fine di disporre di un quadro migliore dell'efficacia delle misure attuate;
15. accoglie positivamente le misure di accompagnamento successivo al reinserimento professionale e all'imprenditorialità;
16. ritiene che l'incentivo all'assunzione possa incoraggiare nuovi datori di lavoro ad assumere lavoratori beneficiari con contratti a tempo indeterminato o di almeno 12 mesi; osserva che, secondo le stime, meno della metà (250) dei beneficiari sono interessati da tale misura;
17. accoglie positivamente il fatto che saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione;
18. ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile nonché efficiente sotto il profilo delle risorse;
19. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
20. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/010 IT/Whirlpool, presentata dall'Italia)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2015/42.)

Martedì 16 dicembre 2014

P8_TA(2014)0081

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. — Polonia

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., presentata dalla Polonia) (COM(2014)0699 — C8-0243/2014 — 2014/2181(BUD))

(2016/C 294/18)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0699 — C8-0243/2014),
 - visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽¹⁾ (regolamento FEG),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽³⁾ (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
 - vista la procedura di trilogia prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
 - vista la lettera dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0062/2014),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per facilitare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
- C. considerando che l'adozione del regolamento (UE) n. 1309/2013 ⁽⁴⁾ riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento europeo e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

⁽¹⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855).

Martedì 16 dicembre 2014

D. considerando che la Polonia ha presentato la domanda EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland per un contributo finanziario a valere sul FEG a seguito di 1 079 esuberanti, di cui 829 presso la Fiat Auto Poland e 250 presso 21 fornitori e produttori a valle, con 777 lavoratori che si prevede parteciperanno alle misure del FEG, collegati al calo della produzione presso lo stabilimento di Tychy della Fiat Auto Poland S.A. («stabilimento Fiat di Tychy») situato nella regione della Slesia, in Polonia, durante il periodo di riferimento dal 21 gennaio 2013 al 21 maggio 2013;

E. considerando che la domanda soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG;

1. constata che le condizioni di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e conviene pertanto con la Commissione che la Polonia ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;

2. constata che le autorità polacche hanno presentato la domanda per un contributo finanziario a valere sul FEG il 29 luglio 2013, integrandola con informazioni supplementari fino al 16 giugno 2014, e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 10 novembre 2014;

3. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità polacche abbiano deciso di avviare l'attuazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori interessati già il 21 gennaio 2013, con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;

4. osserva che l'industria automobilistica europea ha perso quote di mercato a partire dal 2007, anno in cui la produzione europea di autovetture rappresentava il 32,2 % della produzione mondiale, una percentuale che è scesa al 23,2 % nel 2012; evidenzia inoltre la diminuzione della produzione nell'UE-27 del 7 % dal 2011 al 2012, mentre i livelli della produzione mondiale sono aumentati del 5,3 % nello stesso periodo; sottolinea che la situazione si è rivelata persino peggiore a livello nazionale dove il volume della produzione si è ridotto di circa un terzo nel 2012 rispetto ai livelli del 2011;

5. concorda pertanto con la Commissione sul fatto che gli esuberanti presso lo stabilimento Fiat di Tychy e presso i suoi fornitori e produttori a valle sono collegati alle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione; sottolinea che l'impatto della globalizzazione è stato esacerbato dagli effetti della crisi finanziaria, che ha indotto una riduzione delle vendite di autovetture nuove nell'UE al livello più basso da quando hanno avuto inizio le rilevazioni;

6. osserva che, secondo le previsioni, gli esuberanti presso lo stabilimento Fiat di Tychy avranno un impatto negativo sulla regione, in quanto gli ex lavoratori della Fiat Auto Poland e dei suoi fornitori e produttori a valle rappresentano il 10 % di tutti i disoccupati che vivono in tale zona;

7. sottolinea che il tasso di disoccupazione in Slesia è aumentato dal 2011; rileva, inoltre, un aumento del numero degli esuberanti collettivi nella regione, che è quasi raddoppiato tra il 2011 e il 2012;

8. constata che finora il settore automobilistico è stato oggetto di 21 domande di contributo del FEG, di cui 12 sono riconducibili alla globalizzazione degli scambi commerciali, mentre le altre nove sono basate sul criterio della crisi;

9. rileva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare include le seguenti misure miranti al reinserimento professionale di 777 lavoratori collocati in esubero: formazione e relativi costi, formazione imprenditoriale, borse di formazione, borse di tirocinio, costi di tirocinio, interventi mirati, aiuti al lavoro autonomo, incentivi per le assunzioni;

10. osserva che l'erogazione di aiuti al lavoro autonomo (fino a un massimo di 4 995 EUR per lavoratore) è subordinata e legata alla riuscita dell'attività autonoma intrapresa; sottolinea che tale condizionalità non dovrebbe scoraggiare i partecipanti dal chiedere di beneficiare di tale misura di sostegno;

11. osserva che l'erogazione dei servizi personalizzati è stata ultimata alla fine del 2013 e che, stando ai dati provvisori, 269 persone hanno partecipato a 313 attività diverse nel quadro del pacchetto, 219 delle quali hanno trovato un'occupazione grazie al sostegno fornito;

12. rileva che, secondo i dati provvisori, il costo complessivo derivante dall'erogazione dei servizi personalizzati è stato alquanto inferiore alle stime in ragione di un numero ridotto di lavoratori che hanno partecipato ai servizi;

Martedì 16 dicembre 2014

13. sottolinea che, malgrado il numero di lavoratori che hanno preso parte alle azioni fosse inferiore alle stime iniziali, secondo i dati provvisori il numero di lavoratori disoccupati interessati dal pacchetto e tuttora iscritti all'ufficio del lavoro ammonta a 85, il che dimostra che la grande maggioranza dei lavoratori colpiti dagli esuberi presso Fiat Auto Poland ha trovato un'occupazione;
14. accoglie positivamente il fatto che il consiglio regionale per l'occupazione è stato coinvolto nell'elaborazione della domanda di contributo del FEG e il ruolo che esso ha svolto nel decidere il pacchetto di attività del progetto;
15. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale; ritiene che l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;
16. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento stabile nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive a favore del mercato del lavoro che portino a un'occupazione stabile e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
17. si compiace che, tra le altre misure, figurino interventi mirati che si rivolgono specificamente al gruppo di lavoratori di età superiore ai 50 anni, che rappresenta una percentuale significativa dei beneficiari; osserva che questa fascia d'età è esposta a un più elevato rischio di disoccupazione di lunga durata e di esclusione dal mercato del lavoro;
18. sottolinea l'elevato livello di anziani e di persone con scarse qualifiche colpite dagli esuberi, che rappresentano rispettivamente il 18,7 % e il 62,6 % di tutti i lavoratori interessati; chiede che si presti un'attenzione particolare a questi due gruppi e che vengano definite misure speciali del FEG ad essi destinate;
19. ritiene che i sei lavoratori che presentano problemi di salute di lunga durata o che sono affetti da disabilità potrebbero avere specifiche esigenze all'atto della fornitura di servizi personalizzati;
20. si compiace del fatto che il principio di uguaglianza tra donne e uomini e il principio di non discriminazione siano stati e continuino ad essere applicati nelle varie fasi di attuazione delle misure del FEG e di accesso ad esse;
21. osserva che il 20 dicembre 2012 la Fiat Auto Poland ha raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali, in base al quale sono stati fissati i criteri da utilizzare per selezionare i lavoratori da collocare in esubero e concordati gli incentivi che sarebbero stati concessi ai lavoratori che decidevano di lasciare l'impresa volontariamente;
22. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità polacche confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti in vigore ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
23. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
24. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 16 dicembre 2014**ALLEGATO****DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S. A., presentata dalla Polonia)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2015/41.)

Martedì 16 dicembre 2014

P8_TA(2014)0082

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas — Grecia

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, presentata dalla Grecia) (COM(2014)0702 — C8-0245/2014 — 2014/2183(BUD))

(2016/C 294/19)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0702 — C8-0245/2014),
 - visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾ (regolamento FEG),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽³⁾ (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
 - vista la procedura di trilogia prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
 - vista la lettera dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0063/2014),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali o della crisi economica e finanziaria mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
- C. considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Martedì 16 dicembre 2014

D. considerando che il 29 luglio 2014 le autorità greche hanno presentato la domanda EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas in seguito alle 551 collocazioni in esubero effettuate dalla Odyssefs Fokas S.A., un'impresa operante nel settore economico classificato nella divisione 47 della NACE Rev. 2 («Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli»);

E. considerando che la domanda soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG;

1. si compiace che le autorità greche tengano conto dei notevoli vantaggi del presente strumento finanziario e lo abbiano già utilizzato a più riprese per contrastare gli effetti negativi della crisi economica e finanziaria;

2. rileva che le autorità greche hanno presentato la domanda in base al criterio di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevede almeno 500 collocamenti in esubero di lavoratori o cessazioni dell'attività di lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata presso i fornitori o i produttori a valle dell'impresa in questione;

3. constata che le autorità greche hanno presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario del FEG il 29 luglio 2014 e che la valutazione della Commissione è stata comunicata l'11 novembre 2014; si compiace della rapidità della procedura di valutazione, che è durata meno di cinque mesi;

4. osserva che, secondo le autorità greche, i fatti che hanno causato gli esuberi sono principalmente due: la diminuzione del reddito disponibile delle famiglie, dovuta all'aumento della pressione fiscale, alla diminuzione dei salari (sia nel settore pubblico sia in quello privato) e all'aumento della disoccupazione, che ha causato un crollo del potere d'acquisto; e la drastica riduzione dei prestiti alle imprese e ai singoli cittadini a causa della mancanza di liquidità delle banche greche;

5. conviene che tali fattori sono connessi con il persistere della crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 ⁽¹⁾ e che la Grecia ha pertanto diritto a un contributo finanziario a titolo del FEG;

6. osserva che, ad oggi, il settore del commercio al dettaglio è stato oggetto di altre tre domande FEG, due delle quali presentate dalla Grecia, anch'esse motivate dalla crisi finanziaria ed economica mondiale;

7. osserva che questi esuberi aggraveranno ulteriormente la situazione occupazionale in un paese in cui, nel periodo 2008-2013, il numero dei disoccupati è quadruplicato e che presenta il tasso di disoccupazione più elevato tra gli Stati membri e il quinto più elevato a livello mondiale; è particolarmente preoccupato per le regioni dell'Attica e della Macedonia centrale, dove è concentrato il 90 % degli esuberi e che presentano già tassi di disoccupazione superiori alla media nazionale del 27,5 %;

8. osserva che, oltre ai 551 lavoratori collocati in esubero nel periodo di riferimento, i beneficiari ammissibili comprendono anche 49 lavoratori collocati in esubero prima del periodo di riferimento di quattro mesi, il che porta il numero totale dei beneficiari ammissibili a 600 persone; rileva che l'89,17 % dei lavoratori collocati in esubero ammissibili al sostegno del FEG sono donne;

9. accoglie inoltre con favore il fatto che le autorità greche offriranno servizi personalizzati cofinanziati dal FEG a un massimo di 500 giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) al di sotto dei 30 anni alla data di presentazione della domanda, considerato che tutti gli esuberi di cui al punto 8 si verificano nelle regioni di livello NUTS 2 di Κεντρική Μακεδονία (Macedonia centrale, EL 12), Θεσσαλία (Tessaglia, EL14) e Αττική (Attica, EL 30), ammesse a beneficiare dell'iniziativa per l'occupazione giovanile, il che porta a 1 100 il numero dei beneficiari;

10. prende atto che le autorità greche hanno deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG a un massimo di 500 giovani NEET al di sotto dei 30 anni; rileva che, in base alla domanda, le autorità greche si baseranno, tra l'altro, su criteri uniformati a quelli inclusi nel piano di attuazione della Garanzia per i giovani in Grecia (ad esempio giovani a rischio di esclusione, reddito delle famiglie, livello di istruzione, durata della disoccupazione, ecc.), come pure sulle manifestazioni di interesse; esorta le autorità greche a tenere conto dei criteri sociali e ad assicurare che la selezione dei beneficiari di misure di sostegno a titolo del FEG rispetti pienamente i principi della non discriminazione e delle pari opportunità;

⁽¹⁾ GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26.

Martedì 16 dicembre 2014

11. appoggia i criteri sociali applicati dalle autorità greche per selezionare i NEET cui destinare le misure del FEG, che tengono conto di dati sul reddito delle famiglie, il livello di istruzione e la durata della disoccupazione; chiede che nella selezione dei destinatari delle misure si rispettino pienamente i principi di non discriminazione, in modo tale da offrire opportunità alle persone più lontane dal mercato del lavoro;
12. invita le autorità greche a fornire informazioni dettagliate sulle azioni finanziate e sui risultati conseguiti, al fine di condividere le migliori prassi, in particolare per quanto riguarda la selezione dei NEET e il sostegno prestato loro;
13. rileva che i costi totali stimati per questa mobilitazione del FEG sono pari a 10 740 000 EUR, di cui 210 000 EUR sono destinati all'attuazione, e che il contributo finanziario del FEG ammonta a 6 444 000 EUR, pari al 60 % dei costi totali;
14. rileva che il contributo per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e comunicazione costituisce l'1,96 % del bilancio totale; osserva inoltre che è previsto che oltre la metà di detto contributo sia destinata all'informazione e pubblicità;
15. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità greche abbiano deciso di avviare l'attuazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori interessati già il 20 ottobre 2014, in anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;
16. osserva che le autorità greche hanno comunicato che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con i rappresentanti dei beneficiari interessati (ex dipendenti di Fokas e loro avvocati) e con la Federazione greca dei lavoratori dipendenti del settore privato;
17. rileva che i servizi personalizzati da fornire sono stati concepiti per tener conto delle esigenze specifiche dei NEET e consistono nelle seguenti misure: orientamento professionale, formazione, riqualificazione e formazione professionale, contributi all'avvio di imprese, indennità per la ricerca di un lavoro e indennità di formazione, indennità di mobilità;
18. sottolinea l'importanza di servizi personalizzati finalizzati ad aiutare i beneficiari interessati a individuare le proprie competenze e a mettere a punto un progetto professionale realistico basato sui loro interessi e sulle loro qualifiche;
19. si compiace che il controllo figuri tra le misure proposte e preveda il monitoraggio dei partecipanti durante i sei mesi successivi alla fine dell'attuazione delle misure;
20. prende atto che la maggior parte dei finanziamenti richiesti sono destinati a coprire i contributi all'avvio di imprese (3 000 000 EUR) e le misure di formazione (2 960 000 EUR);
21. osserva che l'importo ammissibile massimo di 15 000 EUR sarà concesso a 200 lavoratori e NEET selezionati quale contributo volto a consentire loro di avviare la propria attività; sottolinea che la finalità di questa misura è quella di promuovere l'imprenditorialità fornendo finanziamenti alle iniziative imprenditoriali fattibili, nell'ottica di portare alla creazione di nuovi posti di lavoro a medio termine; osserva che tale importo massimo ammissibile sarà concesso subordinatamente a determinate condizioni e alla possibilità di sopravvivenza delle start-up beneficiarie;
22. mette in evidenza l'effettivo valore aggiunto e raccomanda l'offerta di misure attive a favore del mercato del lavoro; osserva che circa un terzo del sostegno previsto consiste in indennità e pertanto in misure passive del mercato del lavoro;
23. rileva che il costo delle misure di formazione di questa domanda si colloca a un livello paragonabile con altre domande presentate dalla Grecia; osserva che si riscontrano variazioni di tali costi in domande analoghe presentate da altri Stati membri;

Martedì 16 dicembre 2014

24. chiede che le misure del Fondo sociale europeo (FES) previste nel suo nuovo periodo di programmazione vadano ad integrare il piano FEG e agevolino il reinserimento dei lavoratori in settori economici sostenibili e orientati al futuro; ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati finanziati dal FEG dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse;
25. accoglie positivamente il fatto che saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione;
26. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
27. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, presentata dalla Grecia)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2015/43.)

Martedì 16 dicembre 2014

P8_TA(2014)0083

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2013/014 FR/Air France — Francia

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/014 FR/Air France, presentata dalla Francia) (COM(2014)0701 — C8-0247/2014 — 2014/2185(BUD))

(2016/C 294/20)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0701 — C8-0247/2014),
 - visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽¹⁾ (regolamento FEG),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽³⁾ (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
 - vista la procedura di trilogia prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0065/2014),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
- C. considerando che l'adozione del regolamento (UE) n. 1309/2013 ⁽⁴⁾ riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio, riducendo i tempi di valutazione e approvazione, l'inclusione dei lavoratori autonomi e dei giovani nell'ambito delle azioni e dei beneficiari ammissibili, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

⁽¹⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855).

Martedì 16 dicembre 2014

D. considerando che la Francia ha presentato la domanda EGF/2013/014 FR/Air France di contributo finanziario a titolo del FEG, in seguito all'esubero di 5 213 lavoratori, 3 886 dei quali dovrebbero beneficiare delle misure, durante e dopo il periodo di riferimento compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2013, esubero legato alla contrazione della quota di mercato dell'Unione nel settore dei trasporti aerei;

E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1. constata che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte; di conseguenza, conviene con la Commissione che la Francia ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;

2. rileva che le autorità francesi hanno trasmesso la domanda di contributo finanziario a titolo del FEG il 20 dicembre 2013, inviando ulteriori informazioni a completamento della stessa fino al 24 luglio 2014, e che la sua valutazione è stata messa a disposizione della Commissione l'11 novembre 2014;

3. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità francesi abbiano deciso di avviare l'attuazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori colpiti già il 6 novembre 2012, con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;

4. ritiene che gli esuberi presso Air France siano legati a trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, con una contrazione della quota di mercato dell'Unione nel settore dei trasporti aerei, in particolare a fronte della straordinaria ascesa di tre grandi compagnie aeree nel Golfo persico, una tendenza aggravata dalla crisi finanziaria ed economica a livello mondiale;

5. rileva che gli esuberi presso Air France dovrebbero avere una ricaduta negativa sulla regione dell'Île-de-France, che si trova già a dover affrontare altri esuberi di massa in ragione della chiusura definitiva, nel 2014, dello stabilimento automobilistico Peugeot Citroën Automobile (PSA) di Aulnay;

6. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare comprende le seguenti misure per il reinserimento professionale di 3 886 lavoratori in esubero: servizi di consulenza e orientamento professionale per i lavoratori, formazione, contributi alla creazione di imprese, attività periodiche di informazione e comunicazione, indennità di riqualificazione e di mobilità;

7. si compiace dell'importo di 21 580 020 EUR destinato all'indennità di riqualificazione che sarà versato fino al termine del «congé de reclassement» e che corrisponde al 70 % dell'ultima retribuzione lorda dei lavoratori; nota che il regolamento (UE) n. 1309/2013 limita la quota di tali indennità al 35 % dell'importo totale del FEG mobilitato per un determinato caso, ma sottolinea che la Francia ha presentato la domanda in conformità del regolamento (CE) n. 546/2009 ⁽¹⁾, che si applica alle domande presentate fino alla fine del 2013 e che consente un utilizzo dei finanziamenti più generoso per specifiche dotazioni quali le indennità di riqualificazione e il contributo per la creazione di imprese;

8. si oppone all'uso del FEG come strumento per finanziare gli esuberi; ritiene che il fondo debba essere utilizzato per assistere il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro;

9. ricorda che i finanziamenti dovrebbero aiutare il reinserimento dei beneficiari nel mercato del lavoro e non fornire loro uno stipendio sostitutivo a seguito del licenziamento; nota che tale obiettivo può essere conseguito molto meglio mediante le disposizioni del regolamento (UE) n. 1309/2013 attualmente in vigore;

10. si compiace del fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato elaborato in consultazione con i rappresentanti dei beneficiari interessati e delle parti sociali: formazione, servizi di consulenza per i lavoratori, contributi alla creazione di imprese, indennità di riqualificazione e di mobilità;

11. ricorda l'importanza di migliorare l'occupabilità di tutti i lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26).

Martedì 16 dicembre 2014

12. osserva con dispiacere che la maggioranza dei lavoratori in esubero è nella fascia di età tra 55 e 64 anni; accoglie positivamente l'incentivo, nell'ambito del contributo per la costituzione d'impresa, all'assunzione di lavoratori di età superiore ai 55 anni;
13. sottolinea che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento stabile nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare soltanto misure attive del mercato del lavoro che si traducano in posti di lavoro stabili e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
14. rileva che tra le informazioni fornite in merito al pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG non figurano quelle sulla complementarità con azioni finanziate a titolo dei Fondi strutturali, benché si faccia riferimento a un accordo scritto con l'impresa che licenzia in virtù del quale, nell'attuare le misure di cui sopra, l'impresa in oggetto non intende ricevere contributi finanziari da parte di altri strumenti finanziari dell'Unione per le stesse misure; ribadisce l'invito alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare l'eventuale duplicazione di servizi finanziati dall'Unione;
15. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
16. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/014 FR/Air France, presentata dalla Francia)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2015/44.)

Martedì 16 dicembre 2014

P8_TA(2014)0084

Nomina di membri del Comitato di risoluzione unico*

Decisione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 sulla proposta della Commissione concernente la nomina del presidente, del vicepresidente e di membri del Comitato di risoluzione unico (C(2014)9456 — C8-0284/2014 — 2014/0901(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 294/21)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione del 5 dicembre 2014 concernente la nomina del presidente, del vicepresidente e di membri del Comitato di risoluzione unico (C(2014)9456),
- visto l'articolo 56, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾,
- visto il suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0070/2014),
- A. considerando che l'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 stabilisce che il presidente, il vicepresidente e i membri del Comitato di risoluzione unico (il Comitato) di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento debbano essere designati in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza delle questioni bancarie e finanziarie, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione finanziaria e di risoluzione bancaria;
- B. considerando che l'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 stabilisce che le nomine per il Comitato debbano rispettare i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica;
- C. considerando che, in conformità dell'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, la Commissione ha adottato il 19 novembre 2014 un elenco di candidati alle funzioni di presidente e di vicepresidente del Comitato;
- D. considerando che, in conformità dell'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, la Commissione ha adottato il 1° dicembre 2014 un elenco di candidati alle funzioni di membri del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b);
- E. considerando che, in conformità dell'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, i due elenchi sono stati trasmessi al Parlamento;
- F. considerando che il 5 dicembre 2014 la Commissione ha adottato una proposta concernente la nomina del presidente, del vicepresidente e di membri del Comitato di risoluzione unico e l'ha trasmessa al Parlamento;
- G. considerando che la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento ha valutato le qualifiche dei candidati proposti per le funzioni di presidente, vicepresidente e membri del Comitato, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014;
- H. considerando che l'8 dicembre 2014 la commissione ha proceduto a un'audizione con Elke König, candidata proposta alle funzioni di presidente del Comitato, nel corso della quale quest'ultima ha reso una dichiarazione introduttiva e ha risposto alle domande rivoltele dai membri della commissione;

⁽¹⁾ GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.

Martedì 16 dicembre 2014

- I. considerando che il 9 dicembre 2014 la commissione ha proceduto a un'audizione con Timo Löyttyniemi, candidato proposto alle funzioni di vicepresidente del Comitato nonché con Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermann e Dominique Laboureix, in qualità dei quattro candidati proposti per le funzioni di membri del Comitato; tutti e cinque i candidati proposti hanno reso una dichiarazione introduttiva e hanno risposto alle domande poste loro dai membri della commissione;
 1. approva la proposta della Commissione concernente la nomina dei seguenti candidati proposti:
 - a) Elke König per le funzioni di presidente del Comitato;
 - b) Timo Löyttyniemi per le funzioni di vicepresidente del Comitato;
 - c) Mauro Grande per le funzioni di membro del Comitato;
 - d) Antonio Carrascosa per le funzioni di membro del Comitato;
 - e) Joanne Kellermann per le funzioni di membro del Comitato;
 - f) Dominique Laboureix per le funzioni di membro del Comitato;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.
-

Mercoledì 17 dicembre 2014

P8_TA(2014)0085

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: regimi per prodotti originari di alcuni Stati ACP

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 14 novembre 2014 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono o portano ad istituire accordi di partenariato economico (C(2014)08355 — 2014/2954(DEA))

(2016/C 294/22)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2014)08355),
- vista la lettera del 26 novembre 2014 della Commissione, con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
- vista la lettera del 5 dicembre 2014 della commissione per il commercio internazionale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
- visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 24 bis, paragrafo 6,
- visto il regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati⁽²⁾,
- vista la raccomandazione di decisione della commissione per il commercio internazionale,
- visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,
- visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 16 dicembre 2014,
- A. considerando che, ai sensi del regolamento (UE) n. 527/2013, dal 1° ottobre 2014 il Kenya non rientra più nel regime di accesso al mercato previsto dal regolamento (CE) n. 1528/2007;
- B. considerando che il 16 ottobre 2014 il Kenya, l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno concluso i negoziati su un accordo di partenariato economico;
- C. considerando che il 14 novembre 2014 la Commissione ha adottato un atto delegato volto a reinserire il Kenya nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007;
- D. considerando che la Commissione ha sottolineato che la decisione di non sollevare obiezioni limiterebbe il rischio di diversione degli scambi e di minori esportazioni nell'UE da parte del Kenya, riducendo l'impatto negativo sul settore del tonno, dell'orticoltura e dei fiori recisi;
- 1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
- 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 165 del 18.6.2013, pag. 59.

Mercoledì 17 dicembre 2014

P8_TA(2014)0086

Preferenze commerciali autonome per la Repubblica di Moldova *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova (COM(2014)0542 — C8-0128/2014 — 2014/0250(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 294/23)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0542),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0128/2014),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 dicembre 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0053/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2014)0250

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica di Moldova

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1383/2014.)

Mercoledì 17 dicembre 2014

P8_TA(2014)0087

Trattamento tariffario delle merci originarie dell'Ecuador *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trattamento tariffario delle merci originarie dell'Ecuador (COM(2014)0585 — C8-0172/2014 — 2014/0287(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 294/24)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0585),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0172/2014),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 dicembre 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0056/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2014)0287

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sul trattamento tariffario delle merci originarie dell'Ecuador

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1384/2014.)

Mercoledì 17 dicembre 2014

P8_TA(2014)0088

Mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2014

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti, in conformità del punto 14 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (COM(2014)0328 — C8-0020/2014 — 2014/2037(BUD))

(2016/C 294/25)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0328 — C8-0020/2014),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽¹⁾ (regolamento QFP), in particolare l'articolo 13,
 - visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 14,
 - vista la dichiarazione comune sugli stanziamenti di pagamento del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, quale convenuta nelle conclusioni comuni del 12 novembre 2013 ⁽³⁾,
 - visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, definitivamente adottato il 20 novembre 2013,
 - visto il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014 adottato dalla Commissione il 15 aprile 2014 (COM(2014)0329),
 - vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014 adottata dal Consiglio il 12 dicembre 2014 (16740/2014 — C8-0289/2014),
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0068/2014),
- A. considerando che l'esecuzione del QFP per il periodo 2014-2020 è iniziata con un enorme arretrato dei pagamenti, fatture non pagate alla fine del 2013 per un importo di circa 23,4 miliardi di EUR unicamente per quanto concerne la politica di coesione, nonché un livello di impegni residui (RAL) pari, alla stessa data, a 221,7 miliardi di EUR, vale a dire 41 miliardi di EUR in più di quanto previsto inizialmente in sede di approvazione del QFP per il periodo 2007-2013; che la situazione è inaccettabile e richiede l'adozione di misure urgenti, come il ricorso ai meccanismi di flessibilità previsti nel regolamento QFP, nell'ottica di non compromettere l'efficacia delle politiche e dei programmi dell'Unione, come convenuto all'unanimità nell'ambito del QFP, nonché di limitare i diritti agli interessi di mora e di evitare un indebito incremento dell'esposizione e della vulnerabilità economica dei beneficiari del bilancio dell'Unione;
- B. considerando che, nel quadro della conciliazione di bilancio per il 2014, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto, alla luce della necessità di garantire un andamento ordinato dei pagamenti e di scongiurare eventuali riporti anomali degli impegni residui (RAL) al bilancio 2015, di fare ricorso ai vari meccanismi di flessibilità previsti dal regolamento QFP, ivi compreso il margine per imprevisti;
- C. considerando che, dopo avere esaminato tutte le altre possibilità finanziarie per reagire alle circostanze impreviste, la Commissione aveva proposto di mobilitare l'intero importo disponibile del margine per imprevisti per integrare gli stanziamenti di pagamento a titolo del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, oltre il massimale di pagamento;

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Testi approvati del 20.11.2013, P7_TA(2013)0472.

Mercoledì 17 dicembre 2014

- D. considerando che il Consiglio non condivide l'interpretazione del Parlamento e della Commissione, secondo cui i 350 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento mobilitati nel 2014 a titolo degli strumenti speciali previsti dal regolamento QFP non andrebbero fatti rientrare nel massimale per i pagamenti, lasciando pertanto un margine di 711 milioni di EUR da esaurire prima di ricorrere al margine per imprevisti; che, di conseguenza, resta aperta la decisione se, e in quale misura, detrarre i 350 milioni di EUR dai margini di pagamenti del QFP per l'esercizio in corso e per quelli futuri;
- E. considerando che, nel quadro dei negoziati sulle dotazioni 2014-2015, è stato deciso di mobilitare il margine per imprevisti per un importo di 2 818,2 milioni di EUR, cui si aggiungono 350 milioni di EUR, vale a dire 3 168,2 milioni di EUR;
- F. considerando che, con ogni probabilità, la mobilitazione in parola non risolverà in modo sostenibile la questione relativa alle recenti carenze di pagamento e all'aumento degli impegni residui, ma limiterà soltanto l'incremento del numero di fatture non pagate e riportate all'anno successivo, numero che, a partire dal 2010, è cresciuto ogni anno di oltre il 50 %;
- G. considerando che, tra l'altro, la mobilitazione in esame può essere finanziata praticamente senza gravare sui bilanci nazionali grazie ad altre entrate supplementari impreviste nel 2014;
- H. considerando inoltre che la mobilitazione del margine per imprevisti nel 2014 non comporta un aumento del massimale globale degli stanziamenti di pagamento (908 miliardi di EUR a prezzi del 2011) del QFP 2014-2020, come stabilito chiaramente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento QFP, dal momento che si procede alla sua detrazione dai margini degli esercizi futuri, come stabilito all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento QFP;
1. è d'accordo sulla mobilitazione del margine per imprevisti nel 2014, come illustrato nell'allegato;
 2. sottolinea che la mobilitazione di tale strumento, come previsto all'articolo 13 del regolamento QFP, pone in evidenza ancora una volta la cruciale necessità di una sempre maggiore flessibilità del bilancio dell'Unione;
 3. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
 4. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2015/435.)

Mercoledì 17 dicembre 2014

P8_TA(2014)0089

Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014: entrate derivanti da ammende, interessi e rimborsi — stanziamenti di pagamento — organico della Commissione, degli Uffici, del Comitato delle regioni e del Garante europeo della protezione dei dati**Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014 dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione III — Commissione (16740/2014 — C8-0289/2014 — 2014/2036(BUD))**

(2016/C 294/26)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41,
- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, definitivamente adottato il 20 novembre 2013 ⁽²⁾,
- viste la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione sugli stanziamenti di pagamento (dichiarazione comune del 12 novembre 2013), quale approvata nelle conclusioni comuni del 12 novembre 2013 ⁽³⁾, e la dichiarazione del Parlamento europeo e della Commissione sugli stanziamenti di pagamento, quale approvata nelle medesime conclusioni comuni,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽⁴⁾ (regolamento QFP),
- visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁵⁾ (AII),
- vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽⁶⁾,
- visto il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014 adottato dalla Commissione il 28 maggio 2014 (COM(2014)0329),
- vista la proposta della Commissione relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti nel 2014, approvata il 28 maggio 2014 (COM(2014)0328),
- viste le conclusioni comuni approvate dal Parlamento e dal Consiglio l'8 dicembre 2014,
- vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014 adottata dal Consiglio il 12 dicembre 2014 e trasmessa al Parlamento europeo nello stesso giorno (16740/2014 — C8-0289/2014),
- visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,

⁽¹⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 51 del 20.2.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Testi approvati del 20 novembre 2013, P7_TA(2013)0472.

⁽⁴⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽⁵⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

Mercoledì 17 dicembre 2014

- vista la lettera della commissione per gli affari esteri,
 - vista la lettera dalla commissione per lo sviluppo,
 - vista la lettera della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
 - vista la lettera dalla commissione per la cultura e l'istruzione,
 - visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0069/2014),
- A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 3/2014 al bilancio generale 2014 quale presentato inizialmente dalla Commissione proponeva di aumentare le previsioni delle entrate derivanti da ammende e sanzioni e delle altre entrate di un importo pari a 1 568 milioni di EUR e gli stanziamenti di pagamento di un importo pari a 4 738 milioni di EUR all'interno delle rubriche 1a, 1b, 2 e 4 del quadro finanziario pluriennale (QFP), per permettere di coprire il fabbisogno rimanente fino alla fine dell'anno in modo da onorare gli obblighi derivanti dagli impegni passati e attuali;
- B. considerando che l'attuazione del QFP 2014-2020 è iniziata con un enorme arretrato dei pagamenti, con fatture non pagate per un importo pari a circa 23,4 miliardi di EUR alla fine del 2013 per la sola politica di coesione e con un livello di impegni da liquidare (RAL) che, alla fine del 2013, aveva raggiunto 221,7 miliardi di EUR, vale a dire 41 miliardi di EUR in più rispetto alle previsioni iniziali al momento dell'adozione del QFP 2007-2013;
- C. considerando che, dell'importo totale del PBR n. 3/2014, solamente 99 milioni di EUR sono destinati a coprire i programmi 2014-2020 nell'ambito della politica di coesione, mentre l'importo restante è destinato alla chiusura dei programmi 2007-2013 (3,296 miliardi di EUR) e ai fabbisogni di pagamenti all'interno di altre rubriche (1,34 miliardi di EUR);
- D. considerando che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati, nella dichiarazione comune del 12 novembre 2013, a garantire che l'Unione disponga dei mezzi finanziari necessari per rispettare i propri obblighi giuridici nel 2014, assicurando un andamento ordinato dei pagamenti e ricorrendo ai vari meccanismi di flessibilità previsti dal regolamento QFP, incluso l'articolo 13 (il margine per imprevisti);
- E. considerando che alcune delegazioni in sede di Consiglio hanno espresso riserve sull'uso del margine per imprevisti nel PBR n. 3/2014, che il Parlamento considera essere una preoccupazione immotivata e in contrasto con lo spirito del regolamento QFP e dell'AlI;
1. prende atto del PBR n. 3/2014 quale proposto dalla Commissione;
 2. appoggia le conclusioni comuni concordate dal Parlamento e dal Consiglio l'8 dicembre 2014 al fine di prevedere aumenti dei pagamenti, nel bilancio 2014, per una serie di linee di bilancio fino a un importo di 4,246 miliardi di EUR, di cui 3 168 milioni di EUR saranno resi disponibili attraverso la mobilitazione del margine per imprevisti per il 2014;
 3. accoglie positivamente, in particolare, gli aumenti degli stanziamenti di pagamento per la sottorubrica 1a e la rubrica 4, che sono stati ampiamente mantenuti nel compromesso finale figurante nelle conclusioni comuni dell'8 dicembre 2014;
 4. accoglie positivamente l'aumento degli stanziamenti di pagamento per la sottorubrica 1b che rappresenta il settore maggiormente interessato dalla carenza di pagamenti nel bilancio dell'Unione in generale; ritiene tuttavia che ciò costituisca il minimo indispensabile per coprire i fabbisogni attuali fino alla fine del 2014 e che non sarà sufficiente per risolvere il ricorrente effetto valanga delle fatture non pagate che sta crescendo dal bilancio 2010; ricorda, in particolare, che la maggior parte delle fatture a titolo della sottorubrica 1b sono tradizionalmente presentate dagli Stati membri verso la fine di ciascun esercizio, allo scopo di evitare eventuali disimpegni grazie all'applicazione delle regole n+2 e n+3;
 5. appoggia la proposta di mobilitazione del margine per imprevisti e sottolinea la sua interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento QFP, secondo cui i pagamenti relativi agli strumenti speciali devono essere iscritti oltre i limiti dei massimali; ritiene che qualsiasi interpretazione divergente pregiudichi la base dell'accordo politico sul QFP 2014-2020, segnatamente l'intesa sull'esigenza di applicare una flessibilità specifica e al livello massimo per consentire all'Unione di adempiere ai suoi obblighi;

Mercoledì 17 dicembre 2014

6. ricorda che l'adozione dei PBR nn. 3/2014, 4/2014, 6/2014 e 8/2014 ridurrà la quota dei contributi degli Stati membri basati sull'RNL al bilancio dell'Unione di un importo totale di 8,688 miliardi di EUR e andrà pertanto a compensare pienamente i fabbisogni di pagamenti supplementari richiesti nel PBR n. 3/2014 come convenuto nelle conclusioni comuni dell'8 dicembre 2014;
 7. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014;
 8. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 2/2014 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
-

Mercoledì 17 dicembre 2014

P8_TA(2014)0090

Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2014: risorse proprie tradizionali (RPT), basi IVA e del reddito nazionale lordo (RNL)

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2014 dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione III — Commissione (16741/2014 — C8-0290/2014 — 2014/2053(BUD))

(2016/C 294/27)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41,
- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, definitivamente adottato il 20 novembre 2013 ⁽²⁾,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽³⁾,
- visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁴⁾,
- vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
- visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2014 adottato dalla Commissione il 9 luglio 2014 (COM(2014)0461),
- vista la lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio rettificativo n. 4/2014 presentata dalla Commissione il 16 ottobre 2014,
- viste le conclusioni comuni approvate dal Parlamento e dal Consiglio l'8 dicembre 2014,
- vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2014 adottata dal Consiglio il 12 dicembre 2014 e trasmessa al Parlamento europeo nello stesso giorno (16741/2014 — C8-0290/2014),
- visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0076/2014),

A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 4/2014 riguarda una revisione delle previsioni relative alle risorse proprie tradizionali (RPT, vale a dire i dazi doganali e i contributi nel settore dello zucchero) e alle basi dell'IVA e del reddito nazionale lordo (RNL), la contabilizzazione delle pertinenti correzioni riguardanti il Regno Unito e una revisione delle previsioni relative ad altre entrate provenienti da multe, e comporta pertanto una modifica dell'entità e della ripartizione fra gli Stati membri dei loro contributi al bilancio dell'Unione a titolo delle risorse proprie;

⁽¹⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 51 del 20.2.2014, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽⁴⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

Mercoledì 17 dicembre 2014

- B. considerando che il PBR n. 4/2014 prevede inoltre la riduzione per un importo pari a 248 460 EUR degli stanziamenti di bilancio, sia d'impegno che di pagamento, per il Garante europeo della protezione dei dati e propone alcune modifiche della nomenclatura del Fondo europeo di sviluppo regionale in modo da riflettere l'adozione della relativa base giuridica;
- C. considerando che il PBR n. 4/2014 è indispensabile per evitare carenze di liquidità suscettibili di comportare un deficit di esecuzione nel 2014;
1. prende atto del PBR n. 4/2014, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1, che prevede una revisione delle previsioni relative alle risorse proprie tradizionali (RPT, vale a dire i dazi doganali e i contributi nel settore dello zucchero) sulla base delle migliori stime della Commissione e di determinati altri sviluppi, come pure la revisione delle previsioni relative alle altre entrate, dovuta al fatto che diverse multe hanno assunto carattere definitivo e possono pertanto essere iscritte in bilancio;
 2. rileva che la riduzione di circa 646,1 milioni di EUR delle previsioni relative alle RTP e di 192,4 milioni di EUR della risorsa propria basata sull'IVA è compensata dalle multe summenzionate per un importo cumulativo di 2,433 miliardi di EUR, riducendo automaticamente il fabbisogno di contributi aggiuntivi basati sull'RNL di un importo pari a 1 594,5 milioni di EUR;
 3. rileva che il PBR n. 4/2014, inclusa la relativa lettera rettificativa n. 1, comporta una globale riduzione del fabbisogno di risorse proprie aggiuntive, principalmente dovuta all'iscrizione in bilancio di multe e interessi di mora che hanno assunto carattere definitivo per un importo totale di 2,433 miliardi di EUR;
 4. prende atto che il PBR n. 4/2014 propone la riduzione degli stanziamenti di bilancio, sia di impegno che di pagamento, per il Garante europeo della protezione dei dati per un importo di 248 460 EUR, a causa del rinvio della nomina del nuovo Garante europeo della protezione dei dati e del nuovo Garante europeo aggiunto della protezione dei dati;
 5. appoggia le conclusioni comuni concordate dal Parlamento e dal Consiglio l'8 dicembre 2014 in vista dell'approvazione del PBR n. 4/2014 quale inizialmente proposto dalla Commissione e modificato dalla lettera rettificativa, con l'inclusione degli stanziamenti d'impegno del PBR n. 6/2014 relativi al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e alla riserva per gli accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile, nonché la riassegnazione dell'importo di 248 460 EUR degli stanziamenti di pagamento disponibili alla linea relativa al Garante europeo della protezione dei dati verso la linea di bilancio 23 02 01 relativa agli aiuti umanitari;
 6. ricorda che l'adozione del PBR ridurrà il fabbisogno di risorse proprie aggiuntive per il bilancio dell'Unione di un importo pari a 2,433 miliardi di EUR e pertanto, assieme alla riduzione delle quote dei contributi degli Stati membri basati sull'RNL al bilancio dell'Unione derivante dai PBR nn. 3/2014, 6/2014 e 8/2014, compenserà pienamente i fabbisogni di pagamenti supplementari richiesti nel PBR n. 3/2014, come convenuto nelle conclusioni comuni dell'8 dicembre 2014;
 7. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2014;
 8. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 3/2014 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
-

Mercoledì 17 dicembre 2014

P8_TA(2014)0091

Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE: inondazioni in Italia — terremoto in Grecia — tempeste di ghiaccio in Slovenia — tempeste di ghiaccio e inondazioni in Croazia

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 11 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (inondazioni in Italia, terremoto in Grecia, tempeste di ghiaccio in Slovenia e tempeste di ghiaccio e inondazioni in Croazia) (COM(2014)0565 — C8-0137/2014 — 2014/2072(BUD))

(2016/C 294/28)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0565 — C8-0137/2014),
 - visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽¹⁾,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,
 - visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽³⁾, in particolare il punto 11,
 - viste le conclusioni comuni concordate dal Parlamento e dal Consiglio l'8 dicembre 2014,
 - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0073/2014),
1. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
 2. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2015/436.)

⁽¹⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Mercoledì 17 dicembre 2014

P8_TA(2014)0092

Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2014: inondazioni in Italia (Sardegna) nel 2013 — terremoto in Grecia — tempeste di ghiaccio in Slovenia — tempeste di ghiaccio e inondazioni in Croazia**Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2014 dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione III — Commissione (16742/2014 — C8-0291/2014 — 2014/2073(BUD))**

(2016/C 294/29)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41,
 - visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, definitivamente adottato il 20 novembre 2013 ⁽²⁾,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽³⁾,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁴⁾,
 - visto il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2014 adottato dalla Commissione l'8 settembre 2014 (COM(2014)0564),
 - viste le conclusioni comuni concordate dal Parlamento e dal Consiglio l'8 dicembre 2014;
 - vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2014 adottata dal Consiglio il 12 dicembre 2014 e trasmessa al Parlamento europeo lo stesso giorno (16742/2014 — C8-0291/2014),
 - visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0078/2014),
- A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2014 riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) per un importo di 46 998 528 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento in relazione alle alluvioni in Italia (Sardegna) nel novembre 2013, a un terremoto in Grecia (Cefalonia), alle tempeste di ghiaccio in Slovenia e alle medesime tempeste di ghiaccio seguite da inondazioni in Croazia tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2014,
- B. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2014 è inteso a iscrivere formalmente tale adeguamento nel bilancio 2014;
1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 5/2014 quale presentato dalla Commissione;
 2. sottolinea la necessità urgente di sbloccare l'assistenza finanziaria del FSUE destinata ai paesi colpiti da queste calamità naturali;

⁽¹⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU L 51 del 20.2.2014, pag. 1.⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.⁽⁴⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Mercoledì 17 dicembre 2014

3. sottolinea che la carenza di stanziamenti di pagamento per il 2014, che costituisce il motivo soggiacente alla presentazione del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014 nonché alla relativa proposta della Commissione di mobilitare il margine per imprevisti, esclude a priori la possibilità di reperire tramite riassegnazione le risorse per il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2014;
 4. approva le conclusioni comuni concordate dal Parlamento e dal Consiglio l'8 dicembre 2014 finalizzate ad approvare gli stanziamenti d'impegno aggiuntivi pari a 47 milioni di EUR nel bilancio 2014 e di spostare il corrispondente fabbisogno di pagamenti al bilancio 2015;
 5. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2014;
 6. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 4/2014 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
-

Mercoledì 17 dicembre 2014

P8_TA(2014)0093

Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2014: revisione delle previsioni relative alle risorse proprie tradizionali e ai contributi IVA e RNL**Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2014 dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione III — Commissione (16743/2014 — C8-0288/2014 — 2014/2162(BUD))**

(2016/C 294/30)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41,
 - visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, definitivamente adottato il 20 novembre 2013 ⁽²⁾,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽³⁾,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁴⁾,
 - visto il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2014 adottato dalla Commissione il 17 ottobre 2014 (COM(2014)0649),
 - vista la lettera rettificativa n. 1/2014 al progetto di bilancio rettificativo n. 6/2014, adottata dalla Commissione il 3 dicembre 2014 (COM(2014)0730),
 - viste le conclusioni comuni concordate dal Parlamento e dal Consiglio l'8 dicembre 2014,
 - vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2014 adottata dal Consiglio il 12 dicembre 2014 e trasmessa al Parlamento europeo lo stesso giorno (16743/2014 — C8-0288/2014),
 - visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0074/2014),
- A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 6/2014 riguarda la revisione delle previsioni delle risorse proprie tradizionali e dei contributi IVA e RNL, una riduzione degli stanziamenti di bilancio relativi al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e alla riserva per gli accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile, nonché un aumento degli stanziamenti di bilancio assegnati al Mediatore europeo;
- B. considerando che l'incidenza complessiva del PBR in termini di entrate, a seguito dell'adozione della lettera rettificativa n. 1/2014 al progetto di bilancio rettificativo n. 6/2014, è una diminuzione di 4 095,5 milioni di EUR del fabbisogno di risorse proprie, inclusi una riduzione dei contributi degli Stati membri basati sull'RNL pari a 4 515,5 milioni di EUR e un aumento delle risorse proprie tradizionali pari a 420 milioni di EUR;
- C. considerando che il PBR n. 6/2014 è inteso a iscrivere formalmente tali adeguamenti nel bilancio 2014;

⁽¹⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU L 51 del 20.2.2014, pag. 1.⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.⁽⁴⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Mercoledì 17 dicembre 2014

1. prende atto del PBR n. 6/2014 quale presentato dalla Commissione e modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2014;
 2. rileva che la riduzione degli stanziamenti di bilancio relativi al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e alla riserva per gli accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile è pari a un importo totale di 76,3 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di 6,2 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento, e che è dovuta principalmente all'adozione tardiva della base giuridica per il Fondo e alla valutazione aggiornata dello stato di avanzamento dei negoziati relativi ai summenzionati accordi nel settore della pesca;
 3. accoglie con favore la proposta di utilizzare 6,2 milioni di EUR dei risparmi di stanziamenti di pagamento di cui al paragrafo 2 per contribuire ad affrontare eventuali crisi umanitarie sino alla fine dell'anno;
 4. sottolinea che l'incidenza globale del PBR n. 6/2014 sui contributi basati sull'RNL è una diminuzione di 4 515,5 milioni di EUR e un aumento di 420 milioni di EUR delle previsioni relative alle risorse proprie tradizionali;
 5. appoggia le conclusioni comuni concordate dal Parlamento e dal Consiglio l'8 dicembre 2014 in vista dell'approvazione del PBR n. 6/2014 quale modificato dalla relativa lettera rettificativa, compreso il trasferimento sul lato spese ai PBR nn. 3/2014 e 4/2014;
 6. ricorda che l'adozione del PBR n. 6/2014 ridurrà il fabbisogno di contributi degli Stati membri basati sull'RNL di un importo pari a 4 515,5 milioni di EUR e pertanto, assieme alla riduzione delle quote dei contributi degli Stati membri basati sull'RNL al bilancio dell'Unione derivante dai PBR nn. 3/2014, 4/2014 e 8/2014, compenserà pienamente i fabbisogni di pagamenti supplementari richiesti nel PBR n. 3/2014 come convenuto nelle conclusioni comuni dell'8 dicembre 2014;
 7. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2014;
 8. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 5/2014 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
-

Mercoledì 17 dicembre 2014

P8_TA(2014)0094

Attivazione del Fondo di solidarietà dell'UE: inondazioni in Serbia, Croazia e Bulgaria

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 11 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (Inondazioni in Serbia, Croazia e Bulgaria) (COM(2014)0648 — C8-0223/2014 — 2014/2161(BUD))

(2016/C 294/31)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0648 — C8-0223/2014),
 - visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽³⁾, in particolare il punto 11,
 - viste le conclusioni congiunte del Parlamento e del Consiglio dell'8 dicembre 2014,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0075/2014),
1. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
 2. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2015/437.)

⁽¹⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Mercoledì 17 dicembre 2014

P8_TA(2014)0095

Progetto di bilancio rettificativo n. 7/2014: alluvioni in Serbia, Croazia e Bulgaria

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2014 dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione III — Commissione (16744/2014 — C8-0292/2014 — 2014/2163(BUD))

(2016/C 294/32)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 41,
 - visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, definitivamente adottato il 20 novembre 2013⁽²⁾,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020⁽³⁾,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria⁽⁴⁾,
 - visto il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2014 adottato dalla Commissione il 17 ottobre 2014 (COM(2014)0650),
 - viste le conclusioni congiunte del Parlamento e del Consiglio dell'8 dicembre 2014,
 - vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2014 adottata dal Consiglio il 12 dicembre 2014 e trasmessa al Parlamento europeo lo stesso giorno (16744/2014 — C8-0292/2014),
 - visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0072/2014),
- A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2014 si riferisce alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per un importo pari a 79 726 440 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento in relazione alle inondazioni che hanno colpito la Serbia e la Croazia nel maggio 2014 e la Bulgaria nel giugno 2014;
- B. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2014 è inteso a iscrivere formalmente tale adeguamento nel bilancio 2014;
1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 7/2014 quale presentato dalla Commissione;
 2. sottolinea l'urgente bisogno di sbloccare l'assistenza finanziaria del FSUE destinata ai paesi colpiti da queste calamità naturali;

⁽¹⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 51 del 20.2.2014, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽⁴⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Mercoledì 17 dicembre 2014

3. sottolinea che la carenza di stanziamenti di pagamento per il 2014, che costituisce il motivo alla base della presentazione del PBR n. 3/2014 e della relativa proposta della Commissione di mobilitare il margine per imprevisti, esclude a priori la possibilità di trovare le risorse per il PBR n. 7/2014 mediante riassegnazione;
 4. condivide le conclusioni congiunte del Parlamento e del Consiglio dell'8 dicembre 2014 al fine di approvare gli stanziamenti d'impegno supplementari pari a 80 milioni di EUR nel bilancio 2014 e trasferire le corrispondenti esigenze di pagamento al bilancio 2015;
 5. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2014;
 6. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 6/2014 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
-

Mercoledì 17 dicembre 2014

P8_TA(2014)0096

Progetto di bilancio rettificativo n. 8/2014: eccedenza derivante dall'esecuzione del bilancio dell'esercizio 2013

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 8/2014 dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione III — Commissione (16745/2014 — C8-0293/2014 — 2014/2225(BUD))

(2016/C 294/33)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41,
 - visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, definitivamente adottato il 20 novembre 2013 ⁽²⁾,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽³⁾,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁴⁾,
 - vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2014 adottato dalla Commissione il 15 aprile 2014 (COM(2014)0234),
 - visto il progetto di bilancio rettificativo n. 8/2014, adottato dalla Commissione il 27 novembre 2014 (COM(2014)0722),
 - viste le conclusioni comuni del Parlamento e del Consiglio dell'8 dicembre 2014,
 - vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 8/2014, adottata dal Consiglio il 12 dicembre 2014 e trasmessa al Parlamento europeo lo stesso giorno (16745/2014 — C8-0293/2014),
 - visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0079/2014),
- A. considerando che la Commissione ha presentato il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 8/2014 poiché il comitato di conciliazione non ha raggiunto un accordo sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2014, identico per finalità e contenuto al PBR n. 8/2014;
- B. considerando che il PBR n. 8/2014 mira a iscrivere nel bilancio 2014 l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2013, che ammonta a 1,005 miliardi di EUR;

⁽¹⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 51 del 20.2.2014, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽⁴⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

Mercoledì 17 dicembre 2014

- C. considerando che le componenti principali di tale eccedenza sono un risultato positivo sul lato delle entrate pari a 771 milioni di EUR, una sottoesecuzione delle spese pari a 276 milioni di EUR e una differenza di cambio negativa pari a 42 milioni di EUR;
- D. considerando che sul lato delle entrate l'aumento è dovuto principalmente alle ammende e agli interessi di mora (1,331 miliardi di EUR), mentre l'importo delle risorse proprie effettivamente riscosse rispetto a quelle iscritte in bilancio è in diminuzione (- 226 milioni di EUR) e anche le entrate da eccedenze, saldi e adeguamenti sono in calo (-360 milioni di EUR);
- E. considerando che sul lato delle spese la sottoesecuzione degli stanziamenti per il 2013 (107 milioni di EUR) e per il 2012 (54 milioni di EUR) non è stata determinata da una ridotta capacità di utilizzo ma, di fatto, tutti gli indicatori disponibili segnalano che vi è stata una carenza di stanziamenti di pagamento sia nel bilancio del 2012 che in quello del 2013;
- F. considerando che l'articolo 18 del regolamento finanziario prevede che il presente bilancio rettificativo sia finalizzato esclusivamente alle differenze tra i conti provvisori e le stime e che tale eccedenza sia iscritta nel bilancio dell'Unione mediante il presente bilancio rettificativo;
1. prende atto del PBR n. 8/2014, presentato dalla Commissione, volto esclusivamente a iscrivere in bilancio l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2013, per un importo pari a 1,005 miliardi di EUR, in conformità dell'articolo 18 del regolamento finanziario, e della posizione del Consiglio al riguardo;
 2. osserva che la Commissione ha presentato il PBR n. 8/2014 poiché il comitato di conciliazione non ha raggiunto un accordo sul PBR n. 2/2014, identico per finalità e contenuto, che il Consiglio aveva approvato nella sua lettura del 17 luglio 2014, mentre il Parlamento, nella posizione adottata il 22 ottobre 2014, ha presentato un emendamento per modificarlo al fine di mantenere il suo collegamento politico e procedurale con i PBR nn. 3, 4, 5, 6, e 7/2014;
 3. sottolinea che il comitato di conciliazione non ha potuto raggiungere un accordo sull'adozione del PBR n. 2/2014 a causa delle divergenze nelle posizioni del Parlamento e del Consiglio sul restante fabbisogno di pagamenti per il 2014 e sul pacchetto dei PBR nn. 2 -7/2014, e non a motivo del contenuto del PBR n. 2/2014 in sé;
 4. rammenta che l'adozione del PBR n. 8/2014 ridurrà la quota del contributo RNL degli Stati membri al bilancio dell'Unione di 1,005 miliardi di EUR e, di conseguenza, compenserà in parte il loro contributo al finanziamento dei PBR nn. 3, 5 e 7/2014;
 5. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 8/2014;
 6. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 7/2014 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
-

Mercoledì 17 dicembre 2014

P8_TA(2014)0097

Sistema delle risorse proprie dell'Unione — adeguamento dei contributi degli Stati membri *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (COM(2014)0704 — C8-0250/2014 — 2014/0332(NLE))

(Consultazione)

(2016/C 294/34)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2014)0704),
 - visti l'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0250/2014),
 - vista la lettera della commissione per il controllo dei bilanci,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0066/2014),
- A. considerando che, alla luce delle recenti revisioni statistiche effettuate dagli Stati membri, sembra che per diversi anni alcuni Stati membri abbiano versato contributi inferiori a quelli dovuti al bilancio dell'Unione, mentre altri avrebbero versato contributi troppo elevati; che questi scarti sono dovuti agli importanti cambiamenti statistici segnalati dagli Stati membri;
- B. considerando che le norme attualmente in vigore, convenute all'unanimità in sede di Consiglio, avrebbero portato a una tempestiva correzione di questi pagamenti in difetto o in eccesso;
- C. considerando che in passato gli Stati membri hanno generalmente versato senza ritardi significativi l'importo integrale dei propri contributi al bilancio unionale basati sull'RNL e sull'IVA, anche in periodi di crisi e di forte pressione fiscale;
- D. considerando che alcuni Stati membri che avevano beneficiato della sottovalutazione del proprio RNL hanno espresso riluttanza a versare gli importi supplementari dovuti entro la scadenza legale;
- E. considerando che il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta volta a cercare di risolvere questa situazione modificando le regole pertinenti e consentendo il rinvio e il pagamento rateale degli importi dovuti;
- F. considerando che, conformemente alla revisione legislativa in corso, sette Stati membri hanno deciso di non iscrivere nel conto dell'UE i rispettivi saldi RNL e IVA il primo giorno feriale di dicembre 2014; che la Commissione ha in seguito rivisto gli importi inizialmente iscritti nel progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 6/2014 tenendo conto degli importi effettivamente messi a disposizione in tale data;
- G. considerando che ciò avviene subito dopo il completamento da parte delle istituzioni di un processo legislativo avviato nel 2011 volto alla revisione della legislazione in materia di risorse proprie, e persino prima che il nuovo pacchetto legislativo entri in vigore;
- H. considerando che questa proposta fa parte del più ampio pacchetto negoziale riguardante i bilanci rettificativi 2014 e il bilancio 2015;

Mercoledì 17 dicembre 2014

- I. considerando che, a fini di trasparenza, una relazione sui calcoli e i dati alla base delle rettifiche dei saldi IVA e RNL dovrebbe essere presentata annualmente al Parlamento nel contesto della procedura di bilancio, garantendo che vi sia tempo sufficiente per il relativo esame, e che la decisione degli Stati membri sulle date e gli importi delle rate dovrebbe essere notificata al Parlamento;
 - J. considerando che il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza;
1. sottolinea che la proposta di modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 è dovuta alle conseguenze una tantum dell'applicazione di detto regolamento a taluni Stati membri;
 2. deplora che la questione del differimento delle rettifiche dei contributi nazionali abbia avuto la precedenza, al Consiglio, rispetto al raggiungimento di una posizione negoziale per i negoziati di bilancio 2014 e 2015, che è stata definita solo l'ultimo giorno del periodo di conciliazione di 21 giorni previsto dall'articolo 314 TFUE, contribuendo al mancato raggiungimento di un accordo in sede di comitato di conciliazione;
 3. sottolinea che le considerazioni di flessibilità e urgenza, alle quali il Consiglio si richiama all'unanimità quando si tratta del calendario relativo ai contributi degli Stati membri al bilancio dell'Unione, sono respinte da alcune delle sue delegazioni quando riguardano il funzionamento efficace del QFP 2014-2020 e, in particolare, l'erogazione tempestiva dei pagamenti ai beneficiari del bilancio dell'Unione;
 4. esprime preoccupazione per la proposta di concedere agli Stati membri un margine di discrezionalità più ampio per quanto concerne il calendario dei loro contributi complementari al bilancio dell'Unione derivanti dalle rettifiche RNL; sottolinea che si viene così a creare un precedente che potrebbe avere un impatto sulla tesoreria della Commissione, sulle scadenze per i pagamenti ai beneficiari del bilancio dell'Unione e, in ultima analisi, sulla credibilità del bilancio dell'Unione;
 5. sottolinea che questa proposta rende il sistema delle risorse proprie ancora più complesso e mira a modificare norme che saranno presto sostituite retroattivamente da altri atti legislativi già concordati; richiama l'attenzione, in queste circostanze, sul ruolo chiave del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie per la presentazione di proposte volte a superare le carenze del sistema in vigore;
 6. riconosce tuttavia che gli importi delle rettifiche 2014 delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL sono eccezionalmente elevati e che ciò può rappresentare un onere finanziario considerevole per alcuni Stati membri;
 7. sottolinea che la proposta della Commissione fa parte di un più ampio pacchetto negoziale, che include i bilanci rettificativi 2014 e il bilancio 2015, e si astiene pertanto dal respingerla;
 8. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 9. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
 10. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 11. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

Mercoledì 17 dicembre 2014

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 2

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000

Articolo 10 — paragrafo 7 bis — comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono applicare il primo comma solo dopo aver comunicato alla Commissione, anteriormente al primo giorno feriale del mese di dicembre, la loro decisione e la data, o le date, dell'iscrizione dell'ammontare delle rettifiche nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento.

Emendamento

Gli Stati membri possono applicare il primo comma solo dopo aver comunicato alla Commissione, anteriormente al primo giorno feriale del mese di dicembre, la loro decisione e la data, o le date, dell'iscrizione dell'ammontare delle rettifiche nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento. **La Commissione notifica al Parlamento europeo e al Consiglio tali decisioni precisando gli Stati membri interessati, il numero di rate, l'importo di ciascuna rata e le date della loro iscrizione contabile.**

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000

Articolo 10 — paragrafo 8

Testo in vigore

8. Le operazioni di cui ai paragrafi da 4 a 7 costituiscono modifiche delle entrate dell'esercizio nel corso del quale vengono effettuate.

Emendamento

Il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le operazioni di cui ai paragrafi da 4 a 7 costituiscono modifiche delle entrate dell'esercizio nel corso del quale vengono effettuate. **La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle modifiche delle entrate di cui al presente articolo.»**

Mercoledì 17 dicembre 2014

P8_TA(2014)0098

Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE: regioni colpite da catastrofi

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 11 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (COM(2014)0348 — C8-0021/2014 — 2014/2038(BUD))

(2016/C 294/35)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0348 — C8-0021/2014),
 - visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽¹⁾,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽³⁾, in particolare il punto 11,
 - viste le conclusioni congiunte del Parlamento e del Consiglio dell'8 dicembre 2014,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0077/2014),
- A. considerando che, conformemente al regolamento (UE) n. 661/2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002, un importo di 50 000 000 EUR è reso disponibile per il versamento di anticipi mediante stanziamenti iscritti al bilancio generale dell'Unione;
1. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
 2. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2015/422.)

⁽¹⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Mercoledì 17 dicembre 2014

P8_TA(2014)0099

Mobilizzazione dello strumento di flessibilità — Finanziamento dei programmi dei Fondi strutturali di Cipro

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione dello strumento di flessibilità in conformità del punto 12 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (COM(2014)0349 — C8-0022/2014 — 2014/2039(BUD))

(2016/C 294/36)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0349 — C8-0022/2014),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽¹⁾ (regolamento QFP), in particolare l'articolo 11,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 12,
 - visto il nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 adottato dalla Commissione il 28 novembre 2014 (COM(2014)0723),
 - vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, adottata il 12 dicembre 2014 e comunicata al Parlamento europeo nello stesso giorno (16739/2014 — C8-0287/2014),
 - vista la sua posizione sul progetto di bilancio generale 2015 adottata il 17 dicembre 2014 ⁽³⁾,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0071/2014),
- A. considerando che, dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnare gli stanziamenti d'impegno nell'ambito della sottorubrica 1b, risulta necessario attivare lo strumento di flessibilità per gli stanziamenti d'impegno;
- B. considerando che la Commissione ha proposto di attivare lo strumento di flessibilità per integrare il finanziamento previsto nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, oltre i massimali del QFP, in ragione di 79,8 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno onde aumentare la dotazione dei fondi strutturali per Cipro per l'anno 2015 fino all'importo totale di 100 milioni di EUR;
1. rileva che, nonostante l'aumento contenuto degli stanziamenti d'impegno di alcune linee di bilancio, i massimali della sottorubrica 1b per l'esercizio 2015 non consentono di finanziare in maniera sufficiente priorità politiche importanti e urgenti dell'Unione;
 2. approva pertanto la mobilitazione dello strumento di flessibilità e modifica la proposta della Commissione per consentire la copertura finanziaria della dotazione addizionale dei programmi dei fondi strutturali per Cipro nell'ambito della sottorubrica 1b fino ad un importo di 83,26 milioni di EUR;
 3. ribadisce che la mobilitazione dello strumento di stabilità, prevista all'articolo 11 del regolamento sul QFP, pone ancora una volta in evidenza la cruciale necessità di flessibilità nel bilancio dell'Unione;

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0100.

Mercoledì 17 dicembre 2014

4. ribadisce la sua posizione consolidata secondo cui, ferma restando la possibilità di mobilitare gli stanziamenti di pagamento per linee di bilancio specifiche attraverso lo strumento di flessibilità senza una precedente mobilitazione degli impegni, i pagamenti derivanti da impegni precedentemente mobilitati attraverso lo strumento di flessibilità possono solo essere iscritti in bilancio oltre i limiti dei massimali;
5. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
6. incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità**

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2015/421.)

Mercoledì 17 dicembre 2014

P8_TA(2014)0100

Nuovo bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 relativa alla posizione del Consiglio sul nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 (16739/2014 — C8-0287/2014 — 2014/2224(BUD))

(2016/C 294/37)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽²⁾,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽³⁾ (regolamento QFP),
- visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁴⁾ (All del 2 dicembre 2013),
- vista la sua risoluzione del 13 marzo 2014 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2015, sezione III — Commissione ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 aprile 2014 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2015 ⁽⁶⁾,
- visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 adottato dalla Commissione il 24 giugno 2014 (COM(2014)0300),
- vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, adottata il 2 settembre 2014 e comunicata al Parlamento europeo il 12 settembre 2014 (12608/2014 — C8-0144/2014),
- vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2014 relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 ⁽⁷⁾,
- vista la mancata approvazione, da parte del comitato di conciliazione, di un testo comune entro il termine di ventuno giorni di cui all'articolo 314, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 adottato dalla Commissione il 27 novembre 2014 (COM(2014)0723), a norma dell'articolo 314, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- viste le conclusioni del trilogio di bilancio dell'8 dicembre 2014,

⁽¹⁾ GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽⁴⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0247.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0450.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0036.

Mercoledì 17 dicembre 2014

— vista la posizione del Consiglio sul nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, adottata il 12 dicembre 2014 (16739/2014 — C8-0287/2014) e comunicata al Parlamento europeo nello stesso giorno,

— visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0067/2014),

1. rammenta che il «progetto di pacchetto», quale stabilito all'allegato, che è stato concordato al termine di difficili negoziati dai rappresentanti del Parlamento e del Consiglio nell'ambito del trilogò dell'8 dicembre 2014 consta di tre elementi: i progetti di bilancio rettificativo nn. 3-8/2014 per un importo complessivo di 49,8 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e un importo aggiuntivo di 3 529,6 milioni di EUR di nuove risorse in stanziamenti di pagamento, il bilancio dell'Unione per il 2015 fissato a 145 321,5 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e a 141 214,0 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento, nonché sei dichiarazioni comuni e tre dichiarazioni unilaterali;

2. sottolinea che il livello degli stanziamenti di pagamento supplementari iscritti nel bilancio 2014, pur consentendo alla Commissione di far fronte ai fabbisogni di pagamento più urgenti nel 2014, non è sufficiente per risolvere il ricorrente effetto valanga delle fatture non pagate nel 2015; pone quindi l'accento sulla dichiarazione comune su un piano di pagamento che accompagna l'accordo sul pacchetto riguardante il bilancio 2014 e il bilancio 2015;

3. è convinto, tuttavia, che nei prossimi anni sarà necessario intensificare gli sforzi al fine di ridurre a un livello sostenibile le fatture non pagate, con particolare attenzione alla politica di coesione; sottolinea a tale riguardo l'impegno comune delle tre istituzioni dell'Unione a prendere in considerazione tutti i mezzi possibili per ridurre il livello di tali fatture, come stabilito nella dichiarazione comune su un piano di pagamento che accompagna l'accordo sul bilancio di quest'anno;

4. accoglie positivamente l'aumento di 244,2 milioni di EUR del livello globale degli stanziamenti d'impegno rispetto alla posizione iniziale del Consiglio del 2 settembre 2014; è soddisfatto della completa cancellazione dei tagli di 521,9 milioni di EUR apportati dal Consiglio agli stanziamenti d'impegno e dell'aggiunta di un importo di 170,7 milioni di EUR in impegni, compreso l'intero pacchetto di progetti pilota e azioni preparatorie, nonché di 95 milioni di EUR per Orizzonte 2020, COSME, Erasmus e gli aiuti umanitari;

5. si rammarica tuttavia che, ancora una volta, il Consiglio non sia stato disposto a supportare le sue dichiarazioni politiche con sufficienti risorse di bilancio per quanto concerne il sostegno all'occupazione e alla crescita e gli impegni internazionali dell'Unione, il che è dimostrato dal mancato accordo all'iscrizione di stanziamenti fino al massimale del QFP per le rubriche 1a e 4; si compiace che gli aumenti ottenuti nei negoziati corrispondano alle priorità politiche del Parlamento; si rammarica tuttavia, in tale contesto, che il Consiglio sembri non avere più alcuna priorità politica e sia unicamente interessato a limitare il più possibile le spese in tutti i settori;

6. accoglie con favore il fatto che, grazie all'individuazione di nuove entrate con destinazione specifica nella politica agricola comune a seguito della presentazione della lettera rettificativa n. 1/2015, sia stata trovata una soluzione per finanziare 273,6 milioni di EUR di misure di emergenza per far fronte all'embargo russo sulle importazioni di prodotti alimentari, senza dover ricorrere fin dall'inizio alla riserva per le crisi nel settore agricolo;

7. si compiace che il livello complessivo degli stanziamenti di pagamento deciso per il 2015 registri un aumento dell'1,6 % rispetto al bilancio 2014 e un aumento di 1 217,1 milioni di EUR rispetto alla lettura iniziale del Consiglio; esprime particolare soddisfazione per il fatto che, grazie alla riassegnazione di 448,5 milioni di EUR e alle entrate con destinazione specifica supplementari individuate nella summenzionata lettera rettificativa, i livelli dei pagamenti ottenuti per le rubriche 1a e 4 sono superiori al progetto di bilancio iniziale del 24 giugno 2014;

8. rileva tuttavia che, in particolare per quanto riguarda i pagamenti, i negoziati di bilancio sono diventati sempre più difficili negli ultimi anni, principalmente a causa della posizione intransigente assunta dal Consiglio; sottolinea nuovamente la sua posizione secondo cui la funzione principale della procedura di bilancio dovrebbe consistere nel trovare un accordo sulle priorità politiche negli impegni di bilancio, mentre i pagamenti dovrebbero essere semplicemente considerati una conseguenza tecnica per onorare gli impegni; rammenta al Consiglio le definizioni relative alla tipologia degli stanziamenti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e le relative modalità di esecuzione, che sancisce che «gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio o durante gli esercizi precedenti»;

Mercoledì 17 dicembre 2014

9. si compiace che alla fine il Consiglio abbia accettato di mobilitare il margine per imprevisti nel 2014, sebbene per un importo inferiore a quello necessario; accoglie inoltre con favore i generali aumenti dei pagamenti nel bilancio 2014, per una serie di linee di bilancio fino all'importo di 4,2 miliardi di EUR, di cui 3 168,2 milioni di EUR saranno resi disponibili attraverso la mobilitazione del margine per imprevisti per il 2014, e il fatto che gli aumenti proposti nel PBR n. 3/2014 per gli stanziamenti di pagamento per le rubriche 1a e 4 sono stati ampiamente mantenuti nel compromesso finale; osserva che gli aumenti riguardano soprattutto la rubrica 1b, dove è principalmente concentrato il problema delle fatture non pagate a fine esercizio; rammenta che il Parlamento, già nella sua lettura del bilancio 2014, aveva previsto un maggiore fabbisogno di stanziamenti di pagamento (l'accordo definitivo era di 983 milioni di EUR inferiore rispetto alla posizione adottata dal Parlamento); invita il Consiglio a non tentare ogni anno di ridurre artificialmente il bilancio dell'Unione;

10. si dichiara tuttavia in disaccordo con la decisione del Consiglio di non utilizzare l'intero importo delle entrate eccezionali derivanti da multe per coprire i fabbisogni di pagamento in sospeso; è del parere che, fino a quando sarà risolta la crisi dei pagamenti, tutte le entrate impreviste dovrebbero essere destinate integralmente a risolvere questo problema; ricorda che l'accordo sul progetto di pacchetto è stato raggiunto perché rispondeva alla richiesta del Parlamento di stabilizzare il problema dei pagamenti in sospeso; sottolinea tuttavia che per giungere a una soluzione reale della crisi dei pagamenti dell'Unione è necessario fissare un limite adeguato per le fatture non pagate;

11. deplora che il Consiglio abbia accordato priorità alla questione del rinvio degli adeguamenti dei contributi nazionali rispetto alla definizione di una posizione negoziale per i negoziati relativi ai bilanci 2014 e 2015, adottando una posizione solamente nell'ultimo giorno del periodo di conciliazione di ventuno giorni previsto all'articolo 314 TFUE e contribuendo in tal modo al mancato raggiungimento di un accordo in sede di comitato di conciliazione;

12. rammenta che, conformemente all'articolo 310 TFUE, nel bilancio dell'Unione entrate e spese devono risultare in pareggio;

13. attribuisce la massima importanza politica alle dichiarazioni comuni concordate tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, in particolare su un piano di pagamento e sugli strumenti speciali; insiste sulla necessità di finalizzare quanto prima il piano di pagamento, in ogni caso prima dell'adozione del progetto di bilancio 2016 da parte della Commissione; sottolinea nuovamente che la sua approvazione del QFP si basava sul presupposto che l'impiego di tutti gli strumenti speciali per i pagamenti deve essere previsto oltre i limiti dei massimali e che qualsiasi interpretazione divergente comporterebbe automaticamente la riapertura dell'accordo sul QFP;

14. ribadisce la posizione che sostiene da tempo, secondo cui i pagamenti a favore degli strumenti speciali dovrebbero essere calcolati oltre i limiti dei massimali del QFP, come avviene per gli stanziamenti d'impegno; si rammarica che, ancora una volta, non sia stato possibile raggiungere un accordo con il Consiglio in merito a tale questione; sottolinea tuttavia che è necessario compiere ogni sforzo per trovare quanto prima un accordo definitivo su tale punto;

15. ribadisce la sua posizione secondo cui è assolutamente necessaria una profonda riforma del sistema delle risorse proprie per uscire dall'impasse attuale nei negoziati di bilancio e attribuisce pertanto la massima rilevanza all'attività del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie, presieduto da Mario Monti;

16. si rammarica della riluttanza del Consiglio e della Commissione a dotare le agenzie dell'Unione delle risorse necessarie, specialmente per quanto riguarda il personale, per svolgere il mandato che è stato loro conferito dall'autorità legislativa, e sottolinea che l'accordo raggiunto non implica l'accettazione da parte del Parlamento del concetto di «riserva di riassegnazione» proposto dalla Commissione; esprime inoltre profondo rammarico per la riduzione del personale delle agenzie finanziate tramite riscossione di diritti e la ritiene ingiustificata nella misura in cui i posti in questione non sono finanziati a titolo del bilancio dell'Unione;

17. accoglie positivamente l'aumento degli stanziamenti per i nove nuovi giudici della Corte di giustizia; ribadisce che occorre adottare tutte le misure necessarie per concludere la procedura legislativa entro il 1° ottobre 2015, onde consentire un effettivo aumento del numero dei giudici; esorta pertanto il Consiglio a giungere senza indugio a un accordo sulla ripartizione dei posti per i nuovi giudici; chiede che la Corte presenti al Consiglio e al Parlamento una valutazione tempestiva e aggiornata dei fabbisogni finanziari aggiuntivi per i nuovi giudici e il relativo personale; ribadisce la necessità di valutare con prudenza il fabbisogno di personale supplementare connesso alla nomina di nuovi giudici;

Mercoledì 17 dicembre 2014

18. accoglie con favore l'attuazione della prima fase dell'accordo di cooperazione tra il Parlamento e il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni; ritiene che tale accordo costituisca un buon esempio di ricerca di sinergie tra le istituzioni, che permetterà di aumentare l'efficienza e di realizzare risparmi; si attende che la seconda fase dell'accordo sia conclusa entro il luglio 2015;

19. si compiace del trasferimento, senza alcuna incidenza sul bilancio, dei «costi amministrativi comuni» per il personale della Commissione presso le delegazioni dalla Sezione III (Commissione) alla Sezione X (SEAE) del bilancio; ribadisce che tale trasferimento risponderà alla semplificazione della gestione delle spese amministrative delle delegazioni dell'Unione e non dovrebbe avere altre ripercussioni sugli stanziamenti amministrativi della Commissione né sulle condizioni di lavoro del personale della Commissione presso le delegazioni; insiste sul fatto che l'esecuzione del trasferimento avverrà in stretta cooperazione tra il SEAE e la Commissione;

20. si rammarica, in generale, dell'incapacità del Consiglio di trovare una posizione comune, in particolare durante il periodo di conciliazione di ventuno giorni e relativamente all'adozione dei progetti di bilancio rettificativo, e invita il Consiglio e la Commissione a decidere di comune accordo, all'inizio del 2015, sulle modalità per migliorare la procedura di bilancio allo scopo di facilitare l'adozione del bilancio dell'Unione per il 2016, che dovrebbe costituire il punto di partenza per un nuovo approccio strutturale al bilancio dell'Unione volto a evitare, nella maggior misura possibile, inutili e ricorrenti conflitti nonché ad accrescere tra gli interlocutori la consapevolezza di quanto le spese dell'Unione contribuiscano all'impegno comune a favore della crescita e dell'occupazione nell'Unione;

21. approva senza modifiche la posizione del Consiglio sul nuovo progetto di bilancio 2015 e le dichiarazioni comuni allegate alla presente risoluzione;

22. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle altre istituzioni e agli organi interessati nonché ai parlamenti nazionali.

ALLEGATO

PROGETTO DI PACCHETTO

Bilancio 2015 — Conclusioni comuni

Il presente progetto di pacchetto comprende le seguenti sezioni:

1. Bilancio 2015
2. Bilancio 2014 — Progetti di bilanci rettificativi (PBR) dal n. 3/2014 al n. 8/2014
3. Dichiarazioni comuni

SINTESI

A. Bilancio 2015

Secondo il progetto di pacchetto:

- il livello complessivo degli stanziamenti d'impegno nel bilancio per il 2015 è fissato a 145 321,5 milioni di EUR. Globalmente ciò lascia un margine al di sotto dei massimali del QFP per il 2015 pari a 1 760,1 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno;
- il livello complessivo degli stanziamenti di pagamento nel bilancio per il 2015 è fissato a 141 214,0 milioni di EUR. Ciò comprende un importo di 126,7 milioni di EUR relativo alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE legata ai PBR nn. 5/2014 e 7/2014;

Mercoledì 17 dicembre 2014

- lo strumento di flessibilità per il 2015 è mobilitato per un importo di 83,3 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno;
- gli stanziamenti di pagamento per il 2015 correlati alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per concedere ulteriori aiuti a Cipro nel 2014 e 2015 sono stimati dalla Commissione a 11,3 milioni di EUR.

B. Bilancio 2014

Secondo il progetto di pacchetto:

- i PBR dal n. 3/2014 al n. 8/2014 sono accettati così come proposti dalla Commissione, con le eccezioni di cui alla sezione 2;
- di conseguenza, il livello degli stanziamenti d'impegno nel bilancio 2014 è aumentato di 49,8 milioni di EUR, a causa della mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE (per un importo di 126,7 milioni di EUR) collegata ai PBR nn. 5/2014 e 7/2014, parzialmente compensata dalla riduzione degli stanziamenti d'impegno di 76,9 milioni di EUR nei PBR nn. 3/2014, 4/2014 e 6/2014 (per lo più in correlazione con la pesca);
- di conseguenza, il livello degli stanziamenti di pagamento nel bilancio 2014 è aumentato di 3 529,6 milioni di EUR;
- il margine per imprevisti per il 2014 è mobilitato per un importo di 2 818,2 milioni di EUR più 350 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento, in linea con la dichiarazione comune sugli strumenti speciali di cui alla sezione 3.3 infra.

1. BILANCIO 2015**1.1. Linee «chiuse»**

Salvo indicazione contraria nelle conclusioni in appresso, sono confermate tutte le linee di bilancio che non sono state modificate dal Consiglio o dal Parlamento europeo come pure le linee per le quali il Parlamento europeo ha accolto le modifiche del Consiglio nella rispettiva lettura del bilancio.

Per le altre voci di bilancio, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno concordato le conclusioni inserite nelle sezioni da 1.2 a 1.7 infra.

1.2. Questioni orizzontali**a) Agenzie decentrate**

Il contributo dell'UE (in stanziamenti d'impegno e di pagamento) e il numero dei posti destinati a tutte le agenzie decentrate sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel nuovo progetto di bilancio (PB).

Aumenti dei posti nelle tabelle dell'organico e dei relativi stanziamenti rispetto al PB iniziale:

- *Autorità bancaria europea (EBA)*: + 9 posti e + 585 000 EUR;
- *Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)*: + 3 posti e + 195 000 EUR;
- *Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)*: + 4 posti e + 260 000 EUR;
- *Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)*: + 4 posti e + 260 000 EUR e
- *Ufficio europeo di polizia (Europol)*: + 5 posti, associati a una riduzione di - 600 000 EUR;

per *Frontex*, un aumento delle spese operative pari a 20,0 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e in stanziamenti di pagamento.

Mercoledì 17 dicembre 2014

b) Agenzie esecutive

Il contributo dell'UE (in stanziamenti d'impegno e di pagamento) e il numero dei posti destinati alle agenzie esecutive sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel nuovo progetto di bilancio (PB).

c) Progetti pilota/Azioni preparatorie

È approvato un pacchetto globale di 59 progetti pilota/azioni preparatorie (PP/AP), come proposto nel nuovo PB, in stanziamenti sia d'impegno che di pagamento. Quando un PP o un AP risulta essere coperto da una base giuridica esistente, la Commissione può proporre lo storno di stanziamenti verso la base giuridica corrispondente al fine di facilitarne l'attuazione.

Il presente pacchetto rispetta pienamente i massimali previsti dal regolamento finanziario per i PP e le AP.

d) Costi amministrativi comuni delle delegazioni dell'UE

È approvato il trasferimento dei «costi amministrativi comuni delle delegazioni dell'UE» dalla sezione «Commissione» alla sezione «SEAE» del bilancio, come proposto nel nuovo PB.

1.3. Spese per rubrica del quadro finanziario — Stanziamenti d'impegno

Tenuto conto delle suddette conclusioni sulle linee di bilancio «chiuse», sulle agenzie e sui progetti pilota e le azioni preparatorie, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno concordato quanto segue.

a) Sottorubrica 1a

Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel nuovo PB per tenere conto della priorità di contribuire a migliorare l'accesso ai finanziamenti attraverso il bilancio dell'UE, in particolar modo per le piccole e medie imprese (PMI):

(in migliaia di euro)

Linea di bilancio	Denominazione	Rafforzamenti degli stanziamenti d'impegno		
		PB 2015	Nuovo PB 2015	Differenza
02 02 02	Migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito	162 791,7	174 791,7	12 000,0
04 03 02 03	Microfinanza e imprenditoria sociale — Agevolare l'accesso ai finanziamenti per gli imprenditori, soprattutto quelli più lontani dal mercato del lavoro, e per le imprese sociali	24 957,0	26 457,0	1 500,0
08 02 02 02	Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione	337 534,7	342 534,7	5 000,0
	Totale			18 500,0

Mercoledì 17 dicembre 2014

Inoltre, sono stati accettati i seguenti rafforzamenti degli stanziamenti d'impegno rispetto al nuovo PB:

(in migliaia di euro)

Linea di bilancio	Denominazione	Nuovo PB 2015	Bilancio 2015	Differenza
02 02 01	Promuovere l'imprenditorialità e migliorare la competitività e l'accesso ai mercati per le imprese dell'Unione	106 561,8	108 561,8	2 000,0
02 04 03 02	Promuovere la sicurezza nelle società europee	148 235,9	153 235,9	5 000,0
08 02 01 01	Rafforzare la ricerca di frontiera mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca	1 631 723,2	1 650 723,2	19 000,0
08 02 02 01	Leadership a livello di nanotecnologie, materiali avanzati, tecnologie laser, biotecnologie e tecnologie produttive avanzate	498 592,7	503 592,7	5 000,0
08 02 03 05	Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici e un approvvigionamento sostenibile di materie prime	291 719,4	297 719,4	6 000,0
09 04 02 01	Leadership nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	819 154,4	824 154,4	5 000,0
09 04 03 02	Promuovere società europee inclusive, innovative e riflessive	41 725,8	43 725,8	2 000,0
15 02 01 01	Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione europei e accrescere la loro rilevanza per il mercato del lavoro	1 336 476,0	1 348 476,0	12 000,0
15 02 01 02	Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nel settore della gioventù europea e la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa	161 745,0	165 245,0	3 500,0
15 02 03	Sviluppare la dimensione europea nello sport	20 439,0	20 939,0	500,0
15 03 01 01	Azioni Marie Skłodowska-Curie — Generare, sviluppare e trasferire nuove competenze, conoscenze e innovazione	734 668,4	737 668,4	3 000,0
	Totale			63 000,0

Di conseguenza, e dopo aver tenuto conto dei progetti pilota, delle azioni preparatorie e del trasferimento dei costi comuni delle delegazioni dell'UE alla sezione «SEAE», il livello di impegni concordato è fissato a 17 551,7 milioni di EUR, lasciando un margine di 114,3 milioni di EUR al di sotto del massimale di spesa della sottorubrica 1a.

Mercoledì 17 dicembre 2014

b) **Sottorubrica 1b**

Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto nel nuovo PB.

Tenendo conto dei progetti pilota e delle azioni preparatorie e della mobilitazione di 83,3 milioni di EUR dallo strumento di flessibilità per concedere ulteriori aiuti a Cipro, il livello di impegni concordato è fissato a 49 230,3 milioni di EUR.

c) **Rubrica 2**

Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel nuovo PB.

Sulla base dei nuovi elementi emersi dopo la presentazione della lettera rettificativa (LR) n. 1/2015, in particolare le informazioni sul livello di esecuzione delle misure di emergenza adottate dall'agosto 2014 per fare fronte all'embargo russo sulle importazioni di prodotti alimentari, l'eccedenza definitiva del FEAGA per il 2014 e le previsioni aggiornate sulle rettifiche finanziarie da riscuotere nel 2015, le misure di emergenza menzionate sopra (comprese quelle relative al settore lattiero negli Stati baltici, per il quale la Commissione ha adottato un nuovo pacchetto di misure il 26 novembre 2014, nonché quelle relative alla Finlandia, non appena saranno soddisfatte le condizioni) possono essere finanziate nei limiti degli stanziamenti richiesti nella LR n. 1/2015, senza dover ricorrere alla riserva per le crisi nel settore agricolo, grazie a tali entrate con destinazione specifica supplementari.

Di conseguenza, e dopo aver tenuto conto dei progetti pilota, delle azioni preparatorie e del trasferimento dei costi comuni delle delegazioni dell'UE alla sezione «SEAE», il livello di impegni concordato è fissato a 58 808,6 milioni di EUR, lasciando un margine di 790,4 milioni di EUR al di sotto del massimale di spesa della rubrica 2.

d) **Rubrica 3**

Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel nuovo PB. L'aumento delle spese operative di Frontex è compensato da una corrispondente diminuzione della voce di bilancio 18 02 01 01 (*Sostegno alla gestione delle frontiere e a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi*).

Di conseguenza, e dopo aver tenuto conto dei progetti pilota e delle azioni preparatorie, il livello di impegni concordato è fissato a 2 146,7 milioni di EUR, lasciando un margine di 99,3 milioni di EUR al di sotto del massimale di spesa della rubrica 3.

e) **Rubrica 4**

Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel nuovo PB, in particolare per quanto riguarda il trasferimento dei costi amministrativi comuni delle delegazioni dell'UE alla sezione «SEAE» del bilancio.

Inoltre, sono stati accettati i seguenti rafforzamenti degli stanziamenti d'impegno rispetto al nuovo PB:

(in migliaia di euro)

Linea di bilancio	Denominazione	Nuovo PB 2015	Bilancio 2015	Differenza
21 03 01 04	Sostegno al processo di pace e assistenza finanziaria alla Palestina e all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA)	264 500,0	286 500,0	22 000,0
23 02 01	Fornitura rapida ed efficace di aiuti umanitari e alimentari	872 446,0	882 446,0	10 000,0
	Totale			32 000,0

Mercoledì 17 dicembre 2014

Tuttavia, il trasferimento dei rappresentanti speciali dell'UE dalla rubrica 4 alla rubrica 5 (sezione «SEAE»), come proposto nel nuovo PB, non è accettato. Di conseguenza, gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per la linea di bilancio 19 03 01 07 (*Rappresentanti speciali dell'Unione europea, rubrica 4*) sono ripristinati, come proposto nel PB iniziale.

Di conseguenza, e dopo aver tenuto conto dei progetti pilota, delle azioni preparatorie e del trasferimento dei costi comuni delle delegazioni dell'UE alla sezione «SEAE», il livello di impegni concordato è fissato a 8 408,4 milioni di EUR, lasciando un margine di 340,6 milioni di EUR al di sotto del massimale di spesa della rubrica 4.

f) Rubrica 5

Il numero di posti nelle tabelle dell'organico delle istituzioni e gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel nuovo PB, integrando in tal modo:

- le rispettive letture del Parlamento europeo e del Consiglio, per le rispettive sezioni del bilancio;
- la lettura del Parlamento europeo per la Corte di giustizia;
- la lettura del Parlamento europeo per la Corte dei conti europea, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni;
- per il servizio europeo per l'azione esterna, il livello degli stanziamenti proposto dalla Commissione nel PB iniziale è aumentato per tener conto del trasferimento, neutro in termini di incidenza sul bilancio, degli stanziamenti relativi ai «costi amministrativi comuni delle delegazioni dell'UE» dalla sezione «Commissione» alla sezione «SEAE» del bilancio. Tuttavia, il trasferimento dei rappresentanti speciali dell'UE dalla rubrica 4 alla sezione «SEAE» nell'ambito della rubrica 5, come proposto nel nuovo PB, non è accettato. Di conseguenza, nessuno stanziamento a tal fine è incluso nella sezione «SEAE» del bilancio.

Complessivamente, rispetto al PB iniziale, queste modifiche comportano:

- una riduzione netta di 35 posti nella tabella dell'organico, dovuta a una riduzione di 47 posti per il Parlamento europeo parzialmente compensata da un aumento di 12 posti per la Corte di giustizia;
- una riduzione netta degli stanziamenti di 0,6 milioni di EUR, dovuta a una riduzione di 1,4 milioni di EUR per la Corte dei conti europea, di 1,4 milioni di EUR per il Comitato economico e sociale europeo e di 0,4 milioni di EUR per il Comitato delle regioni parzialmente compensate da un aumento di 2,6 milioni di EUR per la Corte di giustizia;
- l'aumento di 71,5 milioni di EUR per il SEAE dovuto al trasferimento, neutro in termini di incidenza sul bilancio, dei «costi amministrativi comuni delle delegazioni dell'UE», interamente compensato nella sezione «Commissione», sottorubrica 1a (0,6 milioni di EUR), rubrica 2 (0,1 milioni di EUR), rubrica 4 (45,7 milioni di EUR) e rubrica 5 (25,2 milioni di EUR). Complessivamente questi trasferimenti danno luogo ad un aumento netto degli stanziamenti a titolo della rubrica 5 di 46,3 milioni di EUR.

Inoltre, rispetto al nuovo PB, è approvato il seguente trasferimento, neutro in termini di incidenza sul bilancio, di posti e stanziamenti d'impegno dal Consiglio al PMO, per tenere conto del trasferimento al PMO, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle attività di determinazione e gestione dei diritti a pensione dei membri del personale del Consiglio in servizio e in pensione: un aumento di 6 posti AST 7 della tabella dell'organico nonché un aumento di 504 000 EUR in stanziamenti d'impegno a livello della Commissione (sezione III), interamente compensati da una riduzione di 6 posti AST 7 della tabella dell'organico nonché da una riduzione di 504 000 EUR in stanziamenti d'impegno a livello del Consiglio (sezione II).

Di conseguenza, tenuto conto dei progetti pilota, delle azioni preparatorie nonché del trasferimento dei costi comuni delle delegazioni dell'UE alla sezione «SEAE», il livello di impegni concordato è fissato a 8 660,5 milioni di EUR, lasciando un margine di 415,5 milioni di EUR al di sotto del massimale di spesa della rubrica 5.

Mercoledì 17 dicembre 2014

1.4. Stanziamenti di pagamento

Il livello complessivo degli stanziamenti di pagamento nel bilancio 2015 è fissato a 141 214 040 563 EUR.

Ciò comprende un importo di 126,7 milioni di EUR relativo alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE legata ai PBR nn. 5/2014 e 7/2014, nonché un importo di 440 milioni di EUR relativo allo spostamento degli stanziamenti di pagamento per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile dal bilancio 2014 al bilancio 2015.

La ripartizione del livello complessivo degli stanziamenti di pagamento nel bilancio 2015 tiene conto delle seguenti fasi:

- a) gli stanziamenti di pagamento per spese non dissociate menzionate sopra, in particolare a titolo delle rubriche 2 e 5, e
- b) gli stanziamenti di pagamento per il pacchetto di progetti pilota e azioni preparatorie menzionato sopra sono calcolati come segue: gli stanziamenti di pagamento per tutti i nuovi progetti pilota e per tutte le nuove azioni preparatorie sono fissati al 50 % degli impegni corrispondenti o, se inferiore, al livello proposto dal Parlamento europeo; in caso di proroga dei progetti pilota o delle azioni preparatorie esistenti, il livello dei pagamenti è quello definito nel PB più il 50 % dei corrispondenti nuovi impegni o, se inferiore, quello proposto dal Parlamento europeo;
- c) la riduzione di 123,3 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento rispetto al nuovo PB è ripartita proporzionalmente tra tutte le linee di bilancio con stanziamenti dissociati che non sono interessati dalla fase di cui alla precedente lettera b), ad eccezione delle seguenti linee di bilancio, per le quali il livello degli stanziamenti di pagamento è fissato al livello del nuovo PB:

- spese per la sottorubrica 1a (*Competitività per la crescita e l'occupazione*) e la rubrica 4 (*Europa globale*);
- linee di bilancio 04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 e 13 03 60 per l'obiettivo convergenza e
- accordi internazionali di partenariato nel settore della pesca;

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase di cui alla lettera c), devono essere apportati i seguenti adeguamenti finali:

- un importo di 100 milioni di EUR è aggiunto alla linea di bilancio 13 04 02 (*Completamento del Fondo di coesione (2007-2013)*), compensato da:
 - una riduzione di 50 milioni di EUR per la linea di bilancio 13 03 18 (*Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Competitività regionale e occupazione*), e
 - una riduzione di 50 milioni di EUR distribuita tra tutte le linee di bilancio con stanziamenti dissociati che non sono interessate dalla fase di cui alla precedente lettera b) per le spese della sottorubrica 1a (*Competitività per la crescita e l'occupazione*) e della rubrica 4 (*Europa globale*), ad eccezione della linea di bilancio 23 02 (*Aiuti umanitari, alimentari e preparazione alle catastrofi*), per la quale sono mantenuti gli importi fissati nel nuovo PB.

1.5. Commenti di bilancio

Per quanto riguarda i commenti di bilancio, il nuovo PB è approvato, integrando in tal modo gli emendamenti introdotti dal Parlamento europeo o dal Consiglio, tranne per le linee di bilancio 04 03 01 03 e 19 03 01 06, con l'intesa che tali emendamenti non possono modificare o estendere la portata di una base giuridica esistente, né interferire con l'autonomia amministrativa delle istituzioni.

1.6. Nuove linee di bilancio

La nomenclatura di bilancio proposta dalla Commissione nel nuovo PB rimarrà invariata.

Mercoledì 17 dicembre 2014

1.7. Riserve

Non vi sono importi iscritti in riserve condizionali per la sezione «Commissione».

2. BILANCIO 2014

- a) Gli stanziamenti d'impegno supplementari (126,7 milioni di EUR) richiesti per il Fondo di solidarietà dell'UE nei PBR nn. 5/2014 e 7/2014 sono approvati. I pagamenti corrispondenti sono trasferiti al bilancio 2015.
- b) Il PBR n. 3/2014 è approvato come proposto dalla Commissione, con una riduzione degli stanziamenti di pagamento come segue:
- Sviluppo rurale: 90 milioni di EUR per il completamento dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 non sono accettati tenuto conto della dichiarazione di pagamento inferiore al previsto presentata dagli Stati membri nel novembre 2014. È inoltre approvata una riduzione di 20 milioni di EUR sui nuovi programmi;
 - Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile: è approvata una riduzione di 420 milioni di EUR per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. Tuttavia, un importo di 440 milioni di EUR di stanziamenti di pagamento per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile è aggiunto al bilancio 2015, come indicato nella sezione 1.4 supra;
 - è approvata un'ulteriore riduzione degli stanziamenti di pagamento pari a 648,1 milioni di EUR, distribuita tra tutte le linee di bilancio rafforzate dal margine per imprevisti mantenendo al contempo invariati gli importi richiesti per le linee di bilancio 13 03 16 (*FESR Convergenza*), 04 06 01 (*FEAD*) nonché 21 03 02 01 e 21 03 03 03 (*Sostegno all'Ucraina*).

Riassegnazione di stanziamenti di pagamento:

- la riassegnazione proposta dalla Commissione nello «storno globale» (DEC 31/2014) è accettata;
- la riassegnazione proposta dalla Commissione per la sezione «Commissione» nel PBR n. 6/2014 è accettata; tuttavia, gli stanziamenti di pagamento disponibili per riassegnazioni dal FEAMP (spese di supporto amministrativo) e la riserva per accordi internazionali di partenariato nel settore della pesca (in totale 6 150 900 EUR) sono riassegnati ad aiuti umanitari (linea di bilancio 23 02 01);
- tenendo conto dell'attuale stato di esecuzione del bilancio e delle prospettive di fine esercizio, è stata approvata un'ulteriore riassegnazione per un importo di 30,4 milioni di EUR. Le linee di bilancio interessate sono le seguenti:
 - articolo 01 03 02 (*Assistenza macrofinanziaria*): 5 milioni di EUR;
 - articolo 04 03 02 (*PROGRESS*): 10,0 milioni di EUR;
 - articolo 12 02 01 (*Mercato interno*): 1,2 milioni di EUR;
 - articolo 17 03 51 (*Sanità pubblica*): 0,7 milioni di EUR;
 - voce 18 02 01 02 (*Prevenzione e lotta contro la criminalità*): 2,3 milioni di EUR;
 - voce 21 09 51 01 (*Strumento di cooperazione allo sviluppo Asia*): 2,5 milioni di EUR;
 - articolo 33 02 02 (*Promuovere la non discriminazione e la parità*): 2,2 milioni di EUR e
 - articoli 29 02 01 e 29 02 51 (*Statistiche*): 6,5 milioni di EUR.

Mercoledì 17 dicembre 2014

La seguente tabella mostra i conseguenti aumenti e riduzioni degli stanziamenti di pagamento nel PBR n. 3/2014 (compresi la riassegnazione attraverso lo «storno globale», il PBR n. 6/2014 e l'ultimo aggiornamento dello stato dell'esecuzione del bilancio), approvati sulla base degli orientamenti definiti sopra:

Linee di bilancio	Denominazione	PBR n. 3/2014 Adottato
01 03 02	Assistenza macrofinanziaria	- 28 960 000
01 04 51	Completamento di programmi nel settore delle piccole e medie imprese (PMI) (prima del 2014)	12 000 000
02 02 02	Migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito	4 540 126
02 05 01	Sviluppare e fornire infrastrutture e servizi globali di radionavigazione satellitare (Galileo) entro il 2019	70 000 000
04 02 64	Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile	- 420 000 000
04 03 02 01	PROGRESS — Sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica sociale e dell'occupazione dell'Unione nonché della legislazione sulle condizioni di lavoro	- 2 950 000
04 03 02 03	Microfinanza e imprenditoria sociale — Ampliare l'accesso ai finanziamenti, e la loro disponibilità, per le persone fisiche e giuridiche, soprattutto quelle più lontane dal mercato del lavoro, e per le imprese sociali	- 7 114 776
04 06 01	Promuovere la coesione sociale e alleviare le forme più estreme di povertà nell'Unione	99 000 000
05 02 10 02	Azioni di promozione — Pagamenti diretti da parte dell'Unione	- 308 029
05 04 60 01	Promozione dello sviluppo rurale sostenibile e di un settore agricolo unionale più equilibrato sotto il profilo territoriale e ambientale, innovativo e rispettoso del clima	- 20 000 000
05 06 01	Accordi internazionali in materia di agricoltura	- 3 784 411
05 08 77 06	Azione preparatoria — Osservatorio dei prezzi e dei margini agricoli	- 612 329
05 08 77 09	Azione preparatoria — Risorse genetiche vegetali e animali dell'Unione	- 600 000
05 08 77 10	Progetto pilota — Agropolo: sviluppo di una regione transfrontaliera europea modello di agribusiness	- 600 000
05 08 77 11	Progetto pilota — Agroforestazione	- 350 000

Mercoledì 17 dicembre 2014

Linee di bilancio	Denominazione	PBR n. 3/2014 Adottato
05 09 03 01	Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità e altri bioprodotto	- 1 666 954
07 02 77 03	Azione preparatoria — Valutazione strategica dell'impatto ambientale dello sviluppo nell'Artico europeo	356 052
08 02 01 01	Rafforzare la ricerca di frontiera mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca	24 970 695
08 02 02 02	Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione	4 540 126
08 02 51	Completamento di programmi di ricerca precedenti — Settimo programma quadro — azione indiretta CE (dal 2007 al 2013)	50 000 000
08 04 01	Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E)	- 8 800 000
08 04 51	Completamento dell'Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E) (dal 2007 al 2013)	- 71 200 000
09 02 01	Definizione e attuazione della politica dell'Unione nel settore della comunicazione elettronica	- 271 200
09 02 05	Misure relative al contenuto digitale e ai settori audiovisivo e di altri media	- 592 000
09 02 77 03	Progetto pilota — Centro europeo per la libertà di stampa e dei media	- 456 508
09 03 03	Promuovere l'interoperabilità, la diffusione sostenibile, il funzionamento e l'aggiornamento delle infrastrutture di servizi digitali transeuropee, nonché il coordinamento a livello europeo	- 1 898 831
09 03 51 01	Completamento del Programma Safer Internet (2009-2013)	- 450 000
09 04 03 02	Promuovere società europee inclusive, innovative e riflessive	2 784 852
09 04 51	Completamento del Settimo programma quadro (2007-2013)	105 000 000
11 01 04 01	Spese di supporto per il settore Affari marittimi e pesca — Assistenza tecnica e amministrativa non operativa	- 774 900
11 01 06 01	Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)	- 809 000

Mercoledì 17 dicembre 2014

Linee di bilancio	Denominazione	PBR n. 3/2014 Adottato
11 03 01 (riserva)	Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi	- 69 567 000
11 06 12	Completamento del Fondo europeo per la pesca (FEP) — Obiettivo convergenza (2007-2013)	69 540 126
12 02 01	Attuazione e sviluppo del mercato interno	- 1 170 000
12 02 77 03	Azione preparatoria — Forum del mercato unico	- 150 000
12 03 51	Completamento di precedenti attività nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile	- 669 803
13 03 16	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Convergenza	2 400 700 000
13 03 18	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Competitività regionale e occupazione	227 006 319
13 03 19	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea	179 334 992
13 03 77 09	Azione preparatoria sul Forum atlantico per la strategia atlantica dell'Unione europea	- 433 000
13 05 63 02	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 4	- 12 338 481
14 02 01	Sostegno al funzionamento e alla modernizzazione dell'unione doganale	7 500 000
14 03 01	Miglioramento dell'operatività dei sistemi fiscali	2 500 000
15 02 01 01	Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione europei e accrescere la loro rilevanza per il mercato del lavoro	138 119 479
15 03 01 01	Azioni Marie Skłodowska-Curie — Generare, sviluppare e trasferire nuove competenze, conoscenze e innovazione	40 861 137
16 03 01 03	Antenne d'informazione	1 600 000
16 03 01 04	Comunicazione delle rappresentanze della Commissione e azioni di «Partenariato»	1 000 000
16 03 02 03	Strumenti di informazione e comunicazione scritta e online	2 900 000

Mercoledì 17 dicembre 2014

Linee di bilancio	Denominazione	PBR n. 3/2014 Adottato
17 02 01	Tutelare l'interesse dei consumatori e migliorare la loro sicurezza e la loro informazione	- 1 449 000
17 03 10	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie	- 2 000 000
17 03 12 01	Contributo dell'Unione all'agenzia europea per i medicinali	- 7 602 918
18 02 01 01	Sostegno alla gestione delle frontiere e a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi	- 7 446 000
18 02 01 02	Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e miglioramento della gestione dei rischi per la sicurezza e delle crisi	- 9 236 000
18 03 51	Completamento delle operazioni e dei programmi in materia di rimpatri, rifugiati e flussi migratori	19 431 000
19 02 01	Risposta a situazioni di crisi o al delinearsi di situazioni di crisi	50 765 835
19 05 51	Completamento delle azioni nel campo delle relazioni e cooperazione con i paesi terzi industrializzati (dal 2007 al 2013)	3 600 000
20 02 01	Relazioni commerciali esterne, compreso l'accesso ai mercati dei paesi terzi	1 181 809
20 02 03	Aiuti al commercio — Iniziative multilaterali	1 000 000
21 02 07 06	Sicurezza alimentare e nutrizionale e agricoltura sostenibile	6 000 000
21 02 40	Accordi sui prodotti	20 000
21 02 51 01	Cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione e asilo	4 000 000
21 02 51 02	Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America latina	23 000 000
21 02 51 03	Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia, compresi l'Asia centrale e il Medio Oriente	44 000 000
21 02 51 05	Attori non statali dello sviluppo	2 000 000
21 02 51 06	Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia	2 000 000
21 03 02 01	Partenariato orientale — Diritti umani e mobilità	210 000 000

Mercoledì 17 dicembre 2014

Linee di bilancio	Denominazione	PBR n. 3/2014 Adottato
21 03 03 03	Sostegno ad altre attività di cooperazione fra più paesi del vicinato	40 000 000
21 03 51	Completamento delle azioni nell'area della Politica europea di vicinato e relazioni con la Russia (prima del 2014)	3 000 000
21 04 51	Completamento dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (prima del 2014)	3 000 000
21 05 51	Completamento delle azioni connesse all'area delle «Minacce mondiali alla sicurezza» (prima del 2014)	2 000 000
21 09 51 01	Asia	- 2 500 000
22 02 51	Completamento della precedente assistenza preadesione (precedente al 2014)	45 000 000
23 02 01	Fornitura rapida ed efficace di aiuti umanitari e alimentari	256 150 900
23 03 51	Completamento di programmi ed azioni nell'ambito della protezione civile all'interno dell'Unione (precedenti al 2014)	- 500 000
24 01 07	Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	- 10 000
24 02 01	Prevenzione e lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione	942 750
24 04 01	Sostenere la mutua assistenza in materia doganale e agevolare strumenti di comunicazione elettronica sicuri per la segnalazione delle irregolarità da parte degli Stati membri	680 612
26 01 09	Ufficio delle pubblicazioni	- 22 000
26 01 23 01	Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo	- 13 000
26 02 01	Procedure di aggiudicazione e di pubblicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi	- 250 000
26 03 01 01	Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee	10 000 000
29 02 01	Fornire informazioni statistiche di qualità, applicare nuovi metodi di produzione delle statistiche europee e rafforzare la cooperazione all'interno del sistema statistico europeo	- 11 294 249

Mercoledì 17 dicembre 2014

Linee di bilancio	Denominazione	PBR n. 3/2014 Adottato
29 02 51	Completamento dei programmi statistici (precedenti al 2013)	- 9 872 560
32 02 52	Completamento dei progetti energetici per sostenere la ripresa economica	65 000 000
33 02 01	Garantire la tutela dei diritti e l'empowerment dei cittadini	- 2 000 000
33 02 02	Promuovere la non discriminazione e la parità	- 5 177 700
34 02 01	Ridurre le emissioni di gas serra dell'Unione	6 000 000
34 02 04	Partecipazione agli accordi multilaterali e internazionali in materia di clima	- 74 969
34 02 51	Completamento di precedenti programmi in materia di azione per il clima	2 903 358
XX 01 01 01 01	Retribuzione ed indennità	- 317 000
SEC 7 — 1 2 0 0	Retribuzione ed indennità	- 10 992
SEC 9 — 1 1 0 0	Retribuzione ed indennità	- 5 843
Totale		3 529 620 715

I risultanti stanziamenti di pagamento supplementari per il PBR n. 3/2014 sono pari a 3 529,6 milioni di EUR, di cui 2 818,2 milioni di EUR più 350 milioni di EUR riguardano la mobilitazione del margine per imprevisti, in linea con la dichiarazione comune sugli strumenti speciali di cui alla sezione 3.3 infra.

- c) Il PBR n. 4/2014, modificato dalla relativa lettera rettificativa, è approvato come proposto dalla Commissione, con l'inclusione degli stanziamenti d'impegno dal PBR n. 6/2014 correlati alle spese di supporto amministrativo per il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e la riserva per gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile nella sezione della Commissione). Gli stanziamenti di pagamento disponibili, pari a 248 460 EUR, individuati nel PBR n. 4/2014 (Garante europeo della protezione dei dati) sono riassegnati agli aiuti umanitari (linea di bilancio 23 02 01). La richiesta di stanziamenti d'impegno e di pagamento supplementari correlati al Mediatore europeo (sezione VIII) nel PBR n. 6/2014 è ritirata, come indicato nella lettera rettificativa al PBR n. 6/2014.
- d) Il PBR n. 6/2014, modificato dalla relativa lettera rettificativa, è approvato come proposto dalla Commissione, per quanto riguarda le risorse proprie.
- e) Il PBR n. 8/2014 (= nuovo PBR n. 2/2014) relativo all'eccedenza del 2013, è approvato come proposto dalla Commissione.

Mercoledì 17 dicembre 2014

3. DICHIARAZIONI

3.1. Dichiarazione comune sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2014 (risorse proprie) e sulla modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio

«Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono di adottare il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2014 modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2014.

Alla luce della proposta della Commissione di modificare il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, presentata dalla Commissione il 12 novembre 2014, il Parlamento europeo si impegna a fornire un parere in merito al regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 modificato in tempo utile per garantirne l'adozione nella seduta plenaria del PE di dicembre 2014, e il Consiglio ad adottarlo nell'ambito del pacchetto globale.»

3.2. Dichiarazione comune sulla mobilitazione del margine per imprevisti

«Nel 2014 si è registrato un numero straordinariamente elevato di pagamenti residui per i fondi strutturali e di coesione all'inizio del quadro finanziario, mentre vari nuovi programmi sono stati notevolmente anticipati. Stante la situazione unica ed eccezionale della quale non è possibile tenere conto nell'ambito del massimale per i pagamenti per il 2014, le tre istituzioni convengono che il margine per imprevisti sarà mobilitato per l'esercizio finanziario 2014 in ultima istanza.

Le istituzioni rinviando all'articolo 13 del regolamento QFP secondo cui "gli importi resi disponibili mediante la mobilitazione del margine per imprevisti sono detratti integralmente dai margini in una o più rubriche del QFP per l'esercizio in corso o gli esercizi futuri".

Le istituzioni convengono di fare il possibile per trovare soluzioni adeguate di modo che il livello eccezionalmente elevato dei pagamenti residui dei fondi strutturali e di coesione per il periodo 2007-2013 non si prolunga oltre il 2014 e di adoperarsi pertanto con ogni mezzo per assicurare che il margine per imprevisti non sia mobilitato per finanziare gli impegni ancora da liquidare derivanti da programmi dei fondi strutturali e di coesione negli esercizi finanziari 2015-2020.»

3.3. Dichiarazione comune sugli strumenti speciali

«Le istituzioni ricordano che il margine per imprevisti è uno strumento di ultima istanza che non dovrebbe quindi essere mobilitato se vi sono ancora possibilità finanziarie. Nel quadro del bilancio generale per l'esercizio 2014 non vi è accordo nel determinare se un importo di 350 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento che coprono altri strumenti speciali sia ancora disponibile all'interno del margine non assegnato.

Le istituzioni convengono che è estremamente importante giungere a un accordo di massima sulla mobilitazione di altri strumenti speciali per i pagamenti quanto più rapidamente possibile.

Tuttavia, poiché non è stato possibile raggiungere tale accordo nell'ambito dei negoziati sul pacchetto riguardante i PBR per il 2014 e il bilancio generale per il 2015 le istituzioni convengono, onde assicurare una tempestiva adozione del pacchetto, di:

- aggiungere al margine per imprevisti l'importo di 350 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento;
- adoperarsi affinché si convenga rapidamente se e in quale misura si possano mobilitare altri strumenti speciali oltre i limiti dei massimali del QFP per i pagamenti al fine di determinare se e in quale misura l'importo di 350 milioni di EUR debba essere detratto dai margini del QFP per i pagamenti per l'esercizio in corso o per quelli futuri;
- accompagnare, se del caso, quanto precede con le necessarie modifiche alla decisione di mobilitare il margine per imprevisti per l'esercizio di bilancio 2014, o con qualsiasi altra azione giuridicamente necessaria a garantire il pieno rispetto del regolamento QFP e in particolare dell'articolo 13, paragrafo 3.»

Mercoledì 17 dicembre 2014

3.4. **Dichiarazione della Commissione sul prefinanziamento dei programmi operativi nel 2014 e sull'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile**

«Nel contesto di una tempestiva ed efficace attuazione del QFP 2014-2020, la Commissione europea conferma il prefinanziamento, nel 2014, dei programmi operativi che sono stati formalmente presentati nel 2014 e che soddisfano le necessarie condizioni stabilite nei corrispondenti atti giuridici.

Inoltre, la Commissione conferma che l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile rimane un'importante priorità politica e che il trasferimento dei relativi stanziamenti di pagamento dal 2014 al 2015 non ne ritarderà l'attuazione.»

3.5. **Dichiarazione comune sul finanziamento delle misure di emergenza per fare fronte all'embargo russo sulle importazioni di prodotti alimentari**

«A seguito dell'embargo russo sulle importazioni di prodotti alimentari, una serie di misure di emergenza sono già state adottate nell'agosto e nel settembre 2014, e un ulteriore pacchetto di misure relative al settore lattiero-caseario negli Stati baltici è stato approvato il 26 novembre 2014. Non appena siano soddisfatte le condizioni relative ai criteri oggettivi necessari per l'ammissibilità, la Commissione può proporre un altro pacchetto per il settore lattiero-caseario in Finlandia.

Nella sua lettera rettificativa (LR) n. 1/2015, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di finanziare, se necessario, queste misure attraverso la riserva per le crisi.

Dopo la presentazione della LR n. 1/2015 sono emersi i seguenti tre nuovi elementi che consentono il finanziamento di tali misure di emergenza senza ricorrere alla riserva per le crisi:

- secondo le dichiarazioni degli Stati membri sul livello di esecuzione delle misure adottate in agosto e settembre, il costo è sceso a circa 234 milioni di EUR rispetto ai 344 milioni di EUR inizialmente stimati;
- l'eccedenza definitiva del FEAGA per l'esercizio 2014 è di circa 230 milioni di EUR superiore a quanto previsto nella LR n. 1/2015, che si basava ancora su stime;
- le rettifiche finanziarie da riscuotere nel 2015 dovrebbero essere più elevate rispetto a quanto inizialmente previsto lo scorso ottobre.

Alla luce di questi tre nuovi elementi, le misure di emergenza menzionate sopra (comprese quelle relative al settore lattiero-caseario negli Stati baltici e quelle relative alla Finlandia non appena saranno soddisfatte le condizioni) possono essere finanziate nei limiti degli stanziamenti richiesti nella LR n. 1/2015 grazie a tali entrate con destinazione specifica supplementari, senza dover ricorrere alla riserva per le crisi.»

3.6. **Dichiarazione comune sugli stanziamenti di pagamento**

«Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano la loro responsabilità condivisa per cui, a norma dell'articolo 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) "il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi".

Il Parlamento europeo e il Consiglio rilevano la necessità di garantire, tenuto conto dell'esecuzione, un andamento ordinato dei pagamenti in relazione agli stanziamenti per impegni, onde evitare un livello anormale di fatture non pagate a fine esercizio.

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono di fissare a 141 214 040 563 EUR il livello degli stanziamenti di pagamento per il 2015. Chiedono alla Commissione di avviare qualsiasi azione necessaria, in base alle disposizioni del regolamento QFP e del regolamento finanziario, ad adempiere alla responsabilità prevista dal trattato e, in particolare, dopo aver esaminato le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti interessati, con particolare riferimento alle previste sottoesecuzioni degli stanziamenti (articolo 41, paragrafo 2, del regolamento finanziario), al fine di richiedere stanziamenti di pagamento supplementari mediante un bilancio rettificativo da presentare non appena risulti che gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2015 non siano sufficienti a coprire le spese.

Mercoledì 17 dicembre 2014

Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunceranno sull'eventuale progetto di bilancio rettificativo quanto più rapidamente possibile onde evitare carenze di stanziamenti di pagamento. Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a procedere senza indugio a eventuali storni di stanziamenti di pagamento, anche tra rubriche del quadro finanziario, al fine di sfruttare al meglio gli stanziamenti di pagamento iscritti in bilancio e di adeguarli all'esecuzione e alle esigenze effettive.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione monitoreranno attivamente, per l'intero anno, lo stato di esecuzione del bilancio 2015, in particolare nell'ambito della sottorubrica 1a (Competitività per la crescita e l'occupazione), della sottorubrica 1b (Coesione economica, sociale e territoriale) e lo sviluppo rurale nell'ambito della rubrica 2 (Crescita sostenibile: risorse naturali). Ciò si sostanzierà in una serie di apposite riunioni interistituzionali, conformemente al punto 36 dell'allegato dell'Accordo interistituzionale, per fare il punto sull'esecuzione dei pagamenti e sulle previsioni rivedute.

Tali riunioni dovrebbero aver luogo almeno tre volte nel corso del 2015 (in primavera al momento della presentazione del progetto di bilancio, in luglio in vista della lettura in sede di Consiglio del progetto di bilancio 2016 e in ottobre prima dell'inizio della procedura di conciliazione) e svolgersi a livello politico in presenza di membri del Parlamento europeo, membri del Consiglio e del vicepresidente della Commissione per il bilancio e le risorse umane. Le riunioni dovrebbero mirare a una valutazione congiunta del livello richiesto di fabbisogno di pagamenti, sulla scorta di un'analisi accurata degli importi dovuti che devono essere legalmente onorati e delle stime per il resto dell'anno N e dell'anno N+1.»

3.7. Dichiarazione comune su un piano di pagamento

«Le istituzioni convengono sull'obiettivo di ridurre il livello di fatture non pagate a fine esercizio, con particolare riguardo alla politica di coesione, al livello strutturale nel corso dell'attuale QFP.

Al fine di raggiungere tale obiettivo:

- la Commissione conviene di presentare, insieme alle conclusioni comuni sul bilancio 2015, previsioni quanto più aggiornate sul livello di fatture non pagate a fine 2014; la Commissione aggiornerà tali dati e fornirà scenari alternativi nel marzo 2015, quando sarà disponibile un quadro globale del livello di fatture non pagate a fine 2014 per i principali settori d'intervento;
- alla luce di quanto sopra, le tre istituzioni si adopereranno per concordare un livello-obiettivo massimo di fatture non pagate a fine esercizio che possa essere considerato sostenibile;
- su tale base e nel rispetto del regolamento QFP, delle dotazioni finanziarie concordate per i programmi nonché di ogni altro accordo vincolante, le tre istituzioni si impegneranno ad attuare, a partire dal 2015, un piano per ridurre il livello di fatture non pagate corrispondenti all'esecuzione dei programmi 2007-2013 al livello concordato in comune entro la revisione intermedia dell'attuale quadro finanziario pluriennale. Tale piano sarà concordato dalle tre istituzioni a tempo debito, prima della presentazione del progetto di bilancio 2016. Dato il livello eccezionalmente elevato di fatture non pagate, le tre istituzioni convengono di prendere in esame ogni possibile mezzo per ridurre il livello di tali fatture.

Ogni anno, la Commissione conviene di corredare il suo progetto di bilancio di un documento che valuti il livello di fatture non pagate e che spieghi in che modo il progetto di bilancio consentirà la riduzione di tale livello e in quale misura. Questo documento annuale farà il punto dei progressi compiuti fino a quel momento e proporrà adeguamenti al piano in linea con i dati aggiornati.»

Mercoledì 17 dicembre 2014

3.8. Dichiarazione del Parlamento europeo sulla mobilitazione del margine per imprevisti in ultima istanza

«Il Parlamento europeo si rammarica che il Consiglio non condivida l'interpretazione secondo cui i 350 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento mobilitati nel 2014 in relazione agli strumenti speciali previsti dal regolamento QFP dovrebbero essere conteggiati al di fuori del massimale per i pagamenti, lasciando così un margine di 711 milioni di EUR che dovranno essere esauriti prima di ricorrere al margine per imprevisti.

Il Parlamento europeo ricorda che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento QFP, il margine per imprevisti è uno strumento di ultima istanza. È pertanto necessario esaurire pienamente tutte le altre possibilità finanziarie prima di ricorrere al margine per imprevisti. Nel contesto della controversia tra il Parlamento europeo e il Consiglio per quanto concerne il calcolo del margine disponibile al di sotto del massimale per i pagamenti per il 2014, non è stato possibile raggiungere un accordo politico sull'esaurimento di un margine disponibile di 350 milioni di EUR prima di ricorrere al margine per imprevisti.

Rammentando che il regolamento QFP si fonda sul principio di una "flessibilità specifica e al livello massimo possibile" per permettere all'Unione di adempiere ai suoi obblighi giuridici in conformità dell'articolo 323 del TFUE (considerando 4 del regolamento QFP), il Parlamento ritiene che l'interesse di mettere a disposizione stanziamenti supplementari per onorare impegni giuridici non ancora liquidati mediante la mobilitazione del margine per imprevisti sia fondamentale. Il Parlamento accetta pertanto la mobilitazione del margine per imprevisti, nonostante la sua interpretazione che 350 milioni di EUR rimangono disponibili al di sotto del massimale per i pagamenti.

Il Parlamento europeo invita la Commissione a riportare il margine inutilizzato di 350 milioni di EUR nel suo adeguamento tecnico 2015 del margine globale per i pagamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento QFP.»

3.9. Dichiarazione del Consiglio sulla mobilitazione degli strumenti speciali

«Il Consiglio ricorda che gli strumenti speciali possono essere attivati soltanto per far fronte a circostanze realmente impreviste.

Rammenta che il margine per imprevisti non comporta il superamento dei massimali totali degli stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Relativamente ad altri strumenti speciali, il Consiglio ricorda che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento QFP dispone che possono essere iscritti in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati per le pertinenti rubriche.

Il Consiglio invita la Commissione, nel calcolare il margine globale, ad agire in conformità con il regolamento QFP e senza compromettere l'accordo raggiunto dalle tre istituzioni sulla dichiarazione comune sugli strumenti speciali (punto 3.3).»

Giovedì 18 dicembre 2014

P8_TA(2014)0109

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione

Decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2014 di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 21 ottobre 2014 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (C(2014)07674 — 2014/2923(DEA))

(2016/C 294/38)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2014)07674),
 - vista la lettera del 18 novembre 2014 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
 - vista la lettera del 16 dicembre 2014 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
 - visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 103, paragrafi 7 e 8, e l'articolo 115, paragrafo 5,
 - vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,
 - visto l'accordo raggiunto in seno al Consiglio sul regolamento di esecuzione che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (COM(2014)0710),
 - visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,
- A. considerando che l'articolo 130 della direttiva 2014/59/UE («la direttiva BRRD») obbliga gli Stati membri ad applicare le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva stessa a decorrere dal 1^o gennaio 2015;
- B. considerando che, al fine della messa in atto della direttiva, gli Stati membri devono garantire che i contributi siano raccolti a cadenza almeno annuale presso gli enti creditizi e le imprese di investimento («gli enti») pertinenti autorizzati nel rispettivo territorio (articolo 103, paragrafo 1, della direttiva BRRD);
- C. considerando che tali contributi devono essere corretti in funzione del profilo di rischio degli enti, secondo i criteri precisati in un atto delegato della Commissione;
- D. considerando che l'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva BRRD conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per precisare il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell'ente, tenuto conto di un certo numero di elementi enumerati in detto articolo;

⁽¹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

Giovedì 18 dicembre 2014

- E. considerando che, al fine di dare seguito a tale delega di potere, il 21 ottobre 2014 la Commissione ha adottato il regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione;
 - F. considerando che tale regolamento delegato può entrare in vigore alla fine del periodo di esame da parte del Parlamento e del Consiglio solo se né l'una né l'altra Istituzione hanno sollevato obiezioni, o se, prima della scadenza di tale periodo, sia il Parlamento che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni; che l'articolo 115, paragrafo 5, della direttiva BRRD fissa la fine del periodo di esame a tre mesi dalla data di notifica, vale a dire al 21 gennaio 2015, e che tale periodo può essere prorogato di altri tre mesi;
 - G. considerando che un'agevole e tempestiva messa in atto del quadro BRRD entro il 1° gennaio 2015 esige che le autorità nazionali di risoluzione inizino a calcolare e a raccogliere i contributi ai meccanismi di finanziamento della risoluzione non appena possibile e comunque entro il 1° gennaio 2015; che tale calcolo e tale raccolta devono essere effettuati in conformità del regolamento delegato di cui sopra;
 - H. considerando che il regolamento delegato dovrebbe quindi entrare in vigore nel 2014, prima che scada il periodo di esame di cui al considerando F;
 - I. considerando che l'accordo sul regolamento di esecuzione che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico, raggiunto in seno al Consiglio con la partecipazione informale del Parlamento, è coerente con il regolamento delegato di cui sopra;
 - 1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
 - 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.
-

Giovedì 18 dicembre 2014

P8_TA(2014)0111

Accordo di associazione con la Georgia ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (09827/2014 — C8-0129/2014 — 2014/0086(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 294/39)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (09827/2014),
 - visto il progetto di accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (17901/2013),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), paragrafo 7 e paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0129/2014),
 - vista la sua risoluzione del 17 novembre 2011 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sui negoziati dell'accordo di associazione UE-Georgia ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione non legislativa del 18 dicembre 2014 ⁽²⁾ sul progetto di decisione,
 - visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A8-0041/2014),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Georgia.

⁽¹⁾ GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 137.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0110.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT